

ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI

---

ATTI DEI CONVEGNI LINCEI

309

Convegno

**AUGUSTO**

**LA COSTRUZIONE DEL PRINCIPATO**

(Roma, 4-5 dicembre 2014)



ROMA 2017

**BARDI EDIZIONI**  
EDITORE COMMERCIALE

DARIO MANTOVANI<sup>(\*)</sup>

QUANDO I GIURISTI DIVENTARONO “VETERES”.  
AUGUSTO E SABINO, I TEMPI DEL POTERE E I TEMPI DELLA  
GIURISPRUDENZA<sup>(\*\*)</sup>

I. POETI, ORATORI E GIURISTI: IL PRESENTE COME ORIZZONTE MOBILE

1. In quale momento è incominciato il mondo d’oggi? È una domanda esistenziale che non risparmia nessuna generazione, ma che fu particolarmente incalzante per l’umanità che sperimentò l’avvento di Augusto e i decenni che seguirono. A disorientare non erano solo i cambiamenti imposti dal nuovo regime, ma anche la specifica ideologia – il camuffamento – che li accompagnò. Com’è stato scritto finemente: «la svolta del principato al di là dell’abile costruzione di meccanismi istituzionali era consistita anche in un’opera di mediazione culturale, che all’ingresso delle novità faceva corrispondere un recupero di tradizioni del passato. Il nuovo si diffondeva a patto di assorbire l’antico e trovando in quest’ultimo legittimazione»<sup>(1)</sup>. L’esempio più immediato di quest’atteggiamento sono le *Res Gestae*, tentativo paradossale di Augusto di incanalare la propria straripante supremazia nell’alveo della legalità repubblicana<sup>(2)</sup>.

<sup>(\*)</sup> Università di Pavia.

<sup>(\*\*)</sup> Ho svolto parte dello studio durante il semestre di ricerca consentitomi dalla Cátedra de Excelencia dell’Universidad Carlos III de Madrid - Banco Santander (marzo-agosto 2014). Nell’occasione, ringrazio le colleghe M<sup>(a)</sup> Consuelo Carrasco, Direttrice del Departamento de Derecho, e Ana Rodriguez per l’ambiente accademico e umano di cui mi hanno reso partecipe. La ricerca è proseguita nell’ambito del progetto Redhis (FP7-IDEAS-ERC 341102). Il testo apparirà anche, in versione ridotta, in Rocchi – Mussini (c.d.s.).

<sup>(1)</sup> Romano 2006a, p. 35; vd. con ulteriori svolgimenti Ead. 2006b. Sulla contemporaneità «come singolare relazione col proprio tempo, che aderisce a esso e, insieme, ne prende le distanze», vd. Agamben 2008, pp. 7-25. Sui termini che possono entrare in relazione oppositiva con “antico” (“nuovo”/“moderno”/“contemporaneo”), vd *infra*, § 8.

<sup>(2)</sup> È l’interpretazione data da Gabba 2007, che porta allo scoperto l’ordito legalistico del testo augusteo.

Come tutti i camuffamenti e le ambiguità, anche l'intreccio augusteo (e tiberiano) di riformismo e legittimazione tradizionale generava disorientamento, nel rincorrersi di dimensioni temporali e culturali che dovevano la propria esistenza alla loro antitesi. Pur se scuoteva l'intera società primo-imperiale, l'interrogativo su dove porre i confini del presente assillava soprattutto gli intellettuali, in primo luogo poeti e oratori, ma non essi soltanto, con risposte non necessariamente collimanti, perché riferite di volta in volta a ambiti socio-culturali diversi, che potevano reagire in modi differenti alle novità del regime.

Per quanto riguarda la poesia, una mappa della dialettica fra antico e moderno è già tracciata dall'*Epistula ad Augustum* (2.1), probabilmente del 14-12 a.C., che Orazio dedicò a dimostrare quanto fosse infondato lo slogan "quel che è antico è migliore", allora in voga nei gusti del pubblico<sup>(3)</sup>. A pietra di paragone sono presi proprio i testi giuridici e sacri: il popolo «è tifoso degli antichi» – scrive Orazio – «al punto di andare dicendo che le Tavole contenenti i divieti di delinquere, sancite dai decemviri, siano state dettate dalle Muse sul Monte Albano, così come i trattati stipulati dai re con Gabii o con gli intransigenti Sabini, i libri dei pontefici e i rotoli ancestrali delle profezie» (Hor. ep. 2.1.18, 23-27: *sed tuus hic populus (...) / sic fautor veterum ut tabulas peccare vetantis, / quas bis quinque viri sanxerunt, foedera regum / vel Gabiis vel cum rigidis aequata Sabinis, / pontificum libros, annosa volumina vatium / dictitet Albano Musas in monte locutas*). Per quanto iperbolica e caricaturale (basti notare l'avverbio numerale *bis* che moltiplica il cardinale *quinque* per designare i *decemviri*, parodia della solennità analitica del linguaggio normativo)<sup>(4)</sup>, l'invettiva oraziana è una sorta di letterarizzazione delle Dodici Tavole e di altri documenti vetusti<sup>(5)</sup>, sentiti a ragione o a torto come riserva di valori e di prestigio anche linguistico. Orazio brandisce la legislazione decevirale e gli altri testi arcaici per stigmatizzare i gusti del pubblico in fatto di poesia: «a parte quello che le sembra remoto nello spazio e sprofondato nel suo tempo, per tutto il resto

<sup>(3)</sup> Per l'interpretazione dell'*epistula* in generale, rimando a Brink 1982, pp. 31-265 e Fedeli 1997; di recente Günther 2013, spec. pp. 485-497.

<sup>(4)</sup> Giochi numerici sulle XII Tavole (invece che sui *decemviri*) ritornano nel IV sec. in Auson. *Griph.* 2.61-2 (*ius triplex, tabulae quod ter sanxere quaternae / sacrum, privatum, populi commune quod usquam est*) e in Prud. *contra Symm.* 2.463-4 (*dicant, cur condita sit lex / bis sex in tabulis*) e ancora nel V sec. in Sidon. *carm.* 23.447 (*quo [scil.: Leone] bis sex tabulas docente iuris ...*). Posteriore al 387 d.C., anche l'elogio epigrafico di ILS III<sup>(2)</sup> 8987 esibisce – come il verso di Sidonio – una figura analoga a quella prudenziana (*ius ad iustitiam revocare aequumque tueri / Dalmatio lex est, quam dedit alma fides. / Bis sex scripta tenet praetorisque omne volumen doctus et a sanctis condita principibus*). Per un inquadramento dei testi, vd. Romano 2005, pp. 468-469; Diliberto 2014.

<sup>(5)</sup> È stato giustamente notato (da Brink 1982, p. 59) che, per quanto si tratti di testi non letterari, tuttavia molti di essi rientravano nell'ambigua nozione di *carmen*.

la gente prova fastidio e odio» (Hor. *ep.* 2.1.21-22: *nisi quae terris semota suisque / temporibus defuncta videt, fastidit et odit*)<sup>(6)</sup>. Vale la pena di notare che lo stesso *odium*, ma di segno opposto, cioè anti-arcaistico, aveva colpito le *legis actiones*, divenute impopolari a causa della *nimia subtilitas* dei *veteres* e che perciò erano state abrogate da Augusto pochi anni prima del momento in cui Orazio componeva i suoi versi<sup>(7)</sup>. È un contrappunto che porta allo scoperto il mutevole rapporto fra passato e presente, variabile in funzione dei valori che si adottino nella valutazione (nei due esempi visti, i valori sono rispettivamente il gusto letterario e l'efficienza del processo civile). Vi ritorneremo alla conclusione del nostro percorso (§ 10).

<sup>(6)</sup> Cinquant'anni più tardi, anche Seneca rimprovererà lo stile arcaizzante di quanti «parlano come le XII Tavole» (*ep.* 114.13: *multi ex alieno saeculo petunt verba, duodecim tabulas loquuntur*), in un contesto tanto più notevole in quanto *ex alieno saeculo* implica una questione di orizzonte temporale, cioè di coscienza (per differenza) della contemporaneità. Al di là delle (oggi controverse) categorie usate dai Romani per tematizzare questi recuperi linguistici, che le XII Tavole fossero una riserva lessicale (e morfologica) cui attingere per conferire una patina di antichità al discorso era chiaro già a Cic. *leg.* 1.18: *sunt certa legum verba, Quinte, neque ita prisca ut in veteribus XII sacratisque legibus, et tamen, quo plus auctoritatis habeant, paulo antiquiora quam hic sermo <noster> est* (vd. anche Cic. *de orat.* 1.193, che esalta la *verborum vetustas prisca* che si gusta attraverso lo studio del diritto; Liv. 7.3.5, sulla *lex Pinaria, lex vetusta ... priscis litteris verbisque scripta*; Gai 4.17b). Coscienti dello stacco rispetto al linguaggio comune, gli scrittori si avvalevano spesso del linguaggio giuridico per cambiare registro, da Plauto in poi (vd., per la poesia augustea, ma con considerazioni valide in generale, Gebhardt 2009, spec. pp. 11-72). La capacità di percepire questi cambi di registro, e di designarli come arcaismi, pare particolarmente spiccata nei commentatori tardo-antichi: vd. ad es. Donat. *ad Ter. Eun.* 514-15, che commenta la scelta di Terenzio (*iam tum erat suspicio / dolo malo haec fieri omnia*) di apporre l'attributo *malus* a *dolus*: *quod addidit malo aut ἀρχαϊσμός est, quia sic in XII a veteribus scriptum est, aut ἐπίθετον doli est perpetuum; aut diastole est, quia est et bonus*; la prima delle spiegazioni è che si tratti appunto di un arcaismo e che sia stato recuperato nelle XII Tavole. In un contesto epistolare, meno impegnato, ma sintomatico della coscienza tardoantica che lega le XII Tavole ad un particolare registro linguistico è Sidon. *ep.* 8.6.7 (*per ipsum fere tempus, ut decemviraliter loquar, lex de praescriptione tricennii fuerat 'proquiritata'*), la cui formulazione sembra reminiscenza senecana (*duodecim tabulas loqui*). Particolarmente importante per la categorizzazione stilistica è infine Symm. *ep.* 3.44: *Symmachus Siburio 1. Concedo in leges tuas et ἀρχαϊσμόν scribendi non invitus adfecto. Tu tamen fac memineris illud potius simplex nonnullis videri, quod sequentis aetatis usus recepit. Vis ut epistulis nostris more maiorum nuda nomina praeferantur? Si tibi vetustatis tantus est amor, pari studio in verba prisca redeamus, quibus Sallii canunt et augures avem consulunt et decemviri tabulas condiderunt. Iam dudum his renuntiatum est, ut successio temporum placita priora mutavit* (su cui vd. Schindel 1997). Simmaco reagisce alla sollecitazione del corrispondente Siburio, burdigalense della cerchia di Ausonio, che lo invitava ad adottare uno stile arcaizzante (in particolare, a intestare le epistole con i soli nomi). Simmaco ribatte che per coerenza si dovrebbe allora tornare ai *verba prisca*, che individua nel *carmen Saliare*, nelle formule degli auguri e nelle XII Tavole (con enumerazione stereotipa che, salvo le formule augurali, variamente ritorna, oltre che nell'*epistula ad Augustum* di Orazio, in Varro, *l.L.* 7.1.1-3 e Cic. *de orat.* 1.193).

<sup>(7)</sup> Gai 4.30: *sed istae omnes legis actiones paulatim in odium venerunt* (citazione integrale *infra*, § 10). Il passo gaiano è da aggiungere ai luoghi paralleli raccolti da Brink 1982, pp. 61-62, a commento dell'*auxesis* (se di *auxesis* realmente si tratta, come vuole Porfirione) *fastidit et odit*.

Ma se è il tempo a dare pregio ai versi, come al vino – prosegue intanto Orazio<sup>(8)</sup> – quale poeta è da considerare *vetus*? «Cento anni è la misura che si impiega di solito», sostiene un immaginario esponente del senso comune (Hor. *ep.* 2.1.39: *est vetus atque probus centum qui perficit annos*). Il criterio è bizzarro e esteriore – replica il poeta – e lo si può mettere in crisi con il paradosso dei crini di cavallo: sussiste ancora la coda se ne tolgo un crine? È ancora *vetus* uno scrittore se è morto novantanove anni fa? «Sì» – concede ovviamente l'avversario<sup>(9)</sup> – e Orazio è pronto ad approfittarne: si può allora levare un giorno, poi un mese e così via di anno in anno, fino a dimostrare che il ragionamento crolla e che non può essere la cronologia a decretare chi è buon poeta e chi no<sup>(10)</sup>. Il sorite, con il suo flusso semantico, rende impossibile stabilire un termine medio tra due estremi; e se fa buon gioco ad Orazio per mettere in crisi la definizione rigida di “poeti d’an-nata”, può servire anche in chiave storiografica, ammonendoci che è fatica forse inutile, quando si studia il principato augusteo, tentare di misurare se la novità prevalga sulla restaurazione o viceversa<sup>(11)</sup>.

Un secolo più tardi, un sofisma analogo (e rovesciato) sarà rilanciato da Tacito alle prese con un compito simile a quello svolto da Orazio per la poesia, il tentativo di tracciare un prima e un dopo nella storia dell’oratoria latina<sup>(12)</sup>. Marco Apro, il retore che nel dialogo tacitano si sobbarca alla difesa della modernità, afferma che non bastano centovent’anni – tanti quanti passano dalla morte di Cicerone nel 43 a.C. al 75 d.C., momento fittizio del *dialogus* – per sostenere che si tratti di due epoche diverse. È troppo breve l’intervallo, persone ancora in vita oggi possono avere ascoltato oratori che avevano dialogato con Cicerone. Secondo un calcolo del genere, Cicerone è compreso nello stesso orizzonte temporale degli oratori attivi sotto Vespa-

<sup>(8)</sup> Hor. *ep.* 2.1.34-35: *si meliora dies, ut vina, poemata reddit / scire velim chartis pretium quotus adroget annus*. Sulla metafora del vino, vd. già Cic. *Brut.* 287-288.

<sup>(9)</sup> Hor. *ep.* 2.1.43-44: *Iste quidem veteres inter ponetur honeste / qui vel mense brevi vel toto est iunior anno.*

<sup>(10)</sup> Hor. *ep.* 2.1.45-49: *utor permissu caudaeque pilos ut equinae / paulatim vello et demo unum, demo etiam unum, / dum cadat elusus ratione ruentis acervi / qui redit in fastos et virtutem aestimat annis / miraturque nihil, nisi quod Libitina sacravit.*

<sup>(11)</sup> Dopo la morte di Orazio, un mutamento nei gusti provocò la modernizzazione delle letture scolastiche, così avanzata a metà del I sec. d.C. da suscitare la reazione di Marco Valerio Probo che, dalla provincia, cercò di ripristinare la *antiquorum memoria* che a Roma era *abolita* (Suet. *gramm.* 24.2): vd. Romano 2005, pp. 474-479 (con riferimento specifico al ruolo delle XII Tavole nei programmi di insegnamento) e Rocchi 2007.

<sup>(12)</sup> Sull’opera, ora tendenzialmente attribuita a Tacito, vd. il commento di Mayer 2001 (ivi, pp. 225, sui rapporti con l’*epistula* di Orazio) e van den Berg 2014, spec. pp. 241 ss. (sul sistema di valori sottostante alla critica letteraria, e sulle connessioni con la presa di posizione di Orazio); mi fa piacere che l’identità dell’argomento sofistico usato da Orazio e Tacito sia segnalata anche da Rocchi (c.d.s.), nel quadro di un’approfondita analisi complessiva del rapporto fra i due testi. Specialmente su M. Apro, vd. il (discusso) intervento di Goldberg 1999.

siano; perciò – questa è la conclusione di Apro – non si può parlare di crisi in atto dell’oratoria, se quella presente è appunto ancora la medesima epoca di Cicerone, Cesare, Celio, Calvo, Bruto, Asinio Pollione, Messalla (Tac. *dial.* 17.1)<sup>(13)</sup>. È un sofisma, che rovescia il sofisma di Orazio per mirare al medesimo bersaglio, dimostrare l’arbitrarietà di ogni discriminazione cronologica usato in funzione valutativa<sup>(14)</sup>. Il ragionamento sottile non sfigura in una arringa, quale Apro sta appunto svolgendo, impersonando anche nel taglio del discorso la sua posizione di oratore forense, segnalata dall’addensarsi di termini giuridici<sup>(15)</sup>.

Ma la discussione cavillosa non può nascondere un dato di fatto, che è quanto a noi interessa: in età flavia v’era una precisa discussione su dove porre il *terminus antiquitatis*, il limite fra oratori *veteres* e oratori del presente. La maggior parte degli osservatori (forse il pubblico, forse gli stessi retori) era d’accordo su chi costituisse la pietra di confine, cioè Cassio Severo (vissuto fra il 44 a.C. e il 35 d.C. ca., dunque nel pieno dell’età augustea), il primo che aveva iniziato a deviare dallo stile antico e lineare dell’eloquenza<sup>(16)</sup>.

<sup>(13)</sup> Secondo van den Berg 2014, pp. 266-267, il fatto che Tac. *dial.* 25.1 faccia riferimento a uno spazio di cento anni (nonostante in precedenza Apro avesse calcolato in centoventi anni la distanza dalla morte di Cicerone) è un riferimento intertestuale all’*epistula* di Orazio.

<sup>(14)</sup> La risposta di Messalla ad Apro riduce l’intervento dell’avversario pressoché solo a quest’argomento cavilloso, bollato come *nominis controversia* (*dial.* 25.1). Come osserva Desideri 1985, p. 88, oltre al sofisma, l’argomento di Apro contiene anche il rifiuto di applicare alla retorica una periodizzazione basata, in ultima analisi, sulla frattura fra regimi politici: l’osservazione ribadisce che la valutazione dei confini del presente dipende dall’ambito preso in considerazione.

<sup>(15)</sup> Ne è un concentrato la frase d’esordio del suo intervento (*dial.* 16.4): *Non enim – inquit Aper – inauditum et indefensum saeculum nostrum patiar hac vestra conspiratione damnari*. Oltre alla coppia *inauditum et indefensum* (già notata da Mayer 2001, p. 138), è termine giuridico *conspiratio*, la combutta per condannare un innocente punita dalla *lex Cornelia de sicariis et veneficis*.

<sup>(16)</sup> *Dial.* 19.1-2: *nam quatenus antiquorum admiratores hunc velut terminum antiquitatis constituere solent, qui usque ad Cassium † quem reum faciunt, quem primum adfirmant flexisse ab illa vetere atque recta dicendi via, non infirmitate ingenii nec inscitia litterarum transtulisse se ad aliud dicendi genus contendo, sed iudicio et intellectu. Vedit namque, ut paulo ante dicebam, cum condicione temporum et diversitate aurium formam quoque ac speciem orationis esse mutandam*. Il testo è irrimediabilmente corrotto (cfr. Mayer 2001, p. 148, che per parte sua ritiene vi siano almeno due lacune), ma il significato complessivamente chiaro. Ad avviso di Apro, Cassio – accusato dagli *admiratores antiquorum* (che corrispondono al *fautor veterum* di Orazio) di avere per primo deviato dallo stile antico e lineare dell’eloquenza – cambiò stile non per difetto di capacità o per ignoranza della tradizione, bensì perché consapevole dei mutati gusti degli ascoltatori, che ora richiedevano orazioni più brevi, incisive e al tempo stesso elaborate (cfr. sul suo stile anche *dial.* 26.4-5). Sull’identificazione degli *antiquorum admiratores*, vd. Rocchi (c.d.s.).

Proprio l'atteggiamento di Cassio, dettato dal desiderio di adeguarsi ai mutati gusti del pubblico, dava ad Apro lo spunto per un tentativo di difesa dei contemporanei rispetto agli antichi: non vi sono forme d'eloquenza migliori in assoluto, ma adeguate all'epoca e all'uditorio<sup>(17)</sup>.

Nonostante tutte le difese di Apro, cavillose o serie che fossero, il pubblico non sembrava tuttavia avere dubbi: alla fine del I secolo gli *oratores veteres* (o *antiqui*) erano generalmente considerati superiori ai presenti<sup>(18)</sup>.

Analoghe *querelles* agitavano non solo l'oratoria e la poesia, ma tutte le arti liberali (compresa la conoscenza tecnica dell'agricoltura), come lascia intravedere una pagina ben nota di Plinio (*n.h.* 14.1.2-6)<sup>(19)</sup>. Analisi, diagnosi e pronostici variavano, ma la domanda sui confini e sul valore del presente non cessava di porsi.

2. Che rapporto intrattenevano i giuristi con quest'introspezione alla quale si sottoponevano gli intellettuali romani? Si chiesero anch'essi di chi fossero i contemporanei o la domanda sarebbe parsa loro sconveniente?

È una convinzione diffusa che i giuristi romani non si siano interessati alla storia, né a quella generale né a quella della propria disciplina ed è una convinzione che ha molte ragioni per sembrare a prima vista fondata, a cominciare dal fatto che il diritto per sua natura serve a garantire l'ordine e

<sup>(17)</sup> Per l'argomento storicistico di Apro, vd. *dial.* 18.3 (è da notare la corrispondenza fra la frase tacitiana *praesentia in fastidio esse e nisi ... defuncta ... fastit et odit* di Hor. *ep.* 2.1.22). Van den Berg 2014, pp. 270-274, nota che, come Orazio, così Tacito presenta l'evoluzione come un processo non segmentato, ma continuo (dove antico e moderno non sono valori assoluti né inconciliabili). La figura di Cassio, che introduce novità senza però portarle a compimento, è paradigmatica di quest'ambivalenza, tanto che da Quintiliano è visto piuttosto come l'ultimo dei *veteres* (*inst.* 10.1.116-117; 12.10.10). Su di lui, vd. Lassandro 1996 (dove attenta comparazione dei giudizi di Seneca padre, Quintiliano e Tacito, con sfumature che non contraddicono il ruolo di transizione di Cassio); Balbo 2007, pp. 223-262. Come ponte fra due periodi, Cassio ricorda in ambito giuridico la figura di Labeone, considerato (come vedremo: *infra*, § 9) l'ultimo dei *veteres*, che tuttavia *plurima innovare instituit* (Pomp. *l.s. ench.* D. 1.2.2.47, con riferimento tuttavia a opinioni su specifici punti di diritto: vd. *infra*, n. 154).

<sup>(18)</sup> L'intero dialogo tacitiano, dall'esordio (§ 1), dà per presupposta la superiorità degli antichi, almeno a livello dell'opinione pubblica. Ad Apro, secondo il quale ogni epoca offre varietà di stili e occorre storicizzare (vd. n. prec.), Messalla ha buon gioco a replicare che il fautore dei moderni non è stato in grado di nominare alcuno fra i più recenti oratori, a parte Cassio, che sia all'altezza dei precedenti (*dial.* 26.5-8). Prima che nel *dialogus*, la decadenza dell'oratoria, com'è noto, era stata denunciata per così dire in presa diretta da Sen. *contr.* 1 *praef.* 6, che constatava *in quantum cotidie ingenia decrescant et nescio qua iniquitate naturae eloquentia se retro tulerit*; altre denunce in Longin. 44; Sen. *ep.* 114. Vd. in generale, Heldmann 1981; di recente, importanti contributi di Cavarzere 2012; David 2012.

<sup>(19)</sup> Sulla diagnosi pliniana di decadenza delle scienze, dovuta all'utilitarismo (*circa... alia mentes hominum detinentur et avaritiae tantum artes coluntur*), vd. per tutti Citroni Marchetti 2011; Fögen 2013, pp. 95-99. Per un quadro generale, sempre suggestivo Williams 1978, pp. 6-51.



dunque attutisce il cambiamento: è un programma che l’oggi dà al domani, che aspira a riprodurre il presente nel futuro<sup>(20)</sup>.

La tendenziale insensibilità al passare del tempo – quasi una deformazione professionale – sembra anzi conforme alla tecnica giurisprudenziale romana e alla sua comunicazione. Il *ius* era una creazione intellettuale, che scaturiva dalla riflessione e dal dibattito fra i *iuris periti*. L’uso di registrare e fare circolare in opere scritte il proprio pensiero, praticato almeno dal II sec. a.C., conferiva al dibattito fra i giuristi una lunga gittata nel tempo, consentendo ai più recenti di impegnarsi in un dialogo a distanza con i pareri di autori da tempo scomparsi, così che il progresso del *ius* si compiva attraverso una lenta, ma incessante accumulazione selettiva lungo il filo della memoria scritta (*scribit*, usato per ricordare l’opinione di un giurista anteriore, è la spia di questa funzione). Grazie alla letteratura, la discussione fra giuristi poteva svolgersi in un presente dilatato, da Sesto Elio, console del 198 a.C., al prefetto del pretorio Ulpiano, morto nel 223 d.C. Abitando in un mondo mentale il cui tempo più che trascorrere si espandeva, è facile pensare che non vi vedessero delle fratture, che si sentissero per così dire tutti contemporanei.

Proprio perché si crede che i *iuris periti* romani intrattenessero con il tempo un rapporto quantomeno discutibile, tutti gli eventuali sintomi della loro coscienza storica dovrebbero essere esaminati con sollecitudine<sup>(21)</sup>. Ma il pregiudizio rende più difficile che quei sintomi siano percepiti. È quel che è capitato con un nitido segnale della riflessione da loro svolta sulla storia della propria disciplina, ossia il fatto che, a un certo momento, essi presero a dividere se stessi in *veteres* e in giuristi del presente.

Che i giuristi ricorressero all’etichetta di *veteres*, beninteso, è un fatto noto e non sono mancati – fin dal Cujas e poi dal sorgere della scuola storica del diritto nel XIX secolo – alcuni tentativi di determinare più precisamente quale fosse il contenuto di questa denominazione collettiva, se cioè designi un insieme solo approssimativo oppure definito da una precisa linea di demarcazione e, in questo secondo caso, dove cada il *terminus*

<sup>(20)</sup> Non è un caso che fra le più appassionate professioni di fede conservatrice si annoveri quella attribuita da Tacito (*ann.* 14.43.1) a un giurista, Gaio Cassio Longino (*cos.* 30 d.C.; vd. *infra*, n. 123), che in Senato affermò *super omnibus negotiis melius atque rectius olim provisum et quae converterentur <in> deterius mutari*, dichiarandosi consapevole che questo conservatorismo era in qualche modo coesenziale alla mentalità dei giurista, così che esaltare il passato poteva essere scambiato per una difesa di casta (*ne nimio amore antiqui moris studium meum extollere viderer*). La fede di Cassio nel passato fa il pari con la convinzione di un antiquario come Gellio (16.1.3): *quoniam (...) prior tempore antiquiorque est, venerabilior videri debet*. Sull’orazione attribuita a Cassio vd. per tutti Nörr 1983/2003. In generale sul conservatorismo dei giuristi, vd. Harries 2014.

<sup>(21)</sup> Studi fondamentali in questa prospettiva: Nörr 1974/2003; Bretone 2004<sup>(2)</sup>.



*antiquitatis*, per riprendere l'espressione che Tacito usava a proposito degli oratori<sup>(22)</sup>. Il tema è rimasto tuttavia ai margini della storiografia, affrontato sporadicamente e in una prospettiva antiquaria, ossia con la sola curiosità di catalogare i *veteres*, tutt'al più per stabilire l'epoca di un *revirement* di opinione fra giuristi più antichi e più recenti, dunque per una ricostruzione degli istituti<sup>(23)</sup>. È sfuggito, invece, che dividere i contemporanei dai *veteres* è prima di tutto il segno di una presa di coscienza storica e culturale che i giuristi compivano su se stessi<sup>(24)</sup>. Un'operazione tanto più significativa in quanto si è manifestata in concomitanza con analoghe riflessioni svolte in altre discipline e impiegando la medesima terminologia di cui si servirono gli oratori per dividersi su base stilistica. La scarsa attenzione che ha suscitato questo fenomeno così saliente è uno dei molti riflessi della separazione degli studi giuridici dagli studi filologici e letterari e può ovviamente essere imputata a entrambi i campi (non mi risulta infatti che nelle storie della letteratura latina si dia rilievo a questa categorizzazione, così come non viene impiegata in nessuna delle più recenti storie della giurisprudenza).

## II. CHI ERANO I GIURISTI “VETERES”? ANALISI DELLE FONTI

3. Accingendoci alla lettura delle testimonianze, conviene riepilogare la storia degli studi, con l'intento di mettere a fuoco il metodo e di indicare in quali punti la nostra ricerca coincida e in quali si differenzi dalle precedenti.

I *veteres*, come s'è accennato, avevano già incuriosito la giurisprudenza culta<sup>(25)</sup>, ma fu H.E. Dirksen – anche in quell'occasione precursore sul terre-

<sup>(22)</sup> Bibliografia essenziale: Cuiacius 1559, p. 18, *ad l. Quam rem* (D. 41.3.38); Brissonius 1596, p. 643 sv. *Veteres*; Dirksen 1825; Jörs 1888, pp. 252-253; Bremer II.2, 1901, pp. 505-518 (con raccolta delle fonti); Heumann - Seckel 1907/1958, p. 550, sv. *Vetus*; Huvelin II, 1915, pp. 343-344; 359-362; David - Nelson 1960, pp. 181-182; Biscardi 1966, pp. 16-24; Schulz 1968, p. 182; Behrends 1977; Horak 1992; Serrano-Vicente 2005.

<sup>(23)</sup> Vd. esplicitamente Dirksen 1825, p. 161; Huvelin II, 1915, pp. 359-362.

<sup>(24)</sup> Da segnalare però il breve, ma come sempre incisivo intervento di Nörr 1978/2003, pp. 1137-1138.

<sup>(25)</sup> Cuiacius 1559, p. 18 lett. D, a commento di D. 41.3.37 (38), li aveva rapidamente identificati con Bruto, Manilio, Labeone, Sabino: «*Veterum] Massurii Sabini, Aulo Gellio auctore lib. XI. Veterum auctorum appellatione in libris nostris ii continentur, Brutus, Manilius, Sabinus, Labeo § furtum de oblig. quae ex del. nasc. (= Iust. 4.1.6); l. veteribus D. de pac. (= D. 2.14.39); l. vetus D. de usufr. (= D. 7.1.68); l. saepe, sub fin. D. de ver. sig. (= D. 50.16.53)*». È degno di nota, sul piano del metodo, che Cujas distingua già fra l'uso di *veteres* nelle fonti extragiuridiche e nelle fonti giuridiche («*in libris nostris*»), ancorché l'inclusione di Sabino nel canone dipenda dalla testimonianza di Gellio.

no dell'indagine storica<sup>(26)</sup> – a proporre la prima analisi accurata di quest'etichetta. Sebbene i suoi risultati siano stati in parte rimessi in discussione (ma la base esegetica è solidissima), ha il merito di avere correttamente impostato l'analisi, distinguendo fra gli usi linguistici dei giuristi e degli scrittori non giuristi<sup>(27)</sup> e separando i testi dei giureconsulti da quelli degli imperatori<sup>(28)</sup>. Inoltre, Dirksen ha giustamente tentato di porre in correlazione questa distinzione epocale con un fattore storico che possa averla determinata. La sua conclusione è che i classici annoveravano fra i *veteres* tutti i giuristi fino ad Augusto, ossia fino all'epoca in cui iniziò a essere attribuito dal *princeps* il *ius respondendi*<sup>(29)</sup>.

Se si eccettua F.P. Bremer, che ha raccolto tutte le testimonianze e ne ha proposto una valutazione<sup>(30)</sup>, gli studiosi successivi si sono limitati ad appoggiarsi all'analisi di Dirksen<sup>(31)</sup>; il che non ha impedito loro di proporre interpretazioni personali, quasi variazioni sul tema. È utile accennarvi, se non altro per avvertire che in più d'un caso la lettura delle fonti relative ai *veteres* è stata condizionata da visioni più generali, cui è stata di volta in volta chiamata a dare conforto.

Ha riscosso qualche successo, in particolare, l'idea che i *veteres* siano i giuristi precedenti a Servio Sulpicio Rufo (*cos.* 51 a.C.): concepita dapprima da A. Pernice, in ragione del fatto che i classici non avrebbero avuto accesso alle opere anteriori a Servio<sup>(32)</sup>, l'ipotesi è stata ripresa un secolo più tardi da O. Behrends a sostegno della sua nota interpretazione, secondo cui i *veteres*, fino a Quinto Mucio, sarebbero i giuristi dediti a un pen-

<sup>(26)</sup> Sul Dirksen, allievo di Thibaut, poi avvicinato a Savigny da cui apprese il nuovo metodo storico, vd. la biografia dell'allievo F.D. Sanio, *Zur Erinnerung an Heinrich Eduard Dirksen*, Leipzig 1870 (pp. 28-29 per il saggio sui *veteres*).

<sup>(27)</sup> Dirksen 1825, risp. pp. 164-179; 179-183.

<sup>(28)</sup> Dirksen 1825, pp. 183-185. Opportuno è anche l'ampliamento dell'analisi a termini contigui, come *antiqui*.

<sup>(29)</sup> Dirksen 1825, p. 164; non è chiaro (a differenza di quanto sostiene Horak 1992, p. 204) se Dirksen annoveri fra i *veteres* anche Labeone (vd. Dirksen 1825, p. 170). Contro la connessione con il *ius respondendi*, vd. in particolare Krüger 1912, p. 139 n. 3.

<sup>(30)</sup> Bremer II.2, 1901, p. 506: «*designabantur igitur veterum nomine in primis liberae rei publicae iurisconsulti*». Ai passi raccolti sono da aggiungere Marcell. 17 *dig.* D. 7.1.71 e Marcell. *apud* Iul. 21 *dig.* D. 26.8.12, segnalati da Horak 1992, p. 201 n. 1.

<sup>(31)</sup> Per tutti vd. Schulz 1968, p. 182: «I giuristi del II e III secolo trattano quelli del I come loro pari, mentre chiamano *veteres* i giuristi repubblicani».

<sup>(32)</sup> Pernice 1873, pp. 5-6 (dove peraltro si ammette «dass der Ausdruck Veteres im Sprachgebrauche der klassischen Juristen die zusammenfassende Bezeichnung für die republikanischen Auctoritäten ist»), con richiamo a Dirksen 1825: non è chiarito in che senso la limitazione alla giurisprudenza pre-serviana sarebbe più tecnica). Va osservato, contro quest'opinione, che la circolazione di opere pre-serviane ancora nel II sec. d.C. è sicura (basti pensare ai *libri iuris civilis* di Q. Mucio, commentati da Pomponio); vd. anche le giuste critiche di Serrano-Vicente 2005, pp. 388-393.

siero per principi (in particolare la *bona fides*), di impronta stoica, mentre con Aquilio Gallo e Servio Sulpicio inizierebbe una nuova giurisprudenza, influenzata dalla Nuova Accademia, che ragiona per istituti<sup>(33)</sup>. Nemmeno l'interpretazione del Pernice, benché apparentemente basata su un fatto oggettivo come la circolazione libraria, sembra immune dall'influenza di una visione più generale, ossia che l'epoca augustea (di cui il suo *Labeo* offre un affresco storico-giuridico) non abbia segnato sul piano della tecnica e del profilo sociologico della giurisprudenza (del diritto privato) una cesura tale da giustificare che in quel punto s'aprisse una separazione fra i giuristi contemporanei e i *veteres*.

Quasi all'opposto di quest'identificazione restrittiva (pre-serviana) dei *veteres* si situa l'idea – che torna spesso ad affacciarsi – secondo cui *veteres* non designerebbe un insieme più o meno preciso di giuristi, ma sarebbe un termine relativo, mobile, che muta il suo contenuto in funzione della distanza fra il parlante e i giuristi cui si riferisce<sup>(34)</sup>. È un'idea fuorviante, perché tramuta un criterio di metodo (la necessità di contestualizzare le occorrenze, distinguendo se il termine è impiegato dai giuristi oppure da altri, e separando le testimonianze su base cronologica, dividendo i giuristi fino al III secolo da quelli della tarda antichità) in un risultato. Si arriva così a sostenere che, data la pluralità di accezioni in funzione del contesto, la categoria non abbia un contenuto. Al contrario, bisogna accertare se, una volta distinti i contesti, essa possedeva un significato unitario almeno per alcuni dei parlanti individuati in modo omogeneo (in particolare per i giuristi classici).

Dopo quella del Dirksen, una nuova indagine a tappeto è stata compiuta solo nel 1992, dovuta a un altro storico del diritto di grande valore, F. Horak. La sua conclusione è che il centro di gravitazione («*das Schwerkewicht*») dell'espressione è costituito dai giuristi repubblicani: Servio rientra fra i *veteres* e così i suoi *auditores*.<sup>(35)</sup> Tuttavia, l'espressione si estende fin dentro l'età augustea, con Labeone che vi è senz'altro ricompreso; i classici includerebbero fra i *veteres*, qua e là, anche giuristi più recenti, come Masurio Sabino, Cassio Longino e Atilicino, finché a metà del primo secolo «la scena si svuota». Da lì in poi nessun giurista è considerato dai successori «abbastanza vecchio per rientrare fra i *veteres*». Secondo Horak, dunque, la categoria era allo stesso tempo abbastanza definita da non essere più applicata da un certo punto in avanti, ma non abbastanza da delimitare

<sup>(33)</sup> Behrends 1977, pp. 7-33.

<sup>(34)</sup> L'opinione d'apparente buon senso (in realtà, un preconcetto) trova la sua formulazione più brillante in Huvelin II, 1915, pp. 359-360, che non si basa tuttavia su un'analisi delle fonti; vd. anche David-Nelson 1960, pp. 181-182; Behrends 1995/2004, p. 95 n. 5; Serrano-Vicente 2005 (con maggiore prudenza); in senso relativistico di recente Cossa 2013, p. 38 n. 55.

<sup>(35)</sup> Horak 1992, pp. 235-236.

una classe determinata, un'epoca della giurisprudenza, cui i giuristi abbiano riconosciuto specifici tratti distintivi.

La maggior parte delle esegesi condotte da Horak sulle occorrenze di *veteres* sono condivisibili e coincidono, del resto, con le letture di Dirksen. In un solo punto Horak se ne distacca, a proposito di Ulp. 31 *ed. D.* 17.2.52.18, e la sua lettura non persuade; è un unico punto, ma come vedremo dirimente, che condiziona le conclusioni<sup>(36)</sup>.

Un'altra debolezza nel trattamento delle fonti da parte di Horak è che i giuristi d'età repubblicana e augustea rappresentano fra i *veteres* ben più di un *Schwergewicht*, di un punto focale, come egli ritiene: come vedremo (§ 6), sono gli unici sicuramente designati con quell'appellativo. Correlativamente, affermare - come fa Horak - che vi sono riferimenti sporadici a giuristi fino alla metà del I secolo, Sabino e Cassio compresi (al di là della discutibile esegesi su cui si fonda questa conclusione), mette in ombra che vi sono numerose testimonianze esplicite che escludono Sabino e i successori dal novero dei *veteres*<sup>(37)</sup>. Questi aspetti saranno discussi nella parte analitica. Ma già dal riepilogo delle conclusioni emerge la contraddizione di cui soffre la ricerca di Horak. Se davvero la nozione di *veteres* fosse relativa (non un insieme di giuristi definito da un prima e da un poi) e meramente cronologica (slegata da fatti storici che abbiano determinato una cesura sostanziale nel corso della giurisprudenza), pertanto con confini elastici e fluttuanti a seconda dell'epoca in cui si situa il giurista classico che la usa, non si comprenderebbe perché il limite inferiore sia comunque rimasto fermo alla metà del I secolo d.C. e in che senso, per ripetere le parole di Horak: «Die Jüngerer sind selbst den späten Klassikern offenbar nicht alt genug»<sup>(38)</sup>. Fra il primo giurista a noi noto che usa il termine *veteres*, Nerazio, e l'ultimo, Modestino, corre quasi un secolo e mezzo<sup>(39)</sup>: lo spazio per un'oscillazione su base cronologica sarebbe stato amplissimo, ma essa non s'è verificata. In altri termini: finora nessuno ha dimostrato che il contenuto della categoria dipenda da quale giurista classico la usi. Una simile correlazione - è bene sottolinearlo - sarebbe l'unica prova positiva per sostenere la relatività della nozione di *veteres*, senza cadere in una petizione di principio<sup>(40)</sup>.

<sup>(36)</sup> Sul passo, vd. *infra*, § 6. Vd. anche n. 114, su Gai 1.188.

<sup>(37)</sup> Se anche vi fosse contrasto, bisognerebbe spiegarlo: appellarsi alla relatività della categoria, in queste condizioni, è una via d'uscita debole sul piano del metodo.

<sup>(38)</sup> Horak 1992, p. 236.

<sup>(39)</sup> Risp. Nerat. *apud* Paul. 3 *ad* Nerat. D. 45.1.140.1; Mod. 5 *resp.* D. 19.1.39.

<sup>(40)</sup> Serrano-Vicente 2005, pp. 392-393, ipotizza, pur con cautela, una differenza nell'uso della categoria da parte di Paolo (che vi comprenderebbe solo i giuristi repubblicani) e Ulpiano (disposto a includervi anche i primi giuristi di scuola sabiniana). La presunta differenza si basa su un'interpretazione non condivisibile di Ulp. 5 *ed. D.* 2.4.4.2 e 28 *ed. D.* 17.2.52.18. Quand'an-

Lo studio di Horak, per altri versi eccellente, presenta dunque una discrepanza fra i dati raccolti e le conclusioni. Come in altri casi, si riesce forse a scorgere l'idea che ha involontariamente causato questa discrepanza, ossia l'intento di confutare la già ricordata teoria di Behrends, che individua nei *veteres* i giuristi di stampo stoico anteriori a Servio Sulpicio Rufo, con il quale sarebbe iniziata una "nuova giurisprudenza" scettica<sup>(41)</sup>. Dimostrando oltre ogni dubbio che *veteres* erano considerati anche giuristi posteriori a Servio, Horak ha senz'altro raggiunto la prova che quest'interpretazione non è confortata dalle fonti; ma si ha l'impressione che il desiderio di negare ai *veteres* un preciso «*geistiges Profil*», perciò di disgiungere l'etichetta da qualsiasi mutamento sostanziale nel metodo, lo abbia spinto oltre la meta, fino a negare – a sua volta contro le fonti – che la categoria rappresenti un insieme dai contorni cronologicamente definiti.

Il corso degli studi mostra, in definitiva, che un'indagine sui *veteres* deve innanzitutto basarsi sull'analisi di tutte le occorrenze e che tale analisi deve essere contestualizzata. Ove emerga l'esistenza di un *terminus antiquitatis*, che separi con precisione due epoche, si deve poi cercare di collegare la distinzione terminologica a fattori storici – interni o esterni alla giurisprudenza – che possano avere giustificato la frattura. Quest'ultimo è l'interrogativo di maggiore interesse per accedere alla coscienza storica dei giuristi romani; allo stesso tempo, è banco di prova per la fondatezza dell'analisi, perché attribuire ai giuristi la percezione di una cesura (espressa attraverso la categoria dei *veteres*) è tanto più affidabile in quanto risulti ragionevolmente collegabile a fattori che possono averla determinata.

4. Prima di ragionare sul significato ideologico della periodizzazione bisogna affrontare il punto di fatto, su cui non s'è ancora trovato un consenso: chi erano i *veteres*? È una banale, ma profonda verità che la nozione di "antichi" è relativa. Chi siano dipende da chi parla. Ciò non esime dal chiedersi se, in gruppi omogenei di autori, il termine sia usato con un significato

che lo fosse, si tratterebbe pur sempre di una differenza di designazione da parte di due giuristi contemporanei, dunque non potrebbe dipendere da maggiore o minore distanza cronologica.

<sup>(41)</sup> Vd. Horak 1992, p. 204 e soprattutto la conclusione dell'intero saggio a p. 236, dove sottolinea che Pomponio «weiß offenbar nichts von einem Umschwung von alter zu neuer Jurisprudenz, den man mit dem Prädikat *veteres* in irgendeine Verbindung bringen dürfte (...). Die Vorstellung einer *veteres*-Jurisprudenz mit einer bestimmten juristisch-weltanschaulichen Orientierung und mit einem zeitlichen Abschluß findet jedenfalls in der Nomenklatur der Quellen keine Stütze (...). Die *veteres* als solche haben kein geistiges Profil». Behrends 1995/2004, p. 95 n. 5, ha replicato a Horak, rimproverandogli di non avere affrontato gli aspetti sostanziali posti a base della propria teoria circa il passaggio da un tipo all'altro di giurisprudenza; sul piano dell'uso di *veteres* nelle fonti (l'unico, per la verità, che Horak si proponeva di esaminare) Behrends ritiene di aderire alle conclusioni relativistiche, secondo le quali il significato dipende dal contesto. Anche in questa difesa è difficile non vedere una relazione fra l'opzione relativa ai *veteres* e la teoria più generale alla quale è funzionale.

costante e determinato. L'analisi delle fonti deve farsi carico di una cernita cronologica e per generi letterari.

Bisogna innanzitutto tenere separato l'uso dei giuristi da quello di altri scrittori, diversi non solo per epoca, ma anche per punto di vista, come Cicerone<sup>(42)</sup> o Gellio<sup>(43)</sup>, cioè esterni alla disciplina e che ricorrendo all'aggettivo *veteres* si limitano a prendere atto della distanza temporale fra sé e i giuristi, allo stesso modo in cui ne prendono atto quando parlano di storici e poeti, di oratori, di medici o di grammatici<sup>(44)</sup>.

Per apprezzare la relatività che assume l'aggettivo in questo genere di testimonianze, basti considerare che Cicerone – che in un'occasione pone ad esempio fra gli oratori *veteres* L. Crasso e M. Antonio (*in Verr.* 2. 2.191) – è

<sup>(42)</sup> Cic. *leg.* 2.59: *veteres interpretes, Sex. Aelius L. Acilius ... dixerunt*. Si noti – altro sintomo del fatto che l'uso ciceroniano non ha a che vedere con l'impiego che ne faranno poi i giuristi – che *veteres* è impiegato qui in funzione aggettivale, mentre nei giuristi è sostantivato, il che ne sottolinea il valore categoriale.

<sup>(43)</sup> Gell. 3. 2.14: *ista autem omnia de dierum temporibus et finibus <ad> observationem disciplinamque iuris antiqui pertinentia cum in libris veterum inveniremus* si riferisce sia a Q. Mucio sia a Varrone, con significato cronologico. In Gell. 4.2.3, Celio Sabino, *cos.suff.* 69 d.C., è la fonte delle opinioni dei *iureconsulti veteres* (in senso cronologico), Servio, Trebazio, Labeone (anche Horak 1992, pp. 212-213, conclude che Gellio sta qui adoperando un suo proprio metro di valutazione). Nel contesto (§ 15), Masurio Sabino pare citato in modo distinto da questi ultimi. Analogamente, in Gell. 5.6.27 l'opinione di Sabino in tema di *ovatio* sembra porre termine a un dissenso fra *veteres scriptores*, dai quali viene distinto (così già Horak 1992, p. 214). La collocazione che Gellio assegnava a Sabino, di contemporaneo piuttosto che di antico, è confortata da Gell. 5.19.14 (su cui vd. *infra*, §§ 9-10), dove Sabino, per sua stessa voce, è distinto dai *veteris iuris auctores* e da Gell. 14.2.1, dove Gellio attesta di avere consultato i *libri iuris civilis* (insieme ad altri testi) per uno scopo pratico, cioè per prepararsi al compito di *iudex*. Altri brani, meno pertinenti: Gell. 6.15.1, dove i *veteres* citati da Labeone (sul punto mi sento di divergere da Nörr, 1978/2003, p. 1137) equivalgono a *maiores* (quale sia il rapporto cronologico con M. Giunio Bruto non risulta dalla citazione labeoniana); Gell. 7.5 (*Quod Alfenus iureconsultus in verbis veteribus interpretandis erravit*), rubrica che si riferisce a un trattato fra Romani e Cartaginesi (al § 2 Alfeno viene definito *rerum antiquarum non incuriosus*). Sui *veteres* nelle *noctes Atticae*, vd. Holford-Strevens (c.d.s.); sui giuristi, d'Alessio 2014.

<sup>(44)</sup> Raccolgo qualche esempio di alcune categorie cui è applicato l'aggettivo. Autori letterari in genere: Cic. *Arch.* 18 (*ad veterum scriptorum laudem*); Suet. *Tib.* 70.2 (*imagines publicis bibliothecis inter veteres et praecipuos auctores dedicavit*); Gell. 4.7.2 (*Plautum et Ennium multosque alios veteres*); Fronto *ad M. Caes.* 4.3.2 (con un lungo elenco nominativo, da Nevio a Laberio). Tragediografi: Quint. 10.1.97 (*tragoediae scriptores veterum Attius atque Pacuvius clarissimi*). Storici: Liv. 2.8.5 (*apud quosdam veteres auctores non invenio Lucretium consulem*); Tac. *Agr.* 10.3. Oratori: Cic. *de orat.* 3.126 (*illos veteres doctores auctoresque dicendi*); *in Verr.* 2. 2.191; Fronto *ad M. Caes.* 3.17.3 (*oratores veteres, quorum aut pauci aut praeter Catonem et Gracchum nemo tubam inflat*). Oratori e poeti: Gell. 5.21.6. Scrittori di medicina: Cels. 3.27 (*veteres auctores illud apoplēxian hoc paralusin nominaverunt*). Scrittori *de re rustica*: Colum. 2.8 (*nec ignoro quosdam veteres auctores praecepisse, ne seminarentur agri...*). Grammatici: Gell. 4.16.3 (*quidam e veteribus grammaticis ...*). Sebbene per alcune delle categorie citate esistesse un canone di *veteres*, nei pochi luoghi in cui i giuristi sono chiamati *veteres* da autori non giuristi (vd. *supra*, nn. 42-43) la prospettiva è generica e cronologica.



a sua volta annoverato gli oratori *veteres* insieme a Crasso da Quintiliano (10.5.2). È appunto in questo senso cronologico che Porfirione – nel commentare il *carmen* in cui Orazio si prende gioco di due fratelli, uno giurista, l'altro oratore, che si scambiavano lodi sperticate, il primo paragonando l'oratore a Gracco, l'altro il giurista a Mucio – spiega (*in Hor. ep.* 2.2.87): *nam apud veteres tam primus iuris consultus Mucius Scaevola extitit, quam orator Tib(erius) Gracchus*. Anche se, come vedremo, (Quinto?) Mucio Scevola<sup>(45)</sup> rientra effettivamente fra coloro che i giuristi classici chiamano qualitativamente *veteres*, Porfirione esprime una determinazione puramente cronologica, come mostra l'accostamento a un oratore, cioè all'esponente di una diversa disciplina<sup>(46)</sup>.

Un caso a parte – rispetto alle qualificazioni fin qui esaminate, che provengono dall'esterno della giurisprudenza – è rappresentato da Gell. 4.1.16: *ne illi quidem veteres iuris magistri, qui "sapientes" appellati sunt, definisse satis recte existimantur, quid sit "penus"*. Qui la parola chiave è *sapientes*, e l'angolatura è differente, perché non è Gellio a concepire l'appellativo, bensì riferisce che veniva applicato ai *veteres iuris magistri*. La prospettiva non è dunque cronologica, ma qualitativa – l'appellativo *sapientes* non lascia dubbi – e riflette concezioni accettate dagli stessi giuristi. Siccome nel contesto sono menzionati Sesto Elio, Q. Mucio Scevola il pontefice e Servio Sulpicio<sup>(47)</sup>, che rientrano tutti fra coloro che i classici considerano *veteres*, si potrebbe essere tentati di considerare *sapientes* la denominazione aulica di questo gruppo (il che ne mostrerebbe l'origine elogiativa)<sup>(48)</sup>. Tuttavia, è più probabile che Gellio, in questo passo, non faccia altro che estendere all'insieme dei *veteres iuris magistri* repubblicani l'epiteto con cui (ai loro tempi) erano stati appellati singoli giuristi, divenuto per alcuni di essi un *cognomen*<sup>(49)</sup>.

Oltre che della differenza fra interno ed esterno della disciplina, bisogna tenere conto del fattore tempo. Ad esempio, quando nel 530 d.C. l'impera-

<sup>(45)</sup> Non è dato a vedere a quale fra i vari giuristi Mucii Scaevolae si riferisca Orazio e poi Porfirione: probabilmente al pontefice, *cos.* 95, ma l'accostamento a Gracco può fare pensare anche a Publio, *cos.* 133.

<sup>(46)</sup> La forma stessa *apud veteres* è indicativa della prospettiva puramente temporale adottata dal commentatore di III secolo.

<sup>(47)</sup> Forse anche Labeone, se è sua l'opinione perduta nella lacuna al § 17. Masurio Sabino, richiamato in chiusura di capitolo e in modo distinto dagli altri, è con ogni probabilità la fonte da cui Gellio ha ricavato l'intera discussione.

<sup>(48)</sup> Quando Petr. *sat.* 137.7, a metà del I sec., cita Servio e Labeone come giuristi per antonomasia in un quadro che sottolinea tradizionalismo e anacronismo, dà la sensazione di considerarli d'una medesima epoca.

<sup>(49)</sup> Gli esempi noti di singoli giuristi sono L. Acilio (Cic. *Lael.* 6; Pomp. *l.s. ench. D.* 1.2.2.38) e Sempronio Sofo (D. 1.2.2.37); vd. anche Cic. *Lael.* 18: *C. Fabricium, M'. Curium, Ti. Coruncanium (...) sapientes nostri maiores iudicabant*.



tore Giustiniano conferisce ai compilatori il mandato di *antiquorum prudentium libros ad ius Romanum pertinentes et legere et elimare* sta riferendosi complessivamente ai giuristi classici, i cui libri erano a disposizione di Triboniano<sup>(50)</sup>. *Veteres iuris conditores* è il gruppo in cui l'imperatore include Ulpiano (CI. 1.14.12.1 del 529, che allude al passo che sarà D. 1.4.1 pr.); l'insieme del diritto raccolto nel Digesto è chiamato *vetus ius* (CI. 1.17.1.7, a. 530). Insomma, senza sfumatura di significato o distinzione d'epoca, per Giustiniano tutti i giuristi raccolti nel Digesto erano *veteres* (*ex ... veterum libris haec consummatio ordinata est; c. Tanta*, 20). Lo esprime imperiosamente in CI. 6.29.3 pr. (a. 530), a proposito di una controversia fra Sabiniani e Proculiani: *quod certatum est apud veteres, nos decidimus*<sup>(51)</sup>.

Ma quegli stessi giuristi classici che Giustiniano chiama *veteres* avevano usato a loro volta la stessa parola, per forza di cose in altro significato. È dentro questo perimetro che bisogna concentrare l'attenzione, applicando peraltro anche qui le opportune distinzioni, cioè tenendo conto del contesto in cui i giuristi ricorrono al termine<sup>(52)</sup>.

Si deve così escludere dal novero delle testimonianze pertinenti alla storia della giurisprudenza una serie di testi nei quali i *veteres* di cui si parla non sono *iuris periti* (o non sono soltanto *iuris periti*). Li passiamo in rassegna:

a) In molti luoghi del Digesto e di Gaio *veteres* ricorre in modo generico, come equivalente di *maiores*, con riferimento ai Romani antichi in generale<sup>(53)</sup>. È così che intende la parola Ulpiano (*l.s. de spons. D. 23.1.2*)

<sup>(50)</sup> C. *Deo auctore*, 4. Dirksen 1825, pp. 180-185, distingue opportunamente gli imperatori fino a Diocleziano (che mantengono la prospettiva dei giuristi) dagli imperatori che iniziano con Costantino, per i quali tutti i giuristi rientrano fra i *veteres*. Per l'uso precostantiniano, vd. in particolare Alex. CI. 5.16.6.1: *nec est ignotum, quod, cum probari non possit, unde uxor matrimonii tempore honeste quaesierit, de mariti bonis eam habuisse veteres iuris auctores merito credidissent*, in parallelo a Pomp. 5 *ad Q. Muc. D. 24.1.51*, da cui risulta che fra i *veteres* v'era Quinto Mucio: *Quintus Mucius ait, cum in controversiam venit, unde ad mulierem quid pervenerit, et verius et honestius est quod non demonstratur unde habeat existimari a viro aut qui in potestate eius esset ad eam pervenisse* (sui testi vd. Lamberti 2014).

<sup>(51)</sup> I maestri d'età giustiniana potevano definire a buon diritto i loro predecessori di V secolo οἱ παλαιότεροι διδάσκαλοι (sch. Bas. 21.3.4, p. 1316.11 Sch.). D'altra parte, sempre Taleo, dicendo οἱ παλαιοί (sch. Bas. 13.2.45, p. 670.17 Sch.), traduce *veteres* usato da Giustiniano in CI. 4.34.12 con riguardo ai giuristi classici.

<sup>(52)</sup> Anche sotto questo riguardo è esemplare per metodo Dirksen 1825, pp. 179-180; l'esigenza è stata opportunamente ribadita, di recente, da Serrano-Vicente 2005.

<sup>(53)</sup> Già Dirksen 1825, p. 160: «*Veteres* in der vulgären Bedeutung von *Maiores*». *Maiores* ricorre in Marcell. 5 *dig. D. 11.7.35*; con riferimento al divieto di donazione fra coniugi in Pomp. 14 *ad Sab. D. 24.1.31.7* e Caracall. *apud Ulp. 32 ad Sab. D. 24.1.3 pr.*; Call. 1 *cogn. D. 50.6.6: semper in civitate nostra senectus venerabilis fuit: namque maiores nostri paene eundem honorem senibus, quem magistratibus tribuebant*; Call. 6 *cogn. D. 48.19.28.16*. Questa categoria di testi è volontariamente omessa dal catalogo di Bremer II.2, 1901, p. 506, che tuttavia include

quando ricorda la prassi antica di promettersi reciprocamente il matrimonio fra fidanzati: *sponsalia autem dicta sunt a spondendo: nam moris fuit veteribus stipulari et spondere sibi uxores futuras*. Qui *veteres* equivale appunto a *maiores*<sup>(54)</sup>. A una generica determinazione storica, che allude alla dittatura d'epoca repubblicana, si riporta *Arcad. Char. l.s. off. p.p. D. 1.11.1 pr.: (...)* *cum apud veteres dictatoribus ad tempus summa potestas crederetur*. Alla tradizionale disciplina militare fa rinvio *Macer 2 re mil. D. 49.16.13.4: eum, qui centurioni castigare se volenti restiterit, veteres notaverunt*<sup>(55)</sup>. A un periodo non meglio specificato, ma sicuramente anteriore ad Augusto si riferisce (con una variante lessicale comparativa che serve a modulare distanze diverse nel passato) *Paul. l.s. off. p. vigil. D. 1.15.1 pr.: apud vetustiores incendiis arcendis triumviri praeerant (...)* *deinde divus Augustus maluit per se huic rei consuli*<sup>(56)</sup>.

b) *Veteres* in questo significato esteso all'intera comunità talora rimanda, invece che a fenomeni socio-istituzionali come quelli fin qui evocati, a usi linguistici arcaici, alla *vetus lingua*. È con questo intento che Ateio Capitone si esprime sull'etimologia di *annus*, riferito da *Macrobio (1.14.5): Ateius Capito annum a circuitu temporis putat dictum, quia veteres "an" pro "circum" ponere solebant, ut Cato in Originibus: "arator an terminum" id est "circum terminum", et ambire dicitur pro circumire*<sup>(57)</sup>. Si noti che, secondo le buone consuetudini dei grammatici (di cui qui adotta scopi e tecniche), *Capitone* sostanzia la sua esplorazione del lessico antico con un documento che attesta l'uso, in questo caso le *origines* di *Catone* (opera che per *Capitone* rappresenta dunque i *veteres*).

Più spesso il documento degli usi linguistici dei *veteres* (intesi come antichi Romani) sono le XII Tavole. Si tratta di applicazioni da parte dei

alcune testimonianze (dubitativamente) attribuibili a opere di antiquari, più che di giuristi (*Censorin. 3.2; Macrob. 1.16.19*).

<sup>(54)</sup> Ovviamente, la notizia può essere stata tratta da un'opera giuridica; ciò non toglie che nel contesto *Ulpiano* riporti un'usanza sociale (il valore è del tutto analogo a *Gell. 4.4.2: quod Servius Sulpicius in libro, qui est de dotibus, scripserit de iure atque more veterum sponsaliorum*). Analogamente *Paul. l. s. de iure codicill. D. 35.1.38: apud veteres legata talia fuere: "quantum ei per epistulam scribsero"; "quantum ex illa actione detraxero, heres dato"*. Ampia descrizione di un costume sociale (l'uso dell'anello) è dovuta a *Capitone (Macr. 7.13.12): veteres, inquit, non ornatus, sed signandi causa anulum se cum circumferebant* (viene probabilmente dal *de pontificio iure*: *Strzelecki 1967, p. 10, fr. 12*).

<sup>(55)</sup> Cf. *Jung 1982, p. 992*, secondo cui «Der Verweis der veteres hatte zur Zeit Macers aber nun noch historische Bedeutung. Macer demonstriert wieder die Tradition des Militärrechts».

<sup>(56)</sup> Incerto è a chi si riferisca *Ulp. l. s. de off. quaest. D. 1.13.1 pr. (crebrior apud veteres opinio est Tullum Hostilium primum in rem publicam induxisse quaestores)*, forse a giuristi (o antiquari: nel passo è citato *Giunio Congo Graccano*) oppure a storici e in generale ai Romani dell'età repubblicana.

<sup>(57)</sup> L'intera citazione è attribuita al *de pontificio iure* da *Strzelecki 1967, p. 11, fr. 15*.

giuristi di quell’uso metonimico, anzi antonomastico del codice decemvirale (in forma di *proposepa*), che è stato già messo in luce nei testi letterari<sup>(58)</sup>.

Così, per spiegare che le congiunzioni possono essere a volte disgiuntive a volte copulative, Paolo esemplifica la lingua dei *veteres* con due veretti decemvirali ben noti (59 *ed.* D. 50.16.53 pr.): *cum dicitur apud veteres “adgnatorum gentiliumque”, pro separatione accipitur. At cum dicitur “super pecuniae tutelaeve suae”, tutor separatim sine pecunia dari non potest.* Su questi stessi problemi s’era esercitato in modo analogo Fest., p. 158 L.: “*nec*” *coniunctionem grammatici fere dicunt esse disiunctivam (ut “nec legit nec scribit”)*, *cum si diligentius inspiciatur intellegi possit, eam positam esse ab antiquis pro “non”, ut et in XII est: “ast ei custos nec escit”*; *item: “si adorat furto, quod nec manifestum est”*. Si noterà, distintivamente rispetto ai grammatici, che il giurista corrobora l’autorità linguistica fornita dall’antichità con l’argomento tratto dall’interpretazione consolidata (*accipitur*) o dalla logica interna dell’istituto (*tutor separatim sine pecunia dari non potest*)<sup>(59)</sup>.

A volte, procedendo in verso opposto, i giuristi (come pure i grammatici) si trasformano in *vocum antiquarum enarratores*, consapevoli della distanza che corre fra il lessico di taluni atti normativi (in *primis* proprio le XII Tavole) e la lingua attuale, conformemente a un *dictum* gelliano: *nam longa aetas verba atque mores veteres obliteravit, quibus verbis moribusque sententia legum comprehensa est* (Gell. 20.1.4). È un atteggiamento che già Varrone attribuiva specificamente ai giuristi esegeti di testi antichi, quando elevava P. Mucio Scevola e Marco Giunio Bruto a campioni dello sforzo – a volte inevitabilmente destinato all’insuccesso – di recuperare il significato di parole oscurate dalla *vetustas*<sup>(60)</sup>. È l’operazione esemplificata da Gaio (2 *ad l. XII tab.* D. 50.16.234): *quos nos hostes appellamus, eos veteres «perduelles» appellabant, per eam adiectionem indicantes cum quibus bellum esset*<sup>(61)</sup>. Anche in questo caso ovviamente *veteres* non sono i giuristi, ma i parlanti in generale.

<sup>(58)</sup> Per gli esempi poetici, fondamentale Romano 2005, pp. 471-473.

<sup>(59)</sup> Su Pomp. 7 *ex Plaut.* D. 40.7.21 pr., che adotta procedimenti analoghi, vd. *infra*, n. 67. Può capitare che una discussione nata in ambito giurisprudenziale venga recepita dai grammatici: è il caso del valore cronologico della forma verbale composta *subruptum erit* nella *lex Atinia*, questione sollevata da P. Mucio Scevola, M. Giunio Bruto e Manio Manilio e ripresa in età ciceroniana da Publio Nigidio Figulo (Gell. 17.7.1): *P. Nigidius, civitatis romanae doctissimus, super dubitatione hac eorum scripsit in tertio vicesimo gramaticorum commentariorum.*

<sup>(60)</sup> Varr. *l.l.* 5.5: *illa quae iam maioribus nostris ademit oblivio, fugitiva secuta sedulitas Muci et Bruti retrahere nequit*, su cui vd. Romano 2005, p. 454.

<sup>(61)</sup> La *vox legis* esplicita è qui *hostes*, nel senso di “stranieri”, illustrata tramite il confronto con *perduelles*.

In realtà, fra l'operazione del primo tipo (che cerca nelle XII Tavole l'*auctoritas* di significati consolidati per interpretare testi più recenti) e quella di verso apparentemente opposto (in cui le XII Tavole sono oggetto di interpretazione, che mira a superare l'*obscuritas* lessicale fatta calare dalla *longa aetas*) non c'è molta distanza. Si tratta degli esiti quasi circolari di un'erudizione di lunga data, che aveva attribuito usi linguistici ai *maiores* a partire proprio dalle XII Tavole, come testimonia Cicerone proprio per il campo semantico di *hostis* di cui si occupava Gaio (*off.* 1.37): *hostis enim apud maiores nostros is dicebatur, quem nunc peregrinum dicimus. Indicant duodecim tabulae eqs*<sup>(62)</sup>. In definitiva, anche per i giuristi, come per Cicerone (*de orat.* 1.193) e poi per Gellio, le XII Tavole costituivano un fondo lessicale (e sintattico) arcaico, grazie al quale si aveva accesso alla *verborum vetustas prisca* (e che aveva bisogno di essere a sua volta spiegata).

c) Un impiego connesso a quelli fin qui esaminati, ma maggiormente focalizzato sui contenuti del diritto, si ha quando i *veteres* sono invocati non per le consuetudini linguistiche, i *verba*, bensì per i *mores* (per riprendere la distinzione proposta da Gellio)<sup>(63)</sup>. Anche in questo caso, i *veteres* non sono i giuristi, ma i Romani antichi in genere, e altrettanto spesso le loro vedute sono ricavate metonimicamente dalle XII Tavole. È esemplare in questo senso ancora Gaio, questa volta nelle *institutiones* (che per la loro destinazione didattica gli consentono e impongono di evocare il passato con maggiore scioltezza per dare vivacità all'esposizione)<sup>(64)</sup>, quando spiega che i *veteres* avevano voluto che le donne fossero per tutta la vita sottoposte a tutela, in quanto incapaci di badare ai loro interessi economici, fatta eccezione, in segno di rispetto, per le Vestali: un regime – ricorda il giurista – stabilito già dalle XII Tavole (Gai 1.144-145)<sup>(65)</sup>. Il richiamo ai *veteres* oscilla qui appunto fra una generica invocazione di valori ancestrali, di atteggiamenti riferibili ai Romani antichi in genere e la più precisa allusione normativa che chiude il brano: i *veteres* come prosopopea della legge decemvirale (ef-

<sup>(62)</sup> Cf. Varro *l.l.* 7.49; Serv. *in Aen.* 4.424.

<sup>(63)</sup> Gell. 20.1.4, riportato *supra*, in questo §.

<sup>(64)</sup> Vd. l'acuto studio di Biscardi 1966, pp. 18-21. Non tutti i sintomi della specificità gaiana nell'uso di *veteres* individuati dall'insigne studioso sono tuttavia ugualmente persuasivi e di fatto le analogie prevalgono sulle differenze: a) non solo Gaio - come sostiene Biscardi - ma anche gli altri giuristi evitano di usare il termine *antiqui*; lo stesso vale per l'inclusione fra i *veteres* dei giuristi tardo-repubblicani, compresi Q. Mucio, Servio e Labeone, che non è una peculiarità gaiana; b) che in Gai 1.145 (vd. n. succ.) e 2.55 *veteres* stia per giurisprudenza pontificale presuppone un intento analitico che nel contesto non emerge, tanto più che si tratta dell'evocazione di valori diffusi (a differenza di Gai 4.30, dove il riferimento agli interpreti è reso esplicito dal contesto e dall'aggiunta *qui tunc iura condiderunt*).

<sup>(65)</sup> Gai 1.144: *veteres (...) voluerunt feminas, etiamsi perfectae aetatis sint, propter animi levitatem in tutela esse. 145. loquimur autem exceptis virginibus Vestalibus, quas etiam veteres in honorem sacerdotii liberas esse voluerunt: itaque etiam lege XII tabularum cautum est.*

ficace soprattutto in contesti, come quello relativo alla tutela muliebre, nei quali s'intendeva mostrare la distanza di valore e persino antropologica tra il presente e il passato)<sup>(66)</sup>.

L'esigenza narrativa spinge altre volte Gaio a usare *veteres* non come riferimento metonimico alle XII Tavole, ma come un termine generico (che evoca i giuristi-pontefici, ma anche il pubblico contemporaneo), la cui collocazione cronologica dipende però, in ultima istanza, ancora dalle XII Tavole o da una legislazione arcaica, che tende a fare corpo con esse senza sensibili distinzioni<sup>(67)</sup>. È il caso di Gai 4.11: *actiones, quas in usu veteres habuerunt, legis actiones appellabantur (...), quod legibus proditae erant, quippe tunc edicta praetoris, quibus conplures actiones introductae sunt, nondum in usu habebantur*, un passo in cui Gaio riesce a fare coesistere con *nonchalance* molti piani temporali (il tempo dell'introduzione delle *legis actiones*; il momento in cui comparvero gli *edicta*; il periodo dei *veteres*, in cui furono in uso le *legis actiones*)<sup>(68)</sup>.

Proprio l'editto del pretore, la cui comparsa è per Gaio il simbolo della fine dei tempi arcaici, per un giurista suo contemporaneo, Venuleio Saturnino, può essere invece ascritto all'orizzonte temporale dei *veteres*, quando serva come espediente argomentativo. Quest'allontanamento lo aiuta infatti a criticare la ridondante formulazione dell'*interdictum* a tutela di chi volesse ripristinare il passaggio sul fondo altrui di cui si fosse servito nell'anno precedente (i *veteres* avevano infatti esplicitamente previsto la tutela di chi portasse materiali utili al rifacimento): *veteres nominatim adiciebant, ut ea quoque, quae ad refectionem utilia essent, adportanti vis non fieret: quod supervacuum est, quoniam qui adportari non patitur ea, sine quibus refici iter non possit, vim facere videtur, quo minus reficiatur* (1 *interd.* D.

<sup>(66)</sup> Valore positivo hanno i *mores* incarnati dai *veteres* in Gai 2.55, anche se è meno evidente il riferimento alle XII Tavole: *quare autem omnino tam improba possessio et usucapio concessa sit, illa ratio est, quod voluerunt veteres maturius hereditates adiri, ut essent, qui sacra facerent, quorum illis temporibus summa observatio fuit, ut et creditores haberent, a quo suum consequerentur*. Nel testo, *veteres* ha un significato cronologico, analogo a *illis temporibus*.

<sup>(67)</sup> Accezione analoga in Pomp. 7 *ex Plaut.* D. 40.7.21 pr.: *Labeo libro posteriorum ita refert (...) quod ita scriptum est “videbitur”, pro hoc accipi debet “videri poterit”: sic et verba legis duodecim tabularum veteres interpretati sunt “si aqua pluvia nocet”, id est “si nocere poterit”*. Come in Paul. 59 *ed.* D. 50.16.53 pr. (esaminato *supra*), le XII Tavole sono qui richiamate per testimoniare usi linguistici utili a chiarire testi più recenti. Pomponio, tuttavia, non si riporta direttamente al testo decemvirale, ma al modo in cui era stato inteso dai *veteres* (in modo di sicuro unanime, altrimenti non si sarebbe prestato a fungere da *exemplum*). Che quest'interpretazione fosse da tempo consolidata, forse già nei *tripertita* di Sesto Elio, è ancor più probabile se l'autore del brano era Labeone (come ritiene Lenel, *Pal.* I, p. 536, fr. 240; lo attribuiscono invece a Pomponio Nörr 1974/2003, p. 1071 e Sitzia 1999, p. 42 n. 53). È al limite fra questo uso e quello riferito ai giuristi Gai 1.165 (vd. *infra*, § 5).

<sup>(68)</sup> In senso proprio, quest'ultimo si estende oltre il momento in cui iniziano gli *edicta*.

43.19.4). Venuleio usa la critica alla formulazione antica come mezzo per sottolineare la distanza rispetto all'interpretazione attuale (forse addirittura recepita nel testo dell'editto che Giuliano aveva da poco definitivamente sistemato). Chi siano i *veteres* non è specificato da Venuleio, forse i pretori di un indeterminato passato. Ad ogni modo, come negli altri passi finora esaminati, *veteres* serve per dare un tocco di profondità storica, a evocare i tempi andati di Roma, la sua lingua, i suoi valori, le sue istituzioni, non a qualificare i *iuris periti*<sup>(69)</sup>.

Anche per Ulpiano l'editto poteva essere il testimone di un'epoca lontana, il cui testo doveva essere sottoposto a un'interpretazione non diversa da quella delle XII Tavole. La presenza nell'editto dell'attributo *malus* accanto a *dolus* dipendeva dal fatto che i *veteres* usavano la parola *dolus* anche con valore positivo (come solerzia), osservazione che dava al giurista severiano lo spunto per una precisazione sulla nozione di dolo punita dal pretore (Ulp. 11 *ed. D.* 4.3.1.3): *non fuit autem contentus praetor "dolum" dicere, sed adiecit "malum", quoniam veteres dolum etiam bonum dicebant et pro solertia hoc nomen accipiebant, maxime si adversus hostem latronemve quis machinetur*. Come s'è visto a proposito delle XII Tavole, l'atteggiamento di Ulpiano è assimilabile, seppur in forma semplificata (e con un preciso intento pragmatico, non solo erudito), a quello di un *grammaticus* alle prese con un testo vetusto di cui fosse necessario spiegare il lessico: atteggiamento che ai giuristi era certamente familiare (perché faceva parte della loro educazione scolastica e del loro repertorio esegetico)<sup>(70)</sup>.

Il confronto con il commento di Donato a un verso di Terenzio in cui ricorre la stessa aggettivazione di *dolus* permette di apprezzare la similitudine (e le differenze) di metodo<sup>(71)</sup>. È significativo che il commentatore di IV secolo, nella sua più sviluppata analisi, attribuisca la locuzione *dolus malus* alle XII Tavole, fedele alla opportunità di fornire riscontri documentabili

<sup>(69)</sup> Vd. anche Ulp. 24 *ed. D.* 11.6.1 pr.: *adversus mensorem agrorum praetor in factum actionem proposuit ... Ideo autem hanc actionem proposuit, quia non crediderunt veteres inter talem personam locationem et conductionem esse, sed magis operam beneficii loco praeberi*; il riferimento è al pensiero dei giuristi, ma *veteres* pare comunque un'espressione generica che include (tautologicamente) anche i pretori cui risale il testo da spiegare. A maggior ragione lo si deve dire di Ulp. 25 *ed. D.* 11.7.16: *in eum, ad quem dotis nomine quid pervenerit, dat praetor funerariam actionem: aequissimum enim visum est veteribus mulieres quasi de patrimoniis suis ita de dotibus funerari et eum, qui morte mulieris dotem lucratur, in funus conferre debere*. Vd. anche (ma il referente è incerto) Gai *ed. praet. tit. de publicanis D.* 19.1.19: *veteres in emptione venditioneque appellationibus promiscue utebantur*. Discussione articolata in Dirksen 1825, p. 173 n. 31, ove anche altri testi pertinenti all'editto, nei quali non compare tuttavia il richiamo ai *veteres*.

<sup>(70)</sup> Vd. Varr. *l.L.* 5.5 (*supra*, n. 60). L'amfibolia di *dolus* era d'altra parte cosa nota, afferma Gell. 12.19.1.

<sup>(71)</sup> Donat. *ad Ter. Eun.* 514-15: testo riportato *supra*, n. 6.



alla sua analisi erudita; per Ulpiano, con minori pretese filologiche, era sufficiente attribuire l'uso linguistico genericamente ai *veteres*<sup>(72)</sup>. Quando il giurista afferma *Non fuit autem contentus praetor “dolum” dicere*, si potrebbe anzi svolgere il suo pensiero ripetendo le parole pronunciate ad altro proposito da Gellio (10.24.4): *neque praetor solum, sed pleraque omnis vestustas sic locuta est*.

d) Una seconda cautela metodologica – dopo quella di escludere i passi dove *veteres* sta per *maiores*, invocati per gli usi linguistici o i costumi e i contenuti normativi - riguarda la necessità di approfondire i contesti letterari. Quest'esigenza è ben mostrata da un passo del *de officio proconsulis* di Ulpiano (l. 7, in *Coll.* 15.2)<sup>(73)</sup>:

[1] *Praeterea interdictum est mathematicorum callida inopstura et obstinata persuasione. Nec hodie primum interdici eis placuit, sed vetus haec prohibitio est. Denique exstat senatus consultum Pomponio et Rufo consulibus factum, quo cavetur, ut mathematicis, Chaldaeis, <h>ariolis et ceteris, qui similem incertum fecerint, aqua et igni interdicator omniaque bona eorum publicentur; et si externarum gentium quis[i] id fecerit, ut in eum animadvertatur. [2] Sed fuit quaestio, utrum scientia huiusmodi hominum puniatur an exercitio et professio. <Et> quidem apud veteres dicebatur professionem eorum, non notitiam esse prohibitam, postea variatum. Nec dissimulandum est nonnumquam inrepsisse in usum, ut etiam profiterentur et publice se praeberent. Quod quidem magis per contumaciam et temeritatem eorum factum est, qui ausi erant vel consulere vel exercere, quam quod fuerat permissum. [3] Saepissime denique interdictum est fere ab omnibus principibus, ne quis omnino huiusmodi ineptiis se immisceret, et varie puniti sunt ii qui id exercuerint, pro mensura scilicet consultationis. Nam qui de principis salute, capite puniti sunt vel qua alia poena grauiore adfecti; enimvero si qui de sua suorumque, levius.*

Ulpiano ricorre qui a *veteres* in un significato speciale, che è determinato dal contesto, il cui piano di scorrimento non è la storia della giurisprudenza, ma le misure contro la divinazione, che determinano anche la cronologia del racconto. Il momento iniziale è fissato dalla *vetus prohibitio*, cioè il *senatus consultum* del 16 o 17 d.C. che vietava l'attività profetica a

<sup>(72)</sup> Esempi analoghi: Paul. 53 ed. D. 50.16.39: “*subsignatum*” dicitur, quod ab aliquo subscriptum est: nam veteres subsignationis verbo pro adscriptione uti solebant; Ulp. 1 ed. aed. cur. D. 21.1.23.2: *excipitur etiam ille, qui capitalem fraudem admisit. Capitalem fraudem admittere est tale aliquid delinquere, propter quod capite puniendus sit: veteres enim fraudem pro poena ponere solebant*. Non è riferito all'editto, ma ha funzione esplicativa per via paretimologica (con rimando a presunti significati arcaici) Paul. *Sent.* 5.7.1: *obligationum firmandarum gratia stipulationes inductae sunt (...) stipulum enim veteres firmum appellaverunt*.

<sup>(73)</sup> Propongo il testo nell'edizione che sto curando insieme a Mario De Nonno. Per la bibl. sul passo e sul problema, vd. Nogrady 2006, 187-195.



*mathematici, Chaldaei, harioli* e simili<sup>(74)</sup>; il momento finale è determinato dal deittico *hodie*. All'interno di queste coordinate Ulpiano colloca una *quaestio* (se il divieto colpisse solo l'esercizio in pubblico oppure più radicalmente la stessa cognizione di queste arti) e ne illustra l'andamento, scandito da due fasi: *apud veteres dicebatur professionem eorum, non notitiam esse prohibitam, postea variatum*. Le due fasi sono ovviamente correlate ai poli cronologici del racconto. Dicendo *veteres*, Ulpiano si riferisce all'età del *senatus consultum*, per il quale aveva usato lo stesso aggettivo, *vetus*. L'avverbio *postea* denota un successivo periodo di indirizzi interpretativi mutevoli<sup>(75)</sup>, indefinito nel suo preciso inizio e cessato prima dell'*hodie*, il presente di Ulpiano, in cui la questione è ormai chiusa (il perfetto *fuit* aveva subito lasciato prevedere il decorso). Ora è vietato l'esercizio delle arti divinatorie<sup>(76)</sup>. La soluzione, coerente con quella invalsa *apud veteres*, a Ulpiano sembra non piacere del tutto (il disprezzo che prova per queste pratiche non potrebbe essere più evidente). Proprio la costruzione del brano gli permette tuttavia di presentarla come moderata, un giusto mezzo, dato che fra gli estremi del suo racconto ha collocato strategicamente l'accenno ad alcuni momenti, non meglio identificati (*nonnumquam*), nei quali si era assistito a una tolleranza di fatto addirittura della pubblica professione.

Oltre che per le coordinate cronologiche, il passo è singolare sotto il profilo lessicale. Se la formula *fuit quaestio* evoca di solito un dibattito giurisprudenziale, è insolita la frase *apud veteres dicebatur*, con cui non è nemmeno sicuro che Ulpiano si riferisca ai giuristi<sup>(77)</sup>. Trattandosi di un senatoconsulto che introduceva sanzioni, è probabile che il dibattito abbia

<sup>(74)</sup> Citato anche da Tac. *ann.* 2.32.3; Suet. *Tib.* 36; C. Dio 57.15.8; Cassiodor. *chron.* 1228.

<sup>(75)</sup> *Variatum est* indica il susseguirsi di opinioni o regole, che possono essere giurisprudenziali (come in *fr. Vat.* 49; Paul. *Sent.* 3.1) oppure imperiali (come in Paul. *Sent.* 4.6.3: *testamentum lex statim post mortem testatoris aperiri voluit. Et ideo, quamvis sit rescriptis variatum, tamen a praesentibus intra triduum vel quinque dies aperiendae sunt tabulae*).

<sup>(76)</sup> Nel testo, se si accentua la distinzione fra la prima e la seconda parte (*sed fuit quaestio / saepissimae denique*) coesistono due linee di svolgimento, quella relativa all'*interpretatio* del *senatus consultum* (cui si riferisce la sequenza *apud veteres / postea / nonnumquam*) e quella rappresentato dalle norme, che alla *vetus prohibitio* fa seguire una serie di provvedimenti imperiali, emanati in momenti non meglio precisati, ma frequenti (*saepissime*). Benché riferite l'una all'interpretazione del *SCum* del 17, l'altra a provvedimenti imperiali, entrambe le linee pervengono idealmente fino al presente (*hodie*) e convergono nel medesimo risultato, la proibizione dell'esercizio della divinazione. La distinzione fra le due linee tende a scomparire se, com'è probabile, Ulpiano si riferisce all'interpretazione/applicazione non solo dei giuristi, ma anche contenuta in norme imperiali (compresi eventuali *decreta*) susseguites nel tempo con indirizzi diversi.

<sup>(77)</sup> Il passo più vicino è Paul. 59 *ed. D.* 50.16.53 pr. (*cum dicitur apud veteres 'adgnatorum gentiliumque'*), che si riferisce alle XII Tavole (vd. *supra*). Un'espressione come Paul. 3 *ad Nerat.* D. 45.1.140.1 (*apud veteres varium fuit*) è tuttavia sicuramente riferibile a divergenze fra giuristi. Non condivisibile Nogrady 2006, p. 192, che rimanda semplicemente al valore consueto di *veteres* come "frühere Juristen".

avuto (anche) altri protagonisti; nella narrazione si parla infatti di *usus* (cioè di prassi) e si usa il verbo *permissum*, che fa pensare a interventi autoritativi del senato stesso o dei *principes*, che sono del resto evocati a chiusura del breve *excursus* (*Saepissime denique interdictum est fere ab omnibus principibus...*)<sup>(78)</sup>.

Come che sia, per coordinate temporali e per materia, il riferimento ai *veteres* in questo brano del *de officio proconsulis*, ricollocato nel contesto, rivela un valore irriducibile a quello pertinente alla storia interna della giurisprudenza.

5. La cernita per genere, autori, epoca e contesti fin qui svolta conduce a isolare un insieme di passi in cui i giuristi classici si riferiscono effettivamente ad altri giuristi definendoli *veteres*. L'insieme, costituito da 48 testi, si divide in due gruppi. Il più ampio è costituito da 37 testi che citano i *veteres* collettivamente, senza fare nomi; dunque non è possibile stabilire quali giuristi siano evocati (se non che, ovviamente, sono giuristi anteriori a colui che parla). Di numero più limitato (11), ma preziose, sono le occorrenze in cui i *veteres* sono contrapposti nominativamente ad altri giuristi non considerati tali, consentendo così di discernere i confini fra le due cerchie.

Il più antico giurista che risulti avere fatto uso di questa locuzione in senso collettivo è Nerazio Prisco (*cos. suff.* 97)<sup>(79)</sup>, le cui parole sono riferite e commentate da Paolo (3 *ad Nerat.* D. 45.1.140.1): *de hac stipulatione: 'annua bima trima die id argentum quaque die dari?' apud veteres varium fuit. Paulus: sed verius et hic tres esse trium summarum stipulationes.* Nerazio registra che fra i *veteres* vi era stato un dissenso d'opinione - dunque si tratta di *iuris periti* - sulla questione se individuare una sola o tre promesse quando si era stipulata la prestazione di una quantità determinata d'argento in tre diversi anni. Paolo, che scrive circa un secolo più tardi, chiude la discussione affermando che si tratta di tre stipulazioni distinte (è un'applicazione estensiva del principio *tot stipulationes, quot res*). Il passo di Nerazio, e il relativo commento di Paolo, mostrano che, anche quando un'opinione era attribuita genericamente ai *veteres*, vi era nei giuristi che la discutevano una precisa conoscenza del dissenso e, si deve credere, delle relative motivazioni<sup>(80)</sup>.

L'elenco che segue riporta numerose altre citazioni dello stesso tipo, cioè collettive, in ordine cronologico per giurista, le più recenti delle quali

<sup>(78)</sup> Vd. in modo analogo *quamvis sit rescriptis variatum* in Paul. *Sent.* 4.6.3, cit. *supra*, n. 75.

<sup>(79)</sup> Dati biografici in Liebs 2010, pp. 31-32.

<sup>(80)</sup> Nel caso di Paul. 3 *ad Nerat.* D. 45.1.140.1, la conoscenza dei modi e dei protagonisti della controversia è da attribuire a Nerazio; il suo resoconto, pur sintetico, trasmette a Paolo un'alternativa già chiara fra le due soluzioni possibili.

ricorrono in Marciano e in Modestino – anzi nel quesito rivolto a quest’ultima da un cliente – a metà del III secolo<sup>(81)</sup>.

- Iulianus, 86 *dig. D.* 9.2.51.1: *idque est consequens auctoritati veterum qui, cum a pluribus idem servus ita vulneratus esset, ut non appareret cuius ictu perisset, omnes lege Aquilia teneri iudicaverunt*<sup>(82)</sup>;
- Marcellus, 17 *dig. D.* 7.1.71: *si in area, cuius usus fructus alienus esset, quis aedificasset, intra tempus quo usus fructus perit superficie sublata restitui usum fructum veteres responderunt; apud Iul. 21 dig. D.* 26.8.12: *Marcellus notat: nam quodcumque ad omnes dominos non potest pertinere, id pro solido ad eum, cui adquiri potest, pertinere veteres comprobaverunt; 17 dig. D.* 41.2.19.1: *scriptum est apud veteres neminem sibi causam possessionis posse mutare;*
- Gaius, *inst.* 1.165: *eo enim ipso quo hereditates libertorum libertarumque, si intestati decessissent, iusserat lex ad patronos liberosque eorum pertinere, crediderunt veteres voluisse legem etiam tutelae ad eos pertinere*<sup>(83)</sup>; 1 *de test. ad ed. praet. urb. D.* 28.5.32 *pr.: satis constanter veteres decreverunt testamentorum iura ipsa per se firma esse oportere, non ex alieno arbitrio pendere*<sup>(84)</sup>; *inst.* 3.180: *apud veteres scriptum est ante litem contestatam dare debitorem oportere, post litem contestatam condemnari oportere, post condemnationem iudicatum facere oportere; inst.* 3.189: *utrum autem servus efficeretur ex addictione an adiudicati loco constitueretur, veteres quaerebant; inst.* 3.196: *si quis utendam rem acceperit eamque in alium usum transtulerit, furti obligatur; (...) quod veteres scripserunt de eo, qui (scil.: equum) in aciem perduxisset; inst.* 3.202: *interdum furti tenetur, cum ipse furtum non fecerit, qualis est, cuius ope consilio furtum factum est. (...) et hoc veteres scripserunt de eo, qui panno rubro fugavit armentum*<sup>(85)</sup>; 2 *rer. cottid. sive aur. D.*

<sup>(81)</sup> Marcian. 5 *reg. D.* 15.1.40.1; Mod. 5 *resp. D.* 19.1.39: lo stesso interrogante definisce più avanti i medesimi giuristi *iuris auctores*. Se questa qualificazione dovesse attribuirsi agli esponenti delle due scuole o ai giuristi muniti di *ius respondendi* (entrambe le accezioni sono difese da Dirksen 1825, pp. 173-177, che pure riconosce che gli usi non sono costanti), dovremmo ritenere che il cliente di Modestino impieghi *veteres* in senso solo cronologico: un giurista, ad esempio, come Proculo (che Ulpiano definisce *sane non levis iuris auctor*: 11 *ad leg. Iul. et Pap. D.* 37.14.17) distava da lui quasi due secoli.

<sup>(82)</sup> Qui e in seguito mi limito a riportare la porzione del testo significativa. Il segno (...) segnala solo le omissioni interne alla porzione citata.

<sup>(83)</sup> Vd. *supra*, n. 67.

<sup>(84)</sup> È incerto se l’espressione *decreverunt* si riferisca a pareri di giuristi oppure a provvedimenti giudiziari o normativi (vd. anche *indicaverunt* in Iul. 86 *dig. D.* 9.2.51.1).

<sup>(85)</sup> Su questo testo, in connessione con Ulp. 37 *ed. D.* 47.2.50.4, dove è richiamata l’opinione di Labeone che concede l’*actio in factum* nell’ipotesi speciale *si non furti faciendi causa hoc fecit*, vd. Horak 1992, pp. 209-210: a suo avviso, giustamente, Labeone rientra fra i *veteres* (*contra* Dirksen 1825, pp. 170-171).

- 41.3.38: *abolita est enim quorundam veterum sententia existimantium etiam fundi locive furtum fieri*<sup>(86)</sup>;
- Papinianus, 6 *resp.* D. 28.5.79.1: *quod veteres nummis Titio legatis nummorum specie non demonstrata ceterorum legatorum contemplatione receperunt*; 2 *def.* D. 46.3.97 : *cum ex pluribus causis debitor pecuniam solvit, utriusque demonstratione cessante potior habebitur causa eius pecuniae, quae sub infamia debetur: mox eius, quae poenam continet: tertio quae sub hypotheca vel pignore contracta est: post hunc ordinem potior habebitur propria quam aliena causa, veluti fideiussoris. Quod veteres ideo definierunt, quod verisimile videretur diligentem debitorem admonitum ita negotium suum gesturum fuisse*; 9 *resp.* P.Louvre inv. E 7153 (= *FIRA I*<sup>(2)</sup> p. 441, fr. I.3): *apud veteres autem antequam incensus dominus iudicaretur, libertates obtinere constitit*<sup>(87)</sup>.
  - Tryphoninus, 15 *disp.* D. 13.1.20: *licet fur paratus fuerit excipere conditionem et per me steterit, dum in rebus humanis res fuerat, condicere eam, postea autem perempta est, tamen durare conditionem veteres voluerunt, quia videtur, qui primo invito domino rem contrectaverit, semper in restituenda ea, quam nec debuit auferre, moram facere*;
  - Ulpianus, 6 *ed.* (*apud Pacatum*, 1 *c. Porphy.*, ed. von Harnack, 1921, p. 275): *invenimus apud veteres mulier<i>s appellatione etiam virgin<e>s contineri*<sup>(88)</sup>; 18 *ed.* D. 9.2.11.4: *si plures trabem deiecerint et hominem*

<sup>(86)</sup> Resta discusso, in connessione con Gell. 11.18.12-13 e Ulp. 41 *ad Sab.* D. 47.2.25, se Sabino abbia o meno approvato l'opinione di alcuni *veteres* favorevole alla figura del *furtum fundi* (sulla questione, vd. di recente Battaglia 2012, pp. 78-81). Anche l'eventuale assenso (che pare l'opzione più probabile alla luce del testo di Gellio) non farebbe, tuttavia, di Sabino uno dei *veteres*: il caso non sarebbe diverso dai molti altri in cui Sabino approva una loro opinione. Un esempio particolarmente calzante, proprio in tema di furto, è Paul. 54 *ed.* D.41.2.3.18: *si rem apud te depositam furti faciendi causa contrectaveris, desino possidere. Sed si eam loco non moveris et infitiandi animum habeas, plerique veterum et Sabinus et Cassius recte responderunt possessorem me manere, quia furtum sine contrectatione fieri non potest nec animo furtum admittatur* (su cui Battaglia 2012, pp. 169-172). Anche in questo caso, fra i *veteres* non c'era consenso e Sabino (con Cassio) ha approvato l'opinione di alcuni di loro; l'unica differenza è che l'opinione sulla necessità di *contrectatio* si è affermata fra i giuristi posteriori a Sabino, mentre l'opinione sul *furtum fundi* è stata (almeno dai più) respinta. Nello stesso senso, anche se per vie differenti, vd. già Dirksen 1825, p. 169 e specialmente Horak 1992, pp. 213-214; diversamente Nörr 1978/2003, p. 1137.

<sup>(87)</sup> Il contesto minimo rende difficile stabilire se per *veteres* Papiniano alluda qui ai giuristi o ai *maiores* in generale.

<sup>(88)</sup> Il testo potrebbe riferirsi a usi linguistici comuni (dunque *veteres* = *maiores*), ma la forma *invenimus apud veteres* lascia piuttosto intendere che Ulpiano abbia incontrato quest'opinione in opere di giuristi *veteres*. La citazione è contenuta in uno scritto apologetico di Pacato contro Porfirio di Tiro (oggi per lo più identificato con Latinius Drepanius Pacatus, l'autore del panegirico a Teodosio), databile alla fine del IV o inizio V sec., e inserito in una catena esegetica di Giovanni Diacono, *Expositum in Heptateuchum*, risalente al VI sec. e conservata in un ms. del X sec. (Paris MS 838 [Sangerm. 60], f. 48b): per il testo, vd. von Harnack 1921; per l'identifi-

*oppresserint, aequae veteribus placet omnes lege Aquilia teneri; 18 ed. D. 9.2.27.13: inquit lex « ruperit » : rupisse verbum fere omnes veteres sic intellexerunt « corruperit »; 6 ed. D. 3.1.1.6: (...) eos, qui virtutis ostendendae causa hoc faciunt sine mercede, non teneri aiunt veteres; 24 ed. D. 11.6.1 pr.: adversus mensorem agrorum praetor in factum actionem proposuit (...) quia non crediderunt veteres inter talem personam locationem et conductionem esse, sed magis operam beneficii loco praebere<sup>(89)</sup>; 28 ed. D. 13.6.5.6: sed an etiam hominis commodati custodia praestetur, apud veteres dubitatum est; Ulp. 28 ed. D. 13.6.5.9: equam tibi commodavi, quam pullus comitabatur: etiam pulli te custodiam praestare debere veteres responderunt; 28 ed. D. 13.6.5.11: nunc videndum, in quibus speciebus commodati actio locum habeat. et est apud veteres de huiusmodi speciebus dubitatum<sup>(90)</sup>; 28 ad Sab. D. 18.1.7 pr.: haec venditio servi “si rationes domini computasset arbitrio” condicionalis est: (...) placuit itaque veteribus magis in viri boni arbitrium id collatum videri quam in domini; 28 ad Sab. D. 18.6.1.4: si doliare vinum emeris nec de tradendo eo quicquam convenerit, id videri actum, ut ante evacuarentur quam ad vindemiam opera eorum futura sit necessaria: quod si non sint evacuata, faciendum, quod veteres putaverunt, per corbem venditorem mensuram facere et effundere: veteres enim hoc propter mensuram suaserunt, si, quanta mensura esset, non appareat, videlicet ut appareret, quantum emptori perierit; 1 ad Sab. D. 28.1.20.8: et veteres putaverunt eos, qui propter sollemnia testamenti adhibentur, durare debere, donec suprema contestatio peragatur; 2 ad Sab. D. 32.70.12: constabat apud veteres lanae appellatione versicoloria non contineri<sup>(91)</sup>; 59 ed. D. 42.4.7.13: eum quoque, qui in foro eodem agat, si circa columnas aut stationes se occultet, videri latitare veteres responderunt, et posse quem adversus alterum latitare, adversus*

cazione con il panegirista, Turcan-Verkerk 2003. Nel contesto, il passo di Ulpiano è invocato da Pacato per difendere (contro Porfirio) il modo di esprimersi di Gen. 24.16, a proposito di Rebecca (*Virgo fuit, masculus autem non cognoverat eam*): gli usi linguistici latini (di cui Ulpiano è portato a testimone, insieme a Virgilio) avevano infatti modificato i significati e resa opportuna la precisazione.

<sup>(89)</sup> Può trattarsi anche di una citazione riferita all’editto (quindi *veteres = praetores*) o a usi sociali (*veteres = maiores*): *supra*, § 4. Poiché è trattata la questione tecnica della qualificazione del contratto, il riferimento ai giuristi è altrettanto plausibile.

<sup>(90)</sup> Nei §§ successivi sono citati Labeone (§ 12 e 14) e Cartilio (§ 13), d’età repubblicana o augustea; la citazione di Celso figlio al § 15, anche per le sue modalità, interrompe la serie; cfr. Horak 1992, p. 210. È istruttivo il modo in cui Proculo (2 *ep.* D. 28.5.70) è chiamato a prendere posizione sul contrasto di opinioni fra lo stesso Cartilio e Trebazio: mostra come i capi delle due scuole abbiano svolto funzione di filtro rispetto alle opinioni dei *veteres*.

<sup>(91)</sup> Paul. 2 *ad Vitell.* D. 34.2.32.6, dove è riferito un legato disposto da Labeone a favore della moglie Nerazia, sembra indicare che Labeone condividesse quest’opinione.

- alterum non*; 42 *ad Sab.* D. 47.7.3 pr.: *vitem arboris appellatione contineri plerique veterum existimaverunt*<sup>(92)</sup>; 57 *ed.* D. 47.10.13.7: *conductor autem veteres interdictum dederunt, si forte publice hoc conduxit*;
- Paulus, 44 *ed.* D. 41.2.1.16: *veteres putaverunt non posse nos per servum hereditarium acquirere quod sit eiusdem hereditatis*; 54 *ed.* D. 41.2.3.18: *a veteribus praeceptum est, neminem sibi ipsum causam possessionis mutare posse*; 7 *ad Plaut.* D. 47.2.67.2: *eum, qui mulionem dolo malo in ius vocasset, si interea mulae perissent, furti teneri veteres responderunt*; 59 *ed.* D. 50.16.53.2: *item dubitatum, illa verba «ope consilio» quemadmodum accipienda sunt (...) sane post veterum auctoritatem eo perventum est, ut nemo ope videatur fecisse, nisi et consilium malignum habuerit, nec consilium habuisse noceat, nisi et factum secutum fuerit*;
  - Marcianus, 5 *reg.* D. 15.1.40.1: *quomodo autem peculium nascitur, quaesitum est. Et ita veteres distinguunt, si id adquisiit servus quod dominus necesse non habet praestare, id esse peculium (...)*;
  - Modestinus, 5 *resp.* D. 19.1.39: (...) *cum hoc et apud veteres sit relatatum in eius persona, qui sic exceperat: “servitutes si quae debentur, debentur”. Etenim iuris auctores responderunt, si certus venditor quibusdam personis certas servitutes debere non admonuisset emptorem, ex empto eum teneri debere, quando haec generalis exceptio non ad ea pertinere debeat, quae venditor novit quaeque specialiter excipere et potuit et debuit, sed ad ea, quae ignoravit et de quibus emptorem certiorare nequivit.*

Quest’insieme di 37 occorrenze non dice molto sull’identità dei *veteres* (tranne appunto che essi erano anteriori a Nerazio), ma è indicativo sotto due aspetti.

Innanzitutto, le opinioni ascritte ai *veteres* non erano esibite come semplici ornamenti del discorso, costituivano invece elemento del *ius vigente*<sup>(93)</sup>, che i giuristi posteriori invocavano per sostanziare – con autorevolezza – la propria esposizione o il proprio ragionamento, in vari modi. A volte, le opinioni dei *veteres* erano riportate come soluzioni casistiche ormai

<sup>(92)</sup> Il famoso responso riferito da Gai 4.11 (*eum qui de vitibus succisis ita egisset, ut in actione vites nominaret, responsum est, rem perdidisse*) che nel contesto rimanda all’epoca dei *veteres*, implica che le *vites* fossero ricomprese nelle *arbores*.

<sup>(93)</sup> Raramente erano richiamate in chiave per così dire storica, come fenomeni del passato, ma anche in tal caso servivano a spiegare la configurazione attuale degli istituti: avviene in Ulp. 24 *ed.* D. 11.6.1 pr. A questa funzione si avvicinano alcuni passi nei quali – secondo la modalità vista *supra*, § 4 – sono descritti usi linguistici dei *veteres* (= *maiores*): Ulp. 11 *ed.* D. 4.3.1.3; Paul. 53 *ed.* D. 50.16.39.



accettate<sup>(94)</sup>; altre volte rappresentavano casi esemplari che avevano prodotto *regulae* (forse ad opera di giuristi posteriori)<sup>(95)</sup>; altre volte ancora, i *veteres* stessi erano considerati gli artefici di *regulae*<sup>(96)</sup>. Lungo questa scala di vitalità, l'apice è toccato quando la soluzione casistica o la *regula* dei *veteres* diventa nel pensiero dei giuristi successivi la base della soluzione o il punto di partenza di una discussione<sup>(97)</sup>.

La vitalità delle opinioni dei *veteres*, cioè il fatto che costituissero parte del *ius*, implica che i giuristi avessero un'idea di chi le avesse espresse, come sempre facevano quando includevano nei loro ragionamenti *sententiae* altrui: dunque doveva trattarsi di una cerchia sufficientemente definita di autori, perlomeno nel senso che era possibile distinguerli da chi non vi rientrava<sup>(98)</sup>.

I 37 testi raccolti sono significativi del tecnicismo dell'espressione anche sotto un secondo aspetto, perché mostrano una nitida distribuzione lessicale. Dei due principali aggettivi disponibili per indicare il passato, *vetus* e *antiquus*, i giuristi ricorrono costantemente al primo; di *antiqui* parlano due volte soltanto, e in contesti peculiari<sup>(99)</sup>.

In un caso, l'aggettivo fa verosimilmente riferimento alle XII Tavole e ai loro interpreti repubblicani, nell'intento di sottolineare proprio la risalenza nel tempo e il radicamento del principio di tutela degli interessi patrimo-

<sup>(94)</sup> Es. Ulp. 2 *ad Sab.* D. 32.70.12; 59 *ed.* D. 42.4.7.13; 42 *ad Sab.* D. 47.7.3 pr. Una confutazione (seppur retrospettiva) compare solo in Gai 2 *rer. cott.* D. 41.3.38 (vd. testo *supra*): è verosimile che altre critiche siano state soppresse dai compilatori, interessati a riportare solo le soluzioni vittoriose. Tuttavia - se è esatta l'interpretazione che verrà emergendo nel corso di questo studio - una cernita fu compiuta soprattutto dai primi capiscuola, così che i giuristi più rappresentati nel Digesto (del II-III secolo) riferiscono quasi esclusivamente le prese di posizione dei *veteres* che avevano superato il vaglio. In questo senso, non vi fu bisogno di un intervento particolarmente selettivo da parte dei compilatori (se non appunto nel senso che essi scelsero di non recuperare né direttamente gli scritti dei *veteres*, con poche eccezioni, né di utilizzare brani dei giuristi posteriori in cui fosse dato conto di controversie ormai superate).

<sup>(95)</sup> Gai 3.196; 3.202.

<sup>(96)</sup> Es. Gai 3.180; Marcell. 7 *dig.* D. 41.2.19.1; forse Paul. 54 *ed.* D. 41.2.3.18; Marcian. 5 *reg.* D. 15.1.40.1; si avvicina allo statuto di regola Pap. 2 *def.* D. 46.3.97.

<sup>(97)</sup> Illustra bene quest'ultimo impiego Paul. 54 *ed.* D. 41.2.1.16 (*veteres putaverunt non posse nos per servum hereditarium adquirere, quod sit eiusdem hereditatis. Itaque agitur, num haec regula longius producenda sit*: segue la discussione). Vd. anche Iul. 86 *dig.* D. 9.2.51.1; Marcell. *apud* Iul. 21 *dig.* D. 26.8.12 (si tratta di una *regula*); Pap. 6 *resp.* D. 28.5.79.1; Ulp. 18 *ed.* D. 9.2.11.4. Importante Nörr 1978/2003, p. 1137-1138.

<sup>(98)</sup> Una precisazione: non necessariamente i giuristi di II-III secolo avevano dettagliata notizia di chi avesse espresso una certa opinione o *regula*; in vari casi, avranno preso atto che essa era attribuita, da altri giuristi, ai *veteres*. Tuttavia, si dev'essere verificato un filtro (come vedremo, rappresentato soprattutto da Sabino e Cassio, e in generale dalle scuole) che ha canonizzato determinate opinioni attribuendole (con piena conoscenza di causa) ai *veteres*, che per essi rappresentavano una cerchia determinata di giuristi. Vd. più ampiamente *infra*, § 7.

<sup>(99)</sup> Tali casi non sono inclusi nell'elenco delle 37 occorrenze di *veteres*.



niali del libero nascituro, testimoniato nella successione ereditaria dal principio secondo il quale gli agnati di grado successivo al nascituro non sono ammessi all'eredità finché vi sia la possibilità che avvenga la nascita (Paul. 17 *ad Plaut.* D. 5.4.3: *antiqui libero ventri ita prospexerunt, ut in tempus nascendi omnia ei iura integra reservarent: sicut apparet in iure hereditarium, in quibus qui post eum gradum sunt adgnationis, quo est id quod in utero est, non admittuntur, dum incertum est, an nasci possit*)<sup>(100)</sup>.

In un secondo passo, *antiqui* ha estensione analoga a quella che sarà poi assunta dai *veteres*, ma è notevole che a farne uso sia Sabino, cioè il giurista che, come vedremo, i posterì considereranno il primo dei “moderni” (Ulp. 18 *ad ed.* D. 9.2.27.21: *si quis de manu mihi nummos excusserit, Sabinus existimat [...] si ad aliquem pervenerunt, ope consilio furtum factum agendum, quod et antiquis placuit*)<sup>(101)</sup>. Nell'uso di *antiqui* da parte di Sabino si rispecchia probabilmente il momento in cui andava maturando la coscienza di una cesura nella storia della giurisprudenza, che sarà più tardi formalizzata usando il termine di *veteres*.

Se si eccettuano queste due occorrenze – con le loro peculiarità – vi è dunque una precisa distribuzione terminologica, tutta a favore di *veteres*, segno che doveva trattarsi di una denominazione costante: chi vi ricorreva era consapevole che si trattava di una sorta di etichetta con cui veniva designato un determinato insieme di giuristi. La scelta di *vetus*, d'altra parte, non doveva essere casuale. I due aggettivi, pur con una larga sovrapposizione semantica, hanno una diversa polarizzazione: *antiquus*, da *ante*, pone l'accento su ciò che sta prima; *vetus*, che allude al ciclo annuale della vita,

<sup>(100)</sup> Quale senso attribuire ad *antiqui* dipende dalla questione se la chiamata del *postumus suus* alla successione *ab intestato* fosse esplicitamente prevista da una norma decemvirale (oppure fosse opera di *interpretatio*). Tutte le opinioni sono rappresentate: favorevole alla previsione esplicita Crawford 1996 II, p. 633; contraria Lamberti 1996, p. 64; in posizione intermedia Bianchi 2009, pp. 231-234. Prudentemente, si può ritenere – come ho accennato – che nel passo di Paolo *antiqui* faccia riferimento alle XII Tavole e agli interpreti repubblicani. Nel seguito del testo (qui non riprodotto), Paolo elogia la moderazione degli *iuris auctores* che risolsero la questione che aveva agitato gli *antiqui* (per quale quota si debba considerare erede il chiamato di pari grado rispetto al nascituro, finché dura la gestazione, dato che non si sa ancora quanti ne nasceranno, se uno o più). Questi *iuris auctores* sono Sabino e Cassio, come apprendiamo da Plautio (D. 5.1.28.5), in un brano in tema di *condictio* spettante all'erede (che giustamente Lenel, *Pal.* I, 1174 n. 1, ritiene abbia dato spunto all'*excursus* sugli *antiqui*). Sotto questo profilo, la definizione di *antiqui* si sovrappone almeno in parte a quella di *veteres*, anche se nel contesto la scelta del termine sembra funzionale a sottolineare l'antichità veneranda del principio di tutela degli interessi patrimoniali del nascituro. Da un altro punto di vista, la testimonianza indica che Sabino e Cassio erano visti come i giuristi che avevano posto termine a questioni che avevano agitato i giuristi più antichi (da cui venivano tenuti distinti).

<sup>(101)</sup> Sul passo, vd. *infra*, § 9.

mette l'accento su ciò che è nato prima e dura ancora<sup>(102)</sup>. In questo senso, i giuristi "contemporanei" avvertivano la propria differenza rispetto ai predecessori, ma si consideravano vitalmente inseriti in una stessa linea: che è poi quanto emerge dal fatto che essi spesso accoglievano le opinioni e le *regulae dei veteres*.

A convalidare la distintività del lessico può contribuire un fenomeno speculare, ossia l'uso delle locuzioni *antiquum ius/vetus ius*, con significati distinti. La ricognizione richiederebbe un approfondimento autonomo che eccede la presente occasione: mi limito a segnalare che – nel lessico dei giuristi classici, con poche eccezioni – *ius antiquum* significa il diritto vigente prima di una riforma (il diritto che stava *ante*), mentre *ius vetus* indica un'origine remota che rimane in contatto con il presente, secondo la rispettiva etimologia<sup>(103)</sup>.

È proprio la legislazione augustea, in particolare il nuovo regime successorio introdotto dalle leggi matrimoniali, la polarità che i giuristi più frequentemente oppongono al *ius antiquum* (e viceversa): è un modo breve e tecnico per richiamare la disciplina pre-riforma, che rimaneva in vigore per alcune categorie di *personae exceptae*<sup>(104)</sup>. La locuzione cui ricorrevano

<sup>(102)</sup> Mamoojee 2003. Il gruppo dei termini che si riferisce, sotto varie angolazioni, al passare del tempo include *antiquus, priscus, pristinus, obsoletus, exoletus, senex, senilis, anus, anilis, diutinus, diuturnus, longinquus, grandis, prior, superior, maior, antecedens, praecedens, praeteritus*. Dal punto di vista morfologico, *antiquus* è formato dalla preposizione *ante* che in senso spaziale distingue ciò che sta di fronte ad un soggetto (*anticus*) da quel che sta dietro (*posticus*), in senso temporale distingue ciò che viene prima da quel che segue (*posterus*). La radice di *vetus* è fatta risalire a un proto-Indo-Europeo \**wet-* (anno): l'elemento semantico comune dei derivati è un ciclo annuale, che serve a identificare il nuovo nato dai capi maggiori di un anno, quindi per estensione e contrario, quel che è consumato dal tempo (cfr. *vitulus* e *veterinarius*). Il significato sembra stabilizzato dall'uso di opporre il vino dell'anno in corso rispetto a quello dell'anno precedente (*vetus/novum vinum*: Varr. *l.l.* 6.21). Al di là della larga sovrapposizione semantica, vi è dunque una distinzione di massima, che fa preferire *antiquus* per indicare una data distante e *vetus* per indicare una lunga durata.

<sup>(103)</sup> Vd. n. prec.

<sup>(104)</sup> La prima occorrenza nella letteratura giurisprudenziale è in Cels. 36 *dig.* D. 31.29.2, che vi fa ricorso in un modo che presuppone peraltro il suo già pacifico uso. È un riflesso della terminologia classica Iust. CI. 6.51.1.1B, dove il *ius antiquum* è presentato come semplice e uguale per tutti (*quod ante eam in omnibus simpliciter versabatur*), mentre la *lex Papia* lo ha sovvertito *suis machinationibus et angustiis*, salvo il soprassalto di pudore che le ha impedito di soggiogare anche gli ascendenti e i discendenti di terzo grado (*suum imponere iugum erubuit antiquum <ius> intactum eis conservans*). Proprio l'abrogazione di gran parte delle norme caducarie fa sì che le testimonianze più limpide di questo lessico s'incontrino fuori del Digesto, in particolare nel *l.s. regularum* di Ulpiano (1.21; 17.2; 18.1; 24.31) e in Gaio (3.43). Un altro esempio della contrapposizione fra *ius antiquum* e *novum* è offerto da Gaio a proposito della successione dei *Latini Iuniani*, segnalando la novità introdotta dal *SCtum Largianum* (Gai 3.63). La contrapposizione vale anche per un'altra legge d'età tiberiana, la *lex Iunia Vellea* (del 26 o 28 d.C.), in Scaev. 6 *quaest.* D. 28.2.29.7. Ancora – procedendo sempre per *exempla* – il *ius antiquum* può indicare (senza un particolare referente normativo) un regime contrapposto a una

i giuristi si appoggiava su precedenti usi tecnici. In particolare, quando i cittadini votavano in assemblea una proposta di legge, il voto negativo si esprimeva con la formula *antiqua probo*, cioè approvando il diritto anteriore, previgente (alla *rogatio*); *antiquare* è il verbo che esprime il rigetto della proposta<sup>(105)</sup>. Analogamente, per formulare il principio della successione delle leggi (contrarie) nel tempo, Livio dice (9.34.7): *ubi duae contrariae leges sunt semper antiquae obrogat nova*, la più recente prevale sull’anteriore. È anzi possibile che la stessa *lex Papia Poppaea* avesse in qualche modo dato spunto ai giuristi per coniare in questo solco la locuzione *ius antiquum*, utilizzando forse per le *personae exceptae* una finzione del tipo *ac si haec lex lata non esset* (come si trovava nella *lex Iunia Velleia*)<sup>(106)</sup>.

Dunque *ius antiquum* era una locuzione neutra, che certificava semplicemente l’esistenza di un prima e di un poi in un regime giuridico; ciò non toglie, ovviamente che, su un piano più valutativo, potesse sollecitare la consapevolezza che il diritto anteriore si contrapponeva alla stagione delle *leges novae*rogate da Augusto (*RGDA* 8.5) e da Tiberio.

Quando i giuristi sceglievano l’aggettivo *vetus* si ponevano invece in una prospettiva diversa, indicavano il diritto che ha un’origine lontana nel tempo, pur essendo ancora vigente, in rapporto con un diritto più recente che vi si è sovrapposto senza cancellarlo<sup>(107)</sup>. Come ci si può attendere, è Gaio il giurista che esprime con maggiore limpidezza questa stratificazione, dando prova anche nelle sue opere più estese della chiarezza didascalica e dell’attitudine organizzativa che caratterizzano il manuale elementare (*Gai. 6 ed. prov. D. 5.3.1*):

*Hereditas ad nos pertinet aut vetere iure aut novo. Vetere e lege duodecim tabularum, vel ex testamento quod iure factum est. [Fr. 3]. (...) vel ab intestato (...). Novo iure fiunt heredes omnes qui ex senatus consultis aut ex constitutionibus ad hereditatem vocantur*<sup>(108)</sup>.

novità recente. Una costituzione di Settimio Severo estende la *lex Falcidia* alle *donationes mortis causa*: al proposito, Papiniano (13 *resp. D. 39.6.42.1*) può dire che se una *donatio* fatta in punto di morte non è sottoposta alla condizione di restituzione in caso di convalescenza, non è *mortis causa* e si applica ad essa il *ius antiquum*, cioè non è soggetta alla *lex Falcidia*.

<sup>(105)</sup> Es. Liv. 31.6.3: *rogatio de bello Macedonico primis comitiis ab omnibus ferme centuriis antiquata est*.

<sup>(106)</sup> *Gai. 3.56*.

<sup>(107)</sup> Le eccezioni sono rare. *Vetus* designa il diritto precedente al *SCtum Tertullianum* in *Diocl. Maxim. CI. 6.56.2 (a. 294)*. In *Ulp. 33 ad Sab. D. 24.1.32.10* il regime anteriore della donazione fra coniugi riformato da Caracalla *ut aliquid laxaret ex iuris rigore*. *Ulpiano (in 12 ad Sab. D. 38.17.1.9 e 13 ad Sab. D. 38.17.2.20)* usa *ius antiquum* come termine tecnico e *ius vetus* come *variatio*.

<sup>(108)</sup> *Vetus ius* è utilizzato da Gaio in un’altra combinazione, che si raccorda agilmente con la prima: il diritto ereditario disposto dalle XII Tavole (qui chiamato anche *ius civile*) viene contrapposto alla *bonorum possessio*, che a seconda dei casi viene concessa *emendandi* oppure *im-*

La contrapposizione è tanto più significativa in quanto il *ius vetus* è costituito dalle XII Tavole, un monumento arcaico, ancora vigente, rimasto a fronteggiare un diritto *novum*, costituito non solo da *leges* (*in primis*, le *leges Iuliae*), ma da senatoconsulti e costituzioni imperiali<sup>(109)</sup>. La contrapposizione si fa più netta proprio perché, nei due secoli successivi ad Augusto, la normazione è insistente<sup>(110)</sup>.

La stessa accezione compare in un noto passo di Gellio (12.13.3), che tripartisce il *ius* a seconda della sua determinatezza, in funzione del fatto che sia consolidato, discusso oppure statuito di recente: *si aut de vetere – inquam – iure et recepto aut controverso et ambiguo aut novo et constituto descendum esset, issem plane sciscitatum ad istos, quos dicis*. Le regole qui chiamate *ius vetus et receptum* sono sicuramente vigenti, anzi le più consolidate e indiscusse, proprio per la loro lontana origine e lunga durata<sup>(111)</sup>.

Il confronto con l'aggettivazione riservata a *ius* – che distingue in modo nitido fra *antiquum* e *vetus* – conferma che l'uso costante dell'aggettivo *veteres* a proposito dei giuristi era una scelta consapevole, che rafforza il tecnicismo della categoria.

*pugnandi*, ma anche *confirmandi veteris iuris gratia* (Gai 3.34). Con tono critico, per Gai 2.103 e 105 l'assetto del *testamentum per aes et libram* non si può spiegare se non come conseguenza della *veteris iuris imitatio*.

<sup>(109)</sup> Naturalmente, in prospettiva storica le XII Tavole possono a loro volta apparire il ricettacolo del *vetus ius* (cioè di un diritto ad esse preesistente), come in Pomp. *l.s. ench.* 1.2.2.24: (...) *Appium Claudium contra ius, quod ipse ex vetere iure in duodecim tabulas transtulerat, vindicias filiae suae a se abdixisse* (...) Nel contesto, *vetus ius* vuole proprio sottolineare l'autorevole antichità della regola e la sua vitalità, per amplificare la trasgressione compiuta da Appio Claudio. Uso analogo in Varrone (citato da Gell. 13.12.6), quando afferma *vetus ius tenui*, raccontando di essersi attenuto al diritto da tempo vigente a proposito delle prerogative del *tribuni plebis* (vd. anche Cic. *fam.* 5.20.1: *si rationum referendarum ius vetus et mos antiquus maneret*). Sull'uso di *ius vetus* da parte di Sabino in Gell. 5.19.14, vd. *infra*, § 9.

<sup>(110)</sup> Cf. ad es. Ulp. 12 *ad Sab.* D. 38.17.1.8: *capitis minutio salvo statu contingens liberis nihil nocet ad legitimam hereditatem: nam vetus sola hereditas, quae lege duodecim tabularum defertur, capitis minutione peremittitur, novae vel ex lege vel ex senatus consultis delatae non peremittuntur capitis deminutione* (vd. *ibid.* § 9; 10; 20; 22). Il lessico seduce anche la cancelleria imperiale: in una sentenza (riportata per stralcio nella determinazione di confine daziario) M. Aurelio e Commodo usano *vetus lex* per indicare una norma da tempo in vigore (verosimilmente, una legge per l'aggiudicazione ai *manipes* della riscossione delle imposte), di cui si voleva ristabilire l'osservanza (*CIL* 6 1016a = 6 31227a, Roma).

<sup>(111)</sup> Per la tripartizione, vd. Bretone 2008, p. 772; per la costituzione del testo, vd. ora Brutti 2012, p. 77 n. 1, che propone l'emendazione <nec> *constituito*. La lezione dei manoscritti (*et constituto*) mi pare tuttavia confortata da Ps.-Quint. *decl. min.* 254.11: *non iure novo, sed vetere atque olim constituto reversus est, manere etiam citra hanc rogationem potest*, donde si ricava che *constitutum* nel lessico quintiliano significa "statuito positivamente" (in questo caso, per legge) e che tale *ius* può essere sia *vetus* sia *novum* (cf. nello stesso senso *decl. min.* 254.9: *quid enim necesse est convocari tribus, contrahi populum, si idem effici iure vetere et iam olim constituto potest?*).

6. Decisivi per dimostrare che si trattava di un vero e proprio canone, con una linea di demarcazione precisa, sono i testi in cui compaiono esplicitamente i nomi dei *veteres* (e, per opposto, i nomi dei giuristi che dai *veteres* sono distinti).

Per constatare chi vi era incluso è particolarmente limpido un passo di Gaio (1.188): *ex his apparet, quot sint species tutelarum. Si vero quaeramus, in quot genera hae species diducantur, longa erit disputatio: nam de ea re valde veteres dubitaverunt, nosque diligentius hunc tractatum exsecuti sumus et in edicti interpretatione et in his libris, quos ex Quinto Mucio fecimus. Hoc solum tantisper sufficit admonuisse, quod quidam quinque genera esse dixerunt, ut Quintus Mucius; alii tria, ut Servius Sulpicius; alii duo, ut Labeo; alii tot genera esse crediderunt, quot etiam species essent.*

Dopo avere elencato le varie *species* di tutela, dal § 144 al 187 del suo manuale, Gaio avverte che è possibile radunarle in un numero più limitato di *genera*, ma che sull'identificazione di tali *genera* sarebbe necessaria una lunga disquisizione, trattandosi di materia vivacemente controversa fra i *veteres*. Seguire questa disputa esulava dagli scopi di un'opera istituzionale e Gaio – si schermisce – l'aveva trattata nel commento all'editto e in quello ad *Quintum Mucium*. Agli studenti era sufficiente sapere che alcuni, come Quinto Mucio, avevano individuato cinque *genera*, altri, come Servio Sulpicio, tre; altri, come Labeone, due; altri ancora, infine, ritenevano che non vi fosse la possibilità di una riduzione delle *species* a *genera*, dunque vi fossero tanti *genera* quante *species*.

La testimonianza è precisa. Secondo Gaio, Quinto Mucio Scevola (*cos.* 95), Servio Sulpicio Rufo (*cos.* 51) e Marco Antistio Labeone (morto verosimilmente al termine del principato di Augusto)<sup>(112)</sup> rientravano fra i *veteres*. Se per i tre giuristi più antichi si può dire che non vi fossero dubbi<sup>(113)</sup>, è importante sottolineare che pure Labeone ne faceva parte: spetta a F. Horak averlo ribadito senza esitazioni<sup>(114)</sup>.

<sup>(112)</sup> Che fosse già morto nel 22 d.C. (quando scompare Capitone) si ricava abbastanza plausibilmente da Tac. *ann.* 3.75. Già nel 18 a.C. faceva parte della commissione per la scelta dei senatori (Cass. Dio 54.15.7; Suet. *Aug.* 54).

<sup>(113)</sup> Tranne per Behrends 1977, che vi include Quinto Mucio, ma esclude Servio.

<sup>(114)</sup> Horak 1992, pp. 208-209 (vd. anche Nörr 1978/2003, p. 1137). Non si può invece seguire l'Autore quando si domanda se Gaio (1.188) abbia incluso fra i *veteres* anche presunti giuristi post-labeoniani che parteciparono al dibattito sulla *tutela* (*ibid.*, p. 209). L'argomento usato per sollevare il dubbio è debole: siccome i tre giuristi sono in ordine cronologico – da Quinto Mucio a Labeone – Horak ne deduce, seppur con molta cautela, che i giuristi anonimi (*alii*), citati per ultimi come sostenitori dell'equivalenza del numero fra *species* e *genera*, potessero essere successivi a Labeone. In realtà, l'ordine di citazione adottato da Gaio non è cronologico, bensì dipende dal numero delle *species* (anche se casualmente i due ordini coincidono per i tre giuristi nominati esplicitamente). La soluzione secondo cui v'erano *tot genera (...)* *quot etiam species* era l'unica che non si traducesse in un numero definito; per questo Gaio deve indicarla per ultima

La testimonianza gaiana è confermata, se ve ne fosse bisogno, dal confronto fra i due testi seguenti, da cui si ricava che anche Papiniano includeva Labeone fra i *veteres*:

Pap. 5 *quaest.* D. 2.14.39: *veteribus placet pactionem obscuram vel ambiguam venditori et qui locavit nocere, in quorum fuit potestate legem apertius conscribere.*

Paul. 5 *ad Sab.* D. 18.1.21: *Labeo scripsit obscuritatem pacti nocere potius debere venditori qui id dixerit quam emptori, quia potuit re integra apertius dicere.*

La regola che Papiniano attribuisce genericamente ai *veteres*, dalla testimonianza di Paolo risulta essere, alla lettera, opinione (anche) di Labeone<sup>(115)</sup>.

Naturalmente, per alcuni versi la presenza di Labeone fra i *veteres* può sorprendere, non solo perché egli era considerato per stile scientifico e anche per audacia nell'esprimere opinioni personali un giurista di alto profilo, degno di uno specifico ritratto nella storia della giurisprudenza tracciata da Pomponio (*l.s. ench.* D. 1.2.2.47), ma anche perché i giuristi posteriori continuarono a lungo a rifarsi direttamente al suo pensiero, cioè alle sue opere (molte delle quali, rivela Pomponio, *inter manus versantur* ancora in età antonina)<sup>(116)</sup>. L'indicazione che viene dalle fonti non può tuttavia essere superata; proprio il fatto che, nonostante la vitalità del suo pensiero e la circolazione delle sue opere, Labeone fosse nondimeno incluso fra i *veteres* deve anzi essere tenuto in conto per comprendere il significato della categoria e la sua origine. La distinzione doveva essere legata a una serie precisa di fattori politici (a cominciare dall'affermazione del nuovo regime) e organizzativi (fra i quali, come vedremo, è fondamentale il consolidamento delle

(collocarla come prima – che sarebbe stata l'altra scelta possibile – avrebbe oltretutto creato una contraddizione stridente con l'affermazione di partenza, ossia che le *species* potessero essere ridotte a un numero inferiore di *genera*). Il dubbio sollevato senza ragione da Horak – all'interno di un saggio altrimenti esemplare per acribia – sembra dipendere dalla già rilevata tendenza a estendere la cerchia dei *veteres* fino a tempi recenti, per confutare più nettamente l'opinione ch'essi s'arrestino ai giuristi fino a Quinto Mucio Scevola.

<sup>(115)</sup> Così già Horak 1992, p. 210. Va menzionato, a proposito di Labeone, anche Ulp. 28 *ed.* D. 13.6.5.11 (riportato *supra*, nell'elenco delle citazioni generiche): *nunc videndum, in quibus speciebus commodati actio locum habeat. Et est apud veteres de huiusmodi speciebus dubitatum.* Il primo e il terzo dei casi che Ulpiano menziona dopo questa introduzione sono di Labeone (§ 12 e 14), che dunque per lui doveva appartenere ai *veteres*.

<sup>(116)</sup> Sulla fortuna di Labeone, vd. Bremer II.1, 1898, pp. 29-58. Per una valutazione, sarebbe tuttavia necessario esaminare come il suo pensiero venga citato e in rapporto a quali altri giuristi. Su D. 40.7.21 pr. (se è attribuibile a lui), vd. *supra*, n. 67. La persistenza della circolazione dei libri non è, del resto, un criterio dirimente: l'opera di Quinto Mucio – che sicuramente era contato fra i *veteres* – era ancora commentata nel II secolo d.C.



*scholae*) che prevalevano sugli altri elementi di prossimità che certo non mancavano fra i giuristi “nuovi” e Labeone<sup>(117)</sup>.

Se è assodata la sua appartenenza ai *veteres*, a maggior ragione vi dovevano rientrare i giuristi precedenti. Trovarne conferma esplicita proprio per Quinto Mucio Scevola (*cos.* 95)<sup>(118)</sup> e per Publio Rutilio Rufo (*cos.* 105)<sup>(119)</sup>, se non aggiunge informazioni a quelle già raccolte, serve tuttavia a ribadire la coerenza con la quale i giuristi (e persino la cancelleria imperiale severiana, che opera nel medesimo clima culturale) impiegavano l’etichetta.

Se dunque Labeone, cui Augusto invano offrì la nomina a *consul suffectus* (Pomp. *l.s. ench.* D. 1.2.2.47; cfr. Tac. *ann.* 3.76), fu l’ultimo dei *veteres*, occorre stabilire dove cominciassero i “moderni” (o i “contemporanei”, per usare un’etichetta più neutra). Su questo, che è il punto saliente, le mie conclusioni si distaccano da quelle di Horak<sup>(120)</sup>. Il risultato cui conducono le fonti è che il primo dei “moderni” fu Masurio Sabino, che ebbe il suo *floruit* sotto Tiberio e Nerone<sup>(121)</sup>.

Nel commento di Ulpiano *ad Sabinum* si legge (18 *ad Sab.* D. 12.5.6): *perpetuo Sabinus probavit veterum opinionem existimantium id, quod ex iniusta causa apud aliquem sit, posse condici: in qua sententia etiam Celsus est.* Il passo distingue Sabino dai *veteres*, e gli attribuisce il ruolo di avere (ripetutamente) confermato la loro opinione, secondo cui con la *condictio* si può chiedere la restituzione di ciò che si trova presso taluno per causa ingiusta. Il resoconto di Ulpiano è incisivo non solo sul piano cronologico, ma anche perché dà l’impressione che proprio in virtù dell’approvazione di Sabino la *veterum opinio* abbia superato le strettoie del tempo e sia arrivata alle generazioni successive, fino ad Ulpiano stesso in età severiana, in un

<sup>(117)</sup> Su Labeone, vd. ancora *infra*, § 8.

<sup>(118)</sup> CI. 5.16.6 (Alex. A. Nepotiano), in relazione a Pomp. 5 *ad Q. Muc.* D. 24.1.51.

<sup>(119)</sup> Ulp. 17 *ad Sab.* D. 7.8.10.3: *utrum autem unius anni sit habitatio an usque ad vitam, apud veteres quaesitum est: et Rutilius donec vivat habitationem competere ait, quam sententiam et Celsus probat libro octavo decimo digestorum.*

<sup>(120)</sup> Il quale, come s’è visto (*supra*, § 3), era convinto che i *veteres* includessero costantemente Labeone, ma inclinava a ritenere che Sabino e Cassio a volte vi fossero contrapposti, a volte vi rientrassero. Peraltro, lo stesso Horak riconosceva che questi ultimi due giuristi nella grande maggioranza delle testimonianze (a mio avviso, in tutte) erano contrapposti ai *veteres*.

<sup>(121)</sup> L’ultimo riferimento esplicito a Sabino vivente riguarda l’epoca di Tiberio (Pomp. *l.s. ench.* D. 1.2.2.48 e 50, da dove risulta – salvo diversa interpretazione – che doveva avere quasi 50 anni). La sopravvivenza attiva fino all’età neroniana (che presuppone una data di nascita intorno al 20 a.C. e poca distanza d’età rispetto al suo allievo Cassio, *cos.* 30 d.C.) si desume da Gai 2.218, che cita un parere relativo al *Sctum Neronianum* (60-64 d.C.?) sulla convalescenza dei legati; inclina a riferire il parere a Celio Sabino, Morgera 2007, pp. 11-21, con discussione di fonti e bibl. *Adde* J. Paricio 2009, p. 24 n. 8, che propende ragionevolmente per una data di nascita ca. 15/13 a.C.



moto cui hanno dato spinta approvazioni altrettanto autorevoli raccolte durante il tragitto, come quella di Celso (*cos. II 129*)<sup>(122)</sup>.

Anche Paolo separa Sabino dai *veteres*, e a maggior ragione distingue da essi il giurista suo allievo Gaio Cassio Longino (*cos. 30 d.C.*)<sup>(123)</sup>. Il passo è tratto (verosimilmente) dal commento *ad Sabinum* e proviene da una collezione di IV secolo, in una forma perciò particolarmente attendibile (*fr. Vat. 1*)<sup>(124)</sup>: *qui a muliere sine tutoris auctoritate sciens rem Mancipi emit vel falso tutore auctore quem scit non esse, non videtur bona fide emisse itaque et veteres putant et Sabinus et Cassius scribunt (...)*. Di nuovo Sabino (e con lui Cassio) compare nel ruolo di filtro delle opinioni dei *veteres* e veicolo di esse, poiché Paolo attinge dai *libri iuris civilis* di Sabino e di Cassio l'opinione che chi ha comprato una *res Mancipi* da una donna senza l'autorità del tutore o con l'autorità di taluno che sa non essere il vero tutore, non ha titolo per l'usucapione. I due verbi, *putant* (riferito ai *veteres*) e *scribunt* (riferito a Sabino e Cassio) esprimono nel modo più breve e preciso i rispettivi ruoli<sup>(125)</sup>.

La funzione di trarre le somme della giurisprudenza anteriore, non solo corroborando con la propria approvazione talune opinioni già consolidate, ma pure chiudendo controversie che avevano diviso i *veteres*, trapela con altrettanta chiarezza da Paul. 54 *ed. D.* 41.2.3.18. Sabino e Cassio entrano in una (celebre) disputa, schierandosi con quelli fra i giuristi precedenti che escludevano che il depositario, se si limita a mutare intenzione e a volere tenere per sé la cosa affidatagli, commetta furto, poiché oltre all'elemento psicologico è necessaria la *contrectatio*, un contatto materiale con la cosa, il suo spostamento (*loco movere*): *si rem apud te depositam furti faciendi causa contrectaveris, desino possidere. Sed si eam loco non moveris et infitiandi animum habeas, plerique veterum et Sabinus et Cassius recte responderunt possessorem me manere, quia furtum sine contrectatione fieri non potest nec animo furtum admittatur*<sup>(126)</sup>.

<sup>(122)</sup> Dati biografici su Celso figlio in Liebs 2010, pp. 34-35.

<sup>(123)</sup> Paul. 13 *ed. D.* 4.8.19.2 definisce Sabino *magister* di Cassio, in un contesto che mette bene in risalto il modo in cui quest'ultimo è depositario e tutore delle *sententiae* del maestro (ruolo ben sottolineato da Stolfi 1997, pp. 81-82). Sulla vita e la figura di Cassio, vd. Nörr 1984/2003; Avenarius 2011, pp. 42-43.

<sup>(124)</sup> Essendo perduta l'*inscriptio*, l'attribuzione è congetturale (Lenel, *Pal. I*, p. 1275 n. 2, fr. 1782); cf. Paul. 8 *ad Sab. D.* 18.1.27.

<sup>(125)</sup> Considerata la frequenza con la quale i giuristi successivi accostano Sabino e Cassio, Stolfi 2001a, p. 29, rileva che le opinioni del primo trovavano nel secondo «essenzialmente, un luogo di verifica e di adesione, se non anche la prima, compiuta letterarizzazione».

<sup>(126)</sup> Il testo prosegue (§ 19): *illud quoque a veteribus praeceptum est neminem sibi ipsum causam possessionis mutare posse*. Cf. Marcell. 7 *dig. D.* 41.2.19.1.

L'intervento di Sabino (e Cassio) si presenta come risolutivo, sia quando vi fosse già stato accordo fra i *veteres*, sia quando vi fosse stato, come in quest'ultimo caso, un dissenso (*plerique veterum*). La funzione è ribadita dai passi nei quali compare il solo Cassio contrapposto ai *veteres*. Ben articolato è Ulp. 5 *ed. D.* 2.4.4.2 (*Parentem hic utriusque sexus accipe: sed an in infinitum, quaeritur. Quidam parentem usque ad tritavum appellari aiunt, superiores maiores dici: hoc veteres existimasse Pomponius refert: sed Gaius Cassius omnes in infinitum parentes dicit, quod et honestius est et merito optinuit*), che verte sul significato da attribuire al termine *parentes* contenuto nell'editto del pretore che vietava – salvo *venia* – la chiamata in giudizio di taluni soggetti ai quali era dovuta reverenza. Fino a quale grado gli ascendenti rientravano nella nozione di *parentes*? Per i *veteres*, fino al sesto grado (il *tritavus*); Gaio Cassio Longino sostenne invece che vi rientrassero tutti gli ascendenti senza limitazione di grado, opinione che poi prevalse, anche perché – come è detto in chiosa – è più riguardosa<sup>(127)</sup>. Quale che sia stata la portata pratica della disputa, è chiaro che l'opinione di Cassio rompe con quella dei *veteres* ed è considerata il punto di riferimento per i giuristi più recenti, come quella di un interlocutore che appartiene al loro stesso tempo, non all'indistinto passato dei *veteres*.

In un altro passo, Cassio s'accorda invece con i *veteres*, ma ciò non toglie che i giuristi posteriori si curino di distinguerlo da costoro (Pomp. 2 *fideic. D.* 35.2.31): *is cui fideicommissum solvitur sicut is cui legatum est satisfacere debet, quod amplius ceperit, quam per legem Falcidiam ei licuerit, reddi: veluti cum propter condicionem aliorum fideicommissorum vel legatorum legis Falcidiae causa pendeat. Sed et secundum Cassii et veterum opinionem, si a pupillo fideicommissa capiuntur, propter ea, quae a substituto erunt relicta, cavere debebit is cui solvatur. Nam quamvis repetitio sit eorum, quae fideicommissi nomine non debita solventur, tamen satisfacto cautum debet esse ei, a quo pecunia proficisceretur, ne damnum sentiat deficiente eo, cui solutum erit*. L'esordio del passo ha l'andamento di una *regula*<sup>(128)</sup>: quando è ancora in sospenso quale sia la porzione dell'eredità devoluta in legati o fedecommissi (ad esempio, perché in parte sot-

<sup>(127)</sup> Sulla *quaestio*, vd. per tutti Stolfi 2001b, pp. 85-87. Le movenze narrative del passo non consentono di determinare in modo sicuro i piani del discorso. In particolare, anche se la disputa sembrerebbe attuale (*quaeritur*), Ulpiano afferma poi che l'opinione di Cassio si è imposta (*optinuit*), dunque dà la discussione per chiusa. Nemmeno è chiaro se Ulpiano si limiti a riportare un'opinione di Pomponio (che dunque riferirebbe l'opinione dei *veteres* e la presa di posizione vincente di Cassio) oppure tragga da Pomponio solo il parere dei *veteres* e gli contrapponga quello di Cassio, che alla sua epoca era ormai prevalente. La soluzione che mi pare più semplice è che tutto il brano (chiosa compresa?) risalga a Pomponio e che la disputa nominalistica fosse sopita già alla sua epoca.

<sup>(128)</sup> Che ha dietro di sé la formulazione edittale: *EP* § 286.

toposti a condizione), chi riceve ciò che gli è lasciato in fedecommissio deve garantire (allo stesso modo del legatario) che restituirà la quota che in seguito risultasse eccedere la misura consentita dalla legge Falcidia (che garantiva all'erede almeno  $\frac{1}{4}$  dell'asse). Segue un caso più specifico. Un fedecommissio è posto a carico di un erede impubere e nel testamento è anche nominato un erede sostituto, nel caso in cui il pupillo muoia prima di raggiungere la pubertà. Secondo Cassio e secondo l'opinione dei *veteres*, il fedecommissario che riceve dall'impubere deve garantire (all'erede sostituto) che gli restituirà quanto eventualmente si rivelasse andare a discapito del quarto spettante al sostituto stesso, nel caso questi effettivamente subentri al pupillo. La garanzia serve a tenere da subito in conto che i fedecommissi (e legati) posti a carico del sostituto pupillare (*propter ea, quae a substituto erunt relicta, cavere debet is cui solvatur*) possano risultare più gravosi di quelli a carico dell'impubere, e potrebbero perciò rendere eccessivo quanto il fedecommissario oggi riceve dal pupillo.

Ancora una volta, l'opinione di Cassio è menzionata distintamente da quella dei *veteres*, con cui pure coincide. Lo iato, in questo caso, corrisponde a una faglia profonda: è infatti verosimile che i *veteres* – giuristi posteriori al 40 d.C., data della *lex Falcidia* – abbiano espresso la loro opinione a proposito di legati, e che sia stato Cassio ad applicarla invece ai fedecommissi<sup>(129)</sup>. Fu infatti solo sotto Vespasiano che il *SCTum Pegasianum* estese ai fedecommissi il regime che la *lex Falcidia* aveva stabilito per i legati, rendendo dunque necessario che i giuristi si pronunciassero su questo aspetto<sup>(130)</sup>. Il collegamento e al tempo stesso la cesura fra i predecessori repubblicani e il giurista che conclude la sua esistenza sotto Vespasiano sono ben rappresentati da questo passo, che è anche testimone della vitalità e del riuso delle opinioni dei *veteres* nel nuovo contesto.

Una conferma del perimetro entro cui erano racchiusi i *veteres* viene da questo testo di Ulpiano (17 *ad Sab. D. 7.8.10.3*): *utrum autem unius anni sit habitatio an usque ad vitam, apud veteres quaesitum est: et Rutilius donec vivat habitationem competere ait, quam sententiam et Celsus probat libro octavo decimo digestorum*. Il diritto reale di *usus* si era venuto enucleando nel tempo accanto all'*usufructus* proprio grazie agli interventi e ai dibattiti dei giuristi. Sabino ne aveva trattato nei *libri iuris civilis*, come risulta da

<sup>(129)</sup> Tutto il passo, si noti, tratta del fedecommissario in analogia con il legatario (*sicut is cui legatum est*).

<sup>(130)</sup> In questo senso vd. Horak 1992, 219-220, la cui interpretazione è condivisa e approfondita da Finazzi 1997, pp. 332-334, il quale prende in considerazione, per respingerla, l'ipotesi che i *veteres* fossero contemporanei di Cassio. D'altra parte, l'A. non esclude, ma ritiene poco agevole da precisare l'ipotesi di Horak, secondo cui l'opinione poi ripresa da Cassio sarebbe stata espressa dai *veteres* non a proposito della *lex Falcidia*, ma della *lex Voconia* del 169 a.C.

rimandi espliciti e impliciti<sup>(131)</sup>, e anche in questo caso la sua trattazione rappresentò per gli autori successivi la linea di demarcazione fra i giuristi più antichi – i cui nomi compaiono ancora nel commento di Ulpiano – e quelli più recenti che proseguivano e portavano a compimento l’una o l’altra controversia rimasta aperta. Un punto su cui si erano divisi i *veteres* era la durata dell’*usus*, se di un anno oppure a vita. In quest’ultimo senso, in analogia con l’*ususfructus*, s’era pronunciato Publio Rutilio Rufo, il *cos.* del 105 a.C., che concluse la sua vita in stoico esilio a Smirne. La sua opinione – apprendiamo da Ulpiano – era stata approvata da Celso, *cos.* II del 129 d.C. (*et Celsus probat*). Il passo racchiude per così dire gli estremi della nostra ricognizione: Rutilio è il più antico fra i giuristi nominativamente inclusi fra i *veteres*; all’altro capo, Celso è – con Giuliano, *cos.* 148 d.C. - il più recente fra quelli contrapposti ai *veteres*<sup>(132)</sup>. Anche sotto un altro profilo il testo è degno di nota. È plausibile infatti che Ulpiano trovasse il resoconto anche di questa disputa dei *veteres* nell’opera di Sabino che stava commentando e che proprio il consenso di Sabino costituisse per Rutilio il viatico per l’ulteriore approvazione di Celso (da cui verosimilmente Ulpiano traeva il tutto). Se la ricostruzione è esatta, una volta di più Sabino rappresenta per i giuristi che lo seguono il diaframma che li separa dai *veteres*.

È da leggere in questa prospettiva anche un altro testo, che ha dato luogo a due diverse interpretazioni. Si tratta di Ulp. 31 *ed. D.* 17.2.52.18: *per contrarium quoque apud veteres tractatur, an socius omnium bonorum, si quid ob iniuriarum actionem damnatus praestiterit, ex communi consequatur ut praestet. Et Atilicinus Sabinus Cassius responderunt, si iniuria iudicis damnatus sit, consecuturum, si ob maleficium suum, ipsum tantum damnum sentire debere. Cui congruit, quod Servium respondisse Aufidius refert, si socii bonorum fuerint, deinde unus, cum ad iudicium non adesset, damnatus sit, non debere eum de communi id consequi, si vero praesens iniuriam iudicis passus sit, de communi sarcendum.*

Il testo si inquadra nel problema degli utili e perdite da condividere nella *societas omnium bonorum*<sup>(133)</sup>. Al § 16 Ulpiano aveva riferito l’opinione di Nerazio, secondo cui il socio deve conferire quel che ha ricavato da un’azione per l’*iniuria* o per il *damnum* subiti da lui o dal figlio. Al § 18 riferisce che il problema era stato discusso dai *veteres* dal punto di vista opposto (*per contrarium*), cioè se il socio universale, qualora abbia pagato in seguito

<sup>(131)</sup> Raccolti da Bremer II.1, 1898, pp. 452-452.

<sup>(132)</sup> Giuliano è citato, insieme a Celso, in Paul. 10 *ad Plaut.* D. 45.1.91.3: vd. *infra*, in questo §.

<sup>(133)</sup> Su di esso, nella prospettiva della *societas*, vd. per tutti Bona 1967/2003, pp. 321-324; nella prospettiva della sentenza ingiusta, Scevola 2004, pp. 340-343, che accoglie la lettura di Bona, con altra bibl.; *adde*, Miglietta 2010, pp. 275-278.

alla condanna subita per un' *actio iniuriarum*, possa conseguire dal patrimonio comune quanto ha pagato<sup>(134)</sup>.

Segue un resoconto articolato in due movimenti, con andamento a ritroso nel tempo. Atilicino Sabino e Cassio – riferisce Ulpiano (mettendo i nomi in un ordine che rivela Atilicino, il più recente, come sua fonte) – hanno risposto che il socio potrà rivalersi sul patrimonio comune se la condanna è dovuta a un'ingiustizia del giudice (*iniuria iudicis*), altrimenti la sopporterà da solo. L'opinione dei tre, e la *distinctio* che la regge, è considerata da Ulpiano congruente con un responso di Servio Sulpicio Rufo (tratto da Aufidio)<sup>(135)</sup>, il quale aveva sostenuto che qualora la condanna (non si fa il caso specifico dell' *actio iniuriarum*) fosse intervenuta a causa dell'assenza contumace, il socio non avrebbe potuto rivalersi sul patrimonio comune; viceversa sarebbe stato rimborsato se fosse stato presente al giudizio e avesse patito l'ingiustizia del giudice (*si praesens iniuriam iudicis passus sit*).

Vi è chi nel passo ha letto la conferma che Sabino, Cassio e Atilicino fossero distinti dai *veteres* e chi ne ha tratto, invece, la conclusione che Ulpiano annoverasse anch'essi fra i *veteres*<sup>(136)</sup>.

<sup>(134)</sup> La lezione *ut praestet* del ms. fiorentino, f. 252r, col. I l. 27-29 (nella frase *tractatur an ... si quid ob iniuriarum actionem damnatus praestiterit, ex communi consequatur ut praestet*) non è, a mio parere, accettabile. Il testo presuppone che il *damnatus* abbia già pagato (*praestiterit*) e affronta la *quaestio* se possa ottenere il risarcimento dal patrimonio comune (*tractatur an ... ex communi consequatur*). Pertanto, resta senza riferimento *ut praestet*. Non si può, infatti, intendere il testo (come implicitamente sembra fare chi non ravvisa un guasto) come se significasse "possa ottenere di rivalersi sul patrimonio comune" (ossia come se fosse scritto *consequatur ut ex communi praestet*). Già lo rendono poco plausibile l'incongruo *ordo verborum* e il significato traslato da attribuire a *praestet* (e non è plausibile che sia usato a così breve distanza, e in un testo giuridico, in due sensi così diversi). Soprattutto, l'interpretazione corrente è impedita dal fatto che il nesso è *ex communi consequatur* (e non *ex communi praestet*), che ricorre anche più avanti nello stesso testo: *de communi id consequi* (cf. anche Ulp. 28 *ed.* D. 14.3.13.2: *quidquid is praestiterit qui conventus est, societatis iudicio vel communi dividendo consequetur*). Per ristabilire il testo si deve perciò eliminare *ut praestet* o, in alternativa forse preferibile, emendare <quod> *praest<iti>t* (cf. Paul. 2 *quaest.* D. 11.1.20: *ille negotiorum gestor vel mandati actione recepturus est quod praestitit*).

<sup>(135)</sup> L'identità di costui è incerta: può trattarsi di Aufidio Namusa, *auditor* di Servio e autore dei centoquaranta libri di cui parla Pomp. *l.s.ench.* D. 1.2.2.44, come riteneva Lenel, *Pal.* I, p. 75, fr. 3. Va però osservato che – fatta eccezione per la citazione in Lab. 2 *post. a Iav. epit.* D. 33.5.20 – nelle altre tre occasioni in cui compare viene sempre indicato con il *cognomen* Namusa. Un altro candidato è Aufidius Chius, giurista d'età domiziana conosciuto da Marziale (5.61.10), che nell'unica occasione in cui compare nelle fonti giuridiche (*fr. Vat.* 77, sempre di Ulpiano, 17 *ad Sab.*) riferisce proprio un parere di Atilicino. Se fosse Aufidio Chio, sarebbe verosimilmente la fonte dell'intero materiale utilizzato da Ulpiano in D. 17.2.52.18.

<sup>(136)</sup> A favore della distinzione dai *veteres*: Dirksen 1825, p. 170 n. 30; Bremer II.2., 1901, pp. 505 e 511; Bona, p. 1967/2003, p. 322. *Contra*, Jörs 1888, p. 253 n. 1; Horak 1992, p. 211; Serrano-Vicente 2005, p. 392 (con posizione più articolata).

La prima interpretazione si raccomanda già su un piano generale, perché Ulpiano sarebbe altrimenti in contrasto con se stesso, considerato che altrove distingue Sabino e Cassio dai *veteres*; sarebbe soprattutto l'unica testimonianza di questo genere nell'intero panorama delle fonti<sup>(137)</sup>. La contraddizione ulpiana sarebbe ancora più sensibile perché in D. 17.2.52.18 i due capiscuola sono accompagnati da Atilicino, cioè un giurista dell'altra scuola che era addirittura di una o due generazioni più giovane di loro, cioè a un livello cronologico che rende a maggior ragione inverosimile che Ulpiano potesse considerarlo fra i *veteres*<sup>(138)</sup>.

Al di là dei motivi esterni, una lettura del brano che faccia attenzione alla sua struttura assolve Ulpiano dai rimproveri. Ulpiano non dice che i tre erano *veteres*, bensì che la questione era stata trattata dai *veteres*, e che Sabino, Cassio e Atilicino avevano dato in proposito il loro responso. Il problema del *socius omnium bonorum* condannato con l'*actio iniuriarum* non è diverso dagli altri casi nei quali Sabino (da solo o con Cassio e altri) era intervenuto risolutivamente su una questione già trattata dai predecessori.

Non v'è dunque differenza e tantomeno contraddizione, bensì consonanza fra questo brano di Ulpiano e quanto si legge ad esempio in (Paul.) *fr. Vat. 1 (et veteres putant et Sabinus et Cassius scribunt)* o in Paul. 54 *ed. D. 41.2.3.18 (plerique veterum et Sabinus et Cassius recte responderunt)* o ancora in Pomp. 2 *fideic. D. 35.2.31 (et secundum Cassii et veterum opinionem)*. Sabino e i giuristi più recenti riprendono e concludono una discussione su cui si erano pronunciati anche i *veteres*. L'unica differenza che contraddistingue il passo di Ulpiano che stiamo esaminando (D. 17.2.52.18) da quelli appena citati e che ne spiega anche l'andamento più complesso, è che l'opinione di Sabino, Cassio e Atilicino sulla condanna del *socius omnium bonorum* non è una pura e semplice adesione a un parere espresso da alcuni fra i *veteres*, ma è un responso su una questione da loro trattata. La comparsa, nel seguito, del parere di Servio è un segnale in questo senso: il ricordo del suo parere serve a Ulpiano (e verosimilmente era già servito ai giuristi precedenti, dai quali è arrivato fino a lui) per mostrare che il responso di Sabino e Cassio trovava un appoggio anche in uno almeno dei *veteres*, menzionati all'inizio del brano e all'interno dei quali le opinioni dovevano essere divise. Benché i casi non siano identici, presentano una spiccata ana-

<sup>(137)</sup> Per Sabino e Cassio: (Paul.) *fr. Vat. 1*; Paul. 54 *ed. D. 41.2.3.18*; Ulp. 18 *ad Sab. D. 12.5.6*; per Cassio: Ulp. 5 *ed. D. 2.4.4.2*; Pomp. 2 *fideic. D.35.2.31*.

<sup>(138)</sup> Atilicino è giurista anteriore a Nerazio (che lo nomina in Ulp. 17 *ed. D. 8.3.5.1*), corrispondente di Proculo, di cui doveva essere forse poco più giovane (Procul. 11 *ep. D. 23.4.17*) e con il quale è spesso citato da giuristi posteriori. Era dunque il più recente fra i tre giuristi citati, separato da Sabino di circa mezzo secolo.



logia che permette di applicare la medesima *ratio decidendi*<sup>(139)</sup>. Soprattutto, la citazione di Servio dimostra che il tema era appunto stato all'attenzione dei giuristi anteriori; al tempo stesso, non avrebbe avuto senso riportare il parere conforme di Servio in aggiunta a quello di Sabino, Cassio e Atilicino, se fossero stati considerati tutti *veteres*. Il passo presenta i soliti due piani distinti, quello del dibattito anteriore e quello della soluzione trovata dai giuristi recenti.

Mi ritrovo, insomma, nella lettura proposta da Ferdinando Bona: «Non sappiamo come i *veteres* abbiano risolto la questione. Sappiamo, invece, come la risolsero Atilicino, Sabino e Cassio»<sup>(140)</sup>. Possiamo dunque includere il passo di Ulpiano non fra le eccezioni, ma fra le conferme della regola, che anzi non subisce alcuna eccezione.

La coerenza con cui i giuristi segnavano la linea di confine fra i giuristi *veteres* e quelli recenti è ribadita da un passo di Paolo che oppone nominativamente ai *veteres* Aristone, giurista che fu *auditor* di Cassio (Paul. *l.s. ad l. Falcidiam* D. 35.2.1.9; cf. *fr. Vat.* 68): *si usus fructus legatus sit (qui et dividi potest, non sicut ceterae servitutes individuae sunt) veteres quidem aestimandum totum usum fructum putabant et ita constituendum, quantum sit in legato; sed Aristo a veterum opinione recessit; ait enim posse quartam ex eo sic ut ex corporibus retineri idque Iulianus recte probat*. Il passo, conservato in doppia tradizione con forti lacune e divergenze<sup>(141)</sup>, verte sul modo in cui si dovesse calcolare il valore di un legato di usufrutto ai fini della legge Falcidia, se per intero (come sostenevano i *veteres*) o per frazione (che è l'opinione di Aristone e poi di Giuliano). Il modo stesso in cui Paolo presenta la disputa (*Aristo a veterum opinione recessit*) dà bene l'idea del fatto che Aristone si situa su un piano distinto dai *veteres*<sup>(142)</sup>.

<sup>(139)</sup> Il responso di Servio verte su un caso identico a quello trattato dai giuristi più recenti e su uno simile. Identico è il caso della condanna subita *iniuria iudicis* (rimborsabile); diversi, ma considerati analoghi perché (seppur diversamente) dipendenti da un comportamento riprovevole del *damnatus* (che non può perciò pretendere il rimborso) sono il caso della condanna (meritata) per il delitto di *iniuria* e quello (trattato da Servio) della condanna a seguito di assenza in giudizio.

<sup>(140)</sup> Bona 1967/2003, p. 322. Come accennato (*supra*, § 2), la lettura di Horak 1992 sembra risentire dell'intento di dimostrare che la categoria dei *veteres*, pur avendo un nocciolo prevalente, non era precisamente delimitata, dunque non può essere adottata a sostegno di una distinzione dei giuristi in base al loro metodo (come sostiene invece Behrends 1977).

<sup>(141)</sup> La versione del Digesto (che ho qui adottato perché l'esordio di *fr. Vat.* 68 è lacunoso), prosegue (mentre si arresta il passo parallelo) aggiungendo il caso del legato di *operae servi*, che essendo indivisibile richiede l'applicazione della *veterum sententia*; nella chiusa, Paolo perora il ritorno alla *veterum sententia* che dava prima per superata (D. scrive *Iulianus recte probat*, mentre l'avverbio manca in *fr. Vat.*). Rimando a Horak 1992, pp. 215-219, per la discussione del testo, che, specialmente nella seconda parte, difficilmente può risalire nella forma attuale a Paolo; i *veteres* vi sono ad ogni modo citati nei termini consueti.

<sup>(142)</sup> Bretone 1962, pp. 55-56, ritiene che i *veteres* in questo caso «vadano identificati (presumibilmente) fra i discepoli di Servio o in giuristi non legati a nessuna scuola come Trebazio

Sempre Paolo, dallo stesso commento a Plautio, che per la sua natura doveva essere propizio, offre l'esempio ultimo di una discussione che contrappone nominativamente i *veteres* ai giuristi più recenti, Celso figlio e Giuliano (10 *ad Plaut.* D.45.1.91.3): *sequitur videre de eo, quod veteres constituerunt, quotiens culpa intervenit debitoris, perpetuari obligationem, quemadmodum intellegendum sit (...). et Celsus adulescens scribit (...) et sane probabilis haec sententia est, quam quidem et Iulianus sequitur.*

### III. INTERPRETAZIONE STORICA: LA NASCITA DEI “VETERES”

7. Terminata l'analisi, si apre la riflessione sul piano storico, per verificare se la demarcazione, emersa nitida, sia correlabile con fenomeni attinenti alla giurisprudenza e alla storia politica, che possano averla determinata.

Il *terminus antiquitatis*, cioè Sabino, possiede effettivamente molti tratti che lo differenziano dai giuristi precedenti (e in parte dai successori)<sup>(143)</sup>. Di origine umile e non abbiente – contro l'estrazione nobiliare o almeno equestre tipica dei giuristi repubblicani e augustei – svolse un'attività di vero e proprio insegnamento, retribuito dai suoi alunni<sup>(144)</sup>. Era una pratica che rovesciava la consuetudine sociale secondo la quale il giurista era un esponente dell'*élite*, che raccoglieva intorno a sé *auditores* del medesimo ceto, cui prestava la sua esperienza gratuitamente. Sabino adotta invece alcuni tratti – almeno esteriori – dell'insegnamento di altre *artes*, ad esempio della retorica e della stessa filosofia.

Se si guarda poi al suo lavoro di *iuris peritus*, il fatto che Sabino sia divenuto termine di confine è coerente con un aspetto emerso dalla pur rapida lettura delle fonti, che attribuiscono a lui (e in seconda battuta a Cassio) un ruolo attivo nel filtrare il lavoro dei giuristi precedenti: in questo senso, Sabino fu parte attiva nel trasformare i giuristi in *veteres*.

È coerente con questo ruolo saliente il successo durevole che arrise alla sua opera<sup>(145)</sup>. Com'è stato ben detto, si può «considerare il processo di solidificazione testuale completato da Sabino come vera e propria cristallizzazione del *ius civile*»<sup>(146)</sup>. I *libri iuris civilis* diventarono anche per

Testa»; secondo Mantello 1990/2014, pp. 329-330, il testo lascia aperta la possibilità che la dialettica con i *veteres* fosse già in Aristone oppure sia stata proposta da Paolo.

<sup>(143)</sup> Per il profilo scientifico di Sabino, oltre alla bibliografia citata *supra*, n. 121, vd. Bretonne 1983/2011, pp. 303-311; Schiavone 2005, pp. 297-309.

<sup>(144)</sup> Fra gli allievi munifici si può immaginare Cassio, ricco di famiglia (*opibus vetustis*: Tac. *ann.* 16.7.1); così Bremer II.1, 1898, p. 316 (per il suo discepolato, vd. *supra*, n. 123).

<sup>(145)</sup> Avenarius 2011, 47-55, per una descrizione comparativa con Cassio.

<sup>(146)</sup> Schiavone 2005, p. 308.

il pubblico dei non specialisti il testo giurisprudenziale per antonomasia, come mostrano il modo in cui vi si riferisce Persio e il rispetto esibito da Gellio<sup>(147)</sup>. Le sue opinioni non solo furono citate e discusse dalla maggior parte dei giuristi posteriori, ma s'affermarono come una sorta di canone: fra i suoi allievi Minicio e Urseio Feroce ne raccolsero i *responsa*<sup>(148)</sup>; Plauzio a fine I secolo ne fece una rassegna<sup>(149)</sup>; più tardi Aristone annotò, a quanto pare, i *libri iuris civilis*, e nel II e III secolo Pomponio, Paolo e Ulpiano stilarono ampi commenti *ad Sabinum*<sup>(150)</sup>. È perciò del tutto condivisibile l'opinione di Bremer: «*Quemadmodum extremis liberae reipublicae temporibus Q. Mucius, ita initio principatus Masurius Sabinus iuris civilis libris novae iurisprudentiae fundamenta struxit*»<sup>(151)</sup>. Non è dato a sapere se Bremer, nel formulare il suo giudizio, abbia scelto coscientemente l'aggettivo *novus*: di sicuro, esprime perfettamente quella contrapposizione di Sabino ai *veteres* che è emersa dalla nostra ricerca, che non è questione nominalistica, ma fenomeno storico (nel duplice senso di fenomeno determinato da fattori reali e di fenomeno di cui i giuristi romani stessi erano consapevoli).

La cesura nella storia della giurisprudenza, oltre a legarsi alla personalità di Sabino, coincide con un fenomeno di portata più ampia, ossia la polarizzazione dei giuristi in due *scholae*, due indirizzi o scuole che facevano capo rispettivamente a Sabino stesso e Cassio da una parte e a Marco Cocceio Nerva padre († 33 d.C.) e a Proculo († 67?) dall'altra<sup>(152)</sup>.

Si sa poco della struttura, materiale e intellettuale, di queste due correnti, se non che erano scaturite da *dissensiones*, rivalità d'opinione (*l.s. ench.* D. 1.2.2.47-48). Di sicuro, rappresentavano per Pomponio e Gaio un feno-

<sup>(147)</sup> Pers. 5.90. Su Sabino come *auctoritas* di Gellio (anche per il diritto vigente: 14.2.1) e sul rapporto con il diritto, fondamentale Holford-Strevens 2003, pp. 294-301. In termini quantitativi è il preferito fra i giuristi, con dodici citazioni, di cui una indiretta (Holford-Strevens 2003, p. 298 ne conta undici; d'Alessio, p. 449 n. 3, ne conta tredici, includendo per svista Gell. 11.13), a pari merito con Capitone (undici volte); Labeone è citato direttamente in quattro capitoli (o cinque: cfr. Gell. 20.1.13), indirettamente in due. Sui modi del riuso gelliano dei testi giuridici, vd. Howley 2013; d'Alessio 2014.

<sup>(148)</sup> Vd. Bremer II.1, 1898, p. 317.

<sup>(149)</sup> Sulla cronologia di Plauzio, contemporaneo di Celio Sabino, e anteriore a Giavoleno (*cos. suff.* 86) e Nerazio (*cos. suff.* 97) che ne commentarono l'opera, vd. Kunkel 2001, p. 134. Sulla natura dei libri di Plauzio, probabilmente un contenitore di opinioni di giuristi, senza prese di posizione, Mantovani 2003, p. 158 n. 106.

<sup>(150)</sup> Sulle *notae* di Aristone (Ulp. 17 *ad Sab.* D. 7.8.6), vd. Bremer II.1, 1898, p. 317. Fu *auditor* di Cassio; dati biografici in Tamburi 2009, pp. 713-758; Liebs 2010, p. 32; Scarano Usani 2012, pp. 123-124.

<sup>(151)</sup> Bremer, II.1, 1898, p. 404.

<sup>(152)</sup> Su Nerva, *PIR*<sup>(2)</sup> C 1224; su Proculo, se è da identificare con P. Sulpicius Scribonius Proculus, vd. Speidel 1994.

meno tanto importante da potere imbastire intorno ad esse il racconto della giurisprudenza del principato e l'esposizione di molte *controversiae*<sup>(153)</sup>.

Sarebbe affrettato instaurare un nesso esclusivo fra l'affermarsi delle due *scholae* e la coscienza di un passaggio epocale nella storia della giurisprudenza. La cesura fu, come tutti i processi intellettuali, l'esito di un percorso (non necessariamente lineare) e di una maturazione, cui contribuì più di una generazione e di un giurista: basti pensare al ruolo di Labeone, che per alcuni versi può essere considerato una figura di transizione, sia fra i *veteres* sia, soprattutto, per le scuole<sup>(154)</sup>.

Ancora più affrettato sarebbe però trascurare la coerenza fra l'emergere della categoria dei *veteres* (quale risulta dalle fonti) e questa nuova forma di aggregazione dei giuristi. Il punto fondamentale è che sono entrambi modi in cui i giuristi auto-rappresentavano la loro posizione. La polarizzazione in scuole è un fenomeno di impatto notevole, capace di portare con sé la

<sup>(153)</sup> Sulle *sectae* e la funzione narrativa che assumono in Pomponio e Gaio, vd. Stolfi 2007; Stolfi 2008, pp. 22-27; Avenarius 2011, pp. 33-55. Sul *l.s. ench.* mi permetto di rinviare anche a Mantovani 2012.

<sup>(154)</sup> Si è già accennato al ruolo di passaggio di Labeone (vd. *supra*, n. 67), che le fonti includono sicuramente fra i *veteres*, ma che, per altri versi, sembra avere già sviluppato una sua coscienza del passaggio (in questo senso, vd. Nörr 1978/2003, p. 1137-1138). Nell'*enchiridion*, la categoria dei *veteres* non è presa in considerazione, perciò il testo pomponiano non può essere utilizzato in connessione con essa, essendo ispirato ad altre logiche. È opportuno comunque precisare che il ruolo di Labeone come precursore della *scholae* è presentato da Pomponio in modo inscindibile da quello di Capitone. Perché nascano *dissensiones*, occorre una polarità antagonista, appunto Capitone difensore delle opinioni tradite (*nam Ateius Capito in his, quae ei tradita fuerant, perseverabat, Labeo ... plurima innovare instituit*). Coerentemente, Pomponio attribuisce a entrambi i giuristi il primato nell'aver creato due indirizzi (*hi duo primum ... sectas fecerunt*). In tale contesto, il verbo *innovare* che descrive l'atteggiamento di Labeone riguarda specifiche opinioni, non esprime perciò un rinnovamento della giurisprudenza in generale, che possa riuscire in contrasto con l'attribuzione ai *veteres*. Vero è, tuttavia, che nel descrivere la posizione di Labeone ricorre un verbo che significa un inizio (*instituit*, su cui richiama l'attenzione Stolfi, 2007, pp. 54-95). Quel che fece Labeone, di iniziare a staccarsi in molti punti dalle opinioni ricevute (*plurima innovare instituit*, dove *plurima* si collega inscindibilmente a *quae tradita fuerant*), non è tuttavia riducibile a un fatto puntuale, di quelli che Pomponio esprime con l'aggettivo *primus* (*Brutus, qui primus Romae consul fuit*: D. 1.2.2.24; *Tiberius Coruncianus ... qui primus profiteri coepit*: § 38; *Atilius ... primus a populo sapiens appellatus est*: § 38; *Quintus Mucius ... ius civile primus constituit generatim in libros decem et octo redigendo*: § 41; *Ofilius ... edictum praetoris primus diligenter composuit*: § 44; *Massurius Sabinus in equestri ordine fuit et publice primus respondit*: § 48). Non fu del resto Labeone il primo a alimentare *dissensiones* (significativa la critica di Servio a Q. Mucio): a distinguerlo è semmai la quantità (*plurima*). Pertanto Labeone può essere visto – a seconda dell'angolatura e in diversi contesti narrativi – come un pioniere (insieme tuttavia a Capitone) oppure come l'ultimo dei *veteres* (come lo inquadravano i successori, dopo il successo di Sabino e delle *scholae*). A conforto di questa seconda raffigurazione – che pure ne sottolinea un ruolo epocale, seppure quale termine finale – è significativo anche quanto nota Stolfi, 2007, pp. 63-64, ossia che Labeone è l'ultimo giurista, in ordine di tempo, di cui Pomponio ricordi la produzione letteraria, «approdo di una tensione» verso la letterarizzazione «che aveva percorso i due o tre secoli precedenti».

coscienza che si fosse consumata una *révolution tranquille*, che aveva diviso la giurisprudenza in epoche. Si tratta poi – anche questo è significativo – di fenomeni sovrapponibili quanto a estensione: basti dire che, nonostante il ruolo che loro assegna Pomponio, Labeone e Capitone, così come sembrano restare ancorati ai *veteres*, così appaiono oscurati, nella coscienza dei posteri, come punti di riferimento delle *sectae*<sup>(155)</sup>. Anzi, proprio il fatto, più volte rilevato, che per alcuni versi le figure di questi giuristi (e quella di Labeone in particolare) possano essere state portatrici di tratti di novità, ma in ultima analisi vengano incluse fra i *veteres* – con una caratterizzazione che può oggi parere più o meno giustificata, ma che non si può superare quando si voglia cogliere la coscienza degli antichi – è il dato più probante del rilievo che hanno assunto, in questa vicenda, le scuole.

Ancora ai tempi di Antonino Pio e Marco Aurelio, più d'un secolo dopo l'affermarsi delle due scuole, un giurista di sicuro non sprovveduto, qual era Gaio, poteva dichiararsi discepolo di Sabino e Cassio, chiamandoli *praeceptores nostri*<sup>(156)</sup>. Che quest'espressione abbia dato adito a tante interpretazioni – persino all'insinuazione che si tratti di un anacronismo o sia il sintomo dell'isolamento di Gaio – dipende proprio dalla sua forza, cioè dalla capacità quasi paradossale di definire un orizzonte di contemporaneità tracciato su base culturale e non cronologica (con un atteggiamento che Orazio avrebbe certamente condiviso). Se un giurista di II secolo chiamava Sabino e Cassio suoi *praeceptores*, è perché si immaginava inserito in una linea vitale, in una genealogia, che cominciava con essi<sup>(157)</sup>. Prima, c'erano i *veteres*.

<sup>(155)</sup> In particolare, per quanto riguarda la scuola sabiniana, già Pernice 1873, p. 82, notava che «Als eigentliche Hauptautorität erscheint unbedingt Sabinus, neben ihm ist etwa noch Cassius von Bedeutung». Quale che ne sia la ragione, nella coscienza dei posteri Sabino (e Cassio) avevano dunque effettivamente rappresentato una cesura, che è coerente con il fatto che siano distinti dai *veteres*.

<sup>(156)</sup> La definisce elegantemente una «formula omerica» Cossa 2013, pp. 84-120, che ne approfondisce le occorrenze. L'accento che l'Autore pone sul possessivo *nostri* - intendendolo come un modo di accomunarsi ai suoi lettori/allievi «invitandoli a sentirsi parte di una tradizione tuttora viva e pienamente operante» - è suggestivo, ma forse eccessivo nel volere includere anche gli allievi di Gaio. Gaio usa infatti di norma il *pluralis maiestatis* (vd. ad es. Gai 2.1: *superiore commentario de iure personarum exposuimus*), dunque *nostri* è la forma che ci si deve attendere quando egli si riferisce ai suoi propri *praeceptores*. L'Autore (p. 104 n. 139) sembra inoltre sottovalutare la testimonianza di Iav. ep. D. 42.5.28 (*quod praeceptoribus tuis placet*). L'espressione è contenuta nell'*epistula* del corrispondente di Giavoleno, e, proprio perché viene da un terzo, sembra già presupporre che si fosse consolidata come modo di designare i caposcuola sabiniani (vd. l'esegesi di Finazzi 1997, pp. 244-249, secondo il quale si dovrebbe trattare «precisamente, di Masurio Sabino, Cassio Longino, Celio Sabino»).

<sup>(157)</sup> Mi permetto di rinviare a quanto scrivevo in Mantovani 2000, p. 471: fu «il rapporto fra un singolo giurista eminente e i suoi uditori-seguaci a costituire la condizione perché si sviluppasse, di generazione in generazione, una sorta di catena, formata da giuristi che, insieme al patrimonio di scienza giuridica comune a tutti, anche agli esponenti del diverso indirizzo, si tra-

8. Fin qui ci siamo domandati se il fatto che i giuristi classici considerassero *veteres* i giuristi fino a Labeone e includessero Sabino fra i giuristi “contemporanei” – di per sé un dato oggettivo delle fonti – trovi una plausibile giustificazione nella figura di Sabino e più in generale nel contesto storico: la risposta è affermativa, per i vari tratti di novità che si addensano intorno a questa figura e a questo momento, novità che trovò la sua causa scatenante nell’istituzione del principato augusteo e la sua forma compiuta nelle *scholae*.

Occorre ora domandarsi quando la denominazione di *veteres* si sia affermata. Una riflessione di metodo – quasi una breve presa di distanza dal nostro oggetto specifico – può aiutare a formulare meglio la domanda.

Nella storia intellettuale e artistica occidentale, la distinzione fra antichi e nuovi, tante volte affacciata, è stata spesso applicata in presa diretta, nel momento stesso dell’emergenza (ad opera dei critici oppure per autodefinizione degli stessi avanguardisti), come avvenne, ad esempio, con i poeti lirici bollati come νεώτεροι da Cicerone<sup>(158)</sup> oppure per l’*Art nouveau* al volgere dell’Ottocento e per la *Nouvelle Vague* dei registi francesi negli anni Cinquanta del secolo successivo. Sarebbe di grande interesse sapere se così sia avvenuto anche per i giuristi romani oppure se la distinzione fra *veteres* e giuristi “contemporanei” (o “nuovi”) sia stata introdotta solo *a posteriori*, con un diverso grado di incisività. Se fu applicata immediatamente, cioè dai giuristi stessi considerati i primi dei “moderni” (la generazione di Sabino), sarebbe il sintomo di una frattura più profonda (a maggior ragione se fossero stati gli stessi protagonisti a rivendicarla per sé, come una sorta di avanguardia)<sup>(159)</sup>. Se invece la designazione fu applicata retrospettivamente, il suo calore polemico sarebbe inferiore.

A questa precisazione se ne accompagna un’altra, ossia che nelle fonti non si trova il termine correlato a *veteres*: non sappiamo se e come i giuristi da Sabino in poi definissero se stessi per opposizione ai precedenti, ammesso che usassero una categoria unitaria<sup>(160)</sup>. Anche nel *dialogus de oratori-*

mandavano un nucleo di opinioni esclusivamente proprie dei rispettivi ‘maestri’». Mi pare faccia propria quest’interpretazione Cossa 2013, p. 102, quando scrive che *praeceptores* sta «a evocare simbolicamente la catena dei maestri della *schola* (a partire da Sabino e Cassio) complessivamente considerati, in quanto identificabili con un portato di soluzioni giuridiche ... in cui tutti tendenzialmente si riconoscevano».

<sup>(158)</sup> *Att.* 7.2.1; *poetae novi* in *orat.* 61.

<sup>(159)</sup> Che si tratti di un’etichetta imposta da avversari è improbabile, poiché – nonostante la ben nota avversione dei romani per le *res novae* – il rispetto per i *veteres* non s’accompagna nelle fonti giurisprudenziali a un biasimo per i “moderni”. Naturalmente, non si può escludere un’eterogenesi di significato, che trasforma un’etichetta critica in una definizione positiva, come è molte volte avvenuto per i movimenti culturali (ad es. per l’Impressionismo e il Cubismo).

<sup>(160)</sup> La distinzione si intreccia con il concetto di classico, su cui vd. gli studi importanti di Citroni 2005 e Tatti 2015.



*bus*, ad esempio, agli *oratores veteres* vengono contrapposti a volte in modo asettico i *temporum nostrorum oratores*, a volte i *retores novi*, con significato tutt'altro che benevolo<sup>(161)</sup>. Di qui anche l'oscillazione da parte della storiografia giuridica, che si riflette anche in queste pagine<sup>(162)</sup>: dovremmo chiamarli "nuovi", "moderni" o, più blandamente "contemporanei"?

Una risposta certa sfugge e conviene tenersi saldi all'unico dato di fatto. La prima attestazione della denominazione di *veteres* nelle nostre fonti (in Paul. 3 *ad Nerat.* D. 45.1.140.1: vd. *supra*, § 5) è di Nerazio, il giurista originario di Sepino *consul suffectus* del 97. Egli conobbe Cassio Longino, ma certo per breve tratto (Cassio, *cos.* 30, morì sotto Vespasiano) e la sua vita incrociò quella di Sabino per un tratto ancor più breve, se pur la incrociò<sup>(163)</sup>. Può essere una casualità nella nostra documentazione, ma prudenza consiglia di ritenere che la testimonianza di Nerazio rifletta il momento in cui, scomparsi i fondatori, ma essendo ancora fresca la loro impronta, si è venuta creando, retrospettivamente, la coscienza storica della loro importanza. Il fenomeno è analogo alla costruzione narrativa delle *scholae*, avvenuta retrospettivamente e progressivamente, pur essendo collegata senz'altro a fenomeni reali (anzi è forse una sfaccettatura dello stesso fenomeno)<sup>(164)</sup>. In fondo, che l'emersione dei *veteres* sia stato il frutto di una periodizzazione *a posteriori*, invece che la bandiera issata da un'avanguardia, non stona rispetto allo spirito della giurisprudenza romana, che si faticherebbe ad assimilare a un movimento artistico che si divida fra tradi-

<sup>(161)</sup> In Tac. *dial.* 14 ricorrono entrambe le espressioni.

<sup>(162)</sup> I termini oppositivi a *veteres* sono stati impiegati in modo intercambiabile in queste pagine. Seppure sia preferita un'opposizione fra giuristi *veteres* e giuristi contemporanei (o del presente), per ragioni espressive si è a volte fatto ricorso alla locuzione "moderni" o "nuovi".

<sup>(163)</sup> Sulla biografia di Sabino, rinvio ancora *supra*, n. 121.

<sup>(164)</sup> Sulla denominazione delle scuole, vd. Paricio 2009, pp. 21-28; Avenarius, 2011, pp. 33-55. Il fatto che la denominazione di *Cassiana schola* (e *Cassiani*) compaia in alcune fonti prima di *Sabiniani* non può essere tradotto troppo direttamente in una precedenza storica, senza tenere conto dei contesti. Le prime due occorrenze (Plin. *ep.* 7.24.8 e Pomp. *l.s. ench.* D. 1.2.2.52) si situano entrambe in contesti narrativi con protagonista Cassio, il che può spiegare perché venga privilegiato il suo nome per definire la scuola. La prima citazione tecnico-giuridica, non molto posteriore a quella pomponiana, è di Marcello e la denominazione scelta è quella di *Sabiniani* (*apud* Ulp. 32 *ad Sab.* D. 24.1.11.3: *idem ait: placuisse scio Sabinianis...*). Nei giuristi successivi si trovano entrambe (*Sabiniani*: Ulp. *fr. Vat.* 266; Marcian. 3 *inst.* D. 41.1.11; *Cassiani*: Ulp. *l.s. reg.* 11.28; Paul. 6 *l. Iul. Pap.* D. 39.6.3.3; 9 *Sab.* D. 47.2.18); la prevalenza della denominazione *Sabiniani* è solo tardo-antica. Lo stato delle fonti punta perciò verso la compresenza originaria dei due appellativi, piuttosto che verso la precedenza nel tempo dell'uno rispetto all'altro (lo nota Avenarius 2011, p. 40, ma accoglie ciò nonostante l'idea di una «Entwicklungstendenz» da *Cassiani* a *Sabiniani*; esattamente Cossa 2013, p. 87 n. 122 parla di «un corso parallelo e alternativo», confermando inoltre che la denominazione *Sabiniani* deve riferirsi a Masurio e non a Celio Sabino). Il modo di Gaio di richiamarsi a entrambi i suoi *praeceptores* punta nella medesima direzione.

zionalisti e modernisti. Neppure il fatto che Nerazio appartenesse alla *secta* di Proculo può fare vagheggiare che abbia coniato l'epiteto per bollare Sabino e i giuristi della scuola avversa, perché la distinzione separa dai più antichi tutti i giuristi più recenti, proculiani compresi.

Se fu davvero Nerazio il primo a usare la distinzione o se comunque fu alla sua epoca che si consolidò, i giuristi si divisero in *veteres* in quell'ultimo quarto del I secolo d.C. in cui fu ambientato e forse scritto il *dialogus de oratoribus*, con la parallela *querelle* sugli oratori antichi e nuovi. Se una differenza – e non secondaria – divide le due operazioni, sta nel fatto che per gli oratori l'individuazione dei *veteres* sembra rispondere a un'istanza classicista, alla ricerca di un modello da imitare o almeno da proporre ai contemporanei come termine di paragone. Per i giuristi, chiudere i predecessori nel bozzolo dei *veteres* asseconda un'idea di progresso, seppure capace di riconoscere l'*auctoritas* dei predecessori, in un gioco di legittimazione fra passato e presente pressoché inevitabile per un ceto portatore di una tecnica sociale, condivisa, che non può rivendicare rivoluzioni di metodo senza esporsi al dubbio sulla propria tenuta.

9. Se, allo stato delle fonti, l'ipotesi più realistica è che l'etichetta sia stata applicata retrospettivamente, per contrassegnare una svolta che si era verificata almeno un cinquantennio prima, ciò non esclude che gli stessi protagonisti della svolta abbiano avuto sentore di quel che stava avvenendo e anzi abbiano dato spunto a questa (successiva) lettura. Dobbiamo dunque fare un passo indietro, per riportarci al momento che fu (poi) identificato come il *terminus antiquitatis*.

Due testimonianze – che finora non sono entrate nelle indagini sulla coscienza storica dei giuristi - fanno intravedere la distinzione nel suo farsi e sono notevoli anche in ragione dell'autore, che è, ancora una volta, Masurio Sabino.

La più importante è riferita da Gellio, in un capitolo dedicato all'istituto dell'*adrogatio* e dei suoi limiti (5.19.11): *libertinos vero ab ingenuis adoptari quidem iure posse Masurius Sabinus scripsit. 12. Sed id neque permittit neque permittendum esse umquam putat, ut homines libertini ordinis per adoptiones in iura ingenuorum invadant. 13. «Alioquin – inquit – si iuris ista antiquitas servetur, etiam servus a domino per praetorem dari in adoptionem potest». 14. Idque ait (scil.: Sabinus) plerosque iuris veteris auctores posse fieri scripsisse<sup>(165)</sup>.*

<sup>(165)</sup> La citazione è ascritta ai *libri iuris civilis* (tit. *De ingenuis et libertis*) da Bremer II.1, 1898, pp. 483-484, nr. 60. Secondo il suo metodo, Lenel, *Pal.* II p. 215, fr. 236, inserisce il passo fra quelli di incerta sede. Astolfi 2001, p. 226 lo pone (dubitativamente) nei *libri iuris civilis* sotto la rubrica *De his qui sui vel alieni iuris sunt*. Tutti ritengono *ipsissima verba Sabini* le parole

Sabino – riferisce Gellio – si pronunciò energicamente contro l'adozione di chi era liberto, praticata «come strumento per acquistare l'*ingenuitas*», cioè la condizione del cittadino nato libero e tale sempre rimasto<sup>(166)</sup>. Parlando di *adoptio*, Sabino aveva presente la procedura dell'*adrogatio* davanti ai *comitia curiata* (ai suoi tempi rappresentati da trenta littori), mediante la quale un *pater familias* (qual era, per definizione, un liberto) si sottometteva al potere di un altro padre, alla stregua di un *filius*. Il giurista rimarca che, in linea di diritto, l'*adrogatio* del liberto è valida (*libertinos ... ab ingenuis adoptari ... iure posse*), «tuttavia asserisce che non viene permesso (e ritiene che non debba essere mai permesso) che uomini dell'ordine dei liberti facciano irruzione per mezzo delle adozioni nella posizione giuridica degli ingenui»<sup>(167)</sup>. Dicendo *non permitti ... neque permittendum esse*, Sabino attesta che già al suo tempo (da quanto, non si può dire) l'invasione nei *iura ingenuitatis* era contrastata (*non permitti*) ed esorta a perseverare nel contrastarla (*neque permittendum esse umquam*). Se il principio è chiaro, sui dettagli del regime giuridico le opinioni sono varie; esprimo perciò in forma sintetica e dubitativa l'interpretazione che ritengo più semplice.

Sabino pensava, a mio parere, a due distinti momenti nei quali il fenomeno (giuridicamente valido, ma riprovevole) si sarebbe potuto arginare.

In prima battuta, si poteva impedire *tout court* la celebrazione dell'*adrogatio* (quando il liberto rivelasse la propria condizione al *pontifex* e al magistrato che presiedeva al rito)<sup>(168)</sup>.

che ci interessano, *Alioquin-potest*. L'unico autore che abbia, seppur rapidamente, fatto cenno al testo in rapporto alla questione dei *veteres* è Dirksen 1825, p. 167.

<sup>(166)</sup> Così Masi Doria 1996, p. 394. Sulla condizione giuridica e sociale dell'*ingenuus*, vd. Agnati 2000. Sui problemi dell'*adrogatio liberti*, vd. per tutti Bellelli 1936; Cosentini 1984; Russo Ruggieri 1990, pp. 202-220; Dalla 1995; Masi Doria 1996, pp. 394-405; Masi Doria 2006, p. 430; Lindsay 2009, pp. 131-135.

<sup>(167)</sup> Nella frase *sed id neque permitti dicit neque permittendum esse umquam putat, ut homines libertini ordinis per adoptiones in iura ingenuorum invadant*, il pronome *id* è prolettico rispetto alla completiva introdotta da *ut*. Vd. in questo senso Masi Doria 2006, p. 435 n. 43.

<sup>(168)</sup> Al *permittendum non est* sabiniano corrisponde (almeno sotto il primo significato di impedire la celebrazione) la frase *adrogatio liberti admittenda non est* di Ulp. 45 ed. D. 37.12.1.2. Del resto, il contesto gelliano conferma quest'impostazione (Gell. 5.19.5): *adrogationes non temere nec inexplorate committuntur*; 6. *nam comitia arbitris pontificibus praebentur*. In particolare, secondo Gellio (§ 7) *adrogari non potest, nisi iam vesticeps* (cioè non l'imberbe). Inoltre (§ 10) *neque pupillus autem neque mulier, quae in parentis potestate non est, adrogari possunt*. Il caso del libertino è contrapposto (*autem*) ai precedenti, perché l'*adrogatio* è valida, benché inopportuna (negli altri casi, invece, il divieto era imperativo: *non potest/neque possunt*). Dalle fonti giuridiche pare, più precisamente, che si dovesse impedire solo l'arrogazione da parte di chi non era patrono (Ulp. 26 ad Sab. D. 1.7.15.3): *item non debet quis plures adrogare nisi ex iusta causa, sed nec libertum alienum, nec maiorem minor*. Non si può dire – data la genericità del suo modo di esprimersi nella pericope ritagliata da Gellio – se Sabino suggerisse di evitare anche le arrogazioni dei *liberti* da parte dei loro *patroni*. Da Diocl. – Maxim. CI. 8.47.3 parrebbe che si richiedesse anche in questo caso una *iusta causa*.

Se questo filtro non avesse avuto successo, occorreva circoscrivere gli effetti dell'*adrogatio* ormai avvenuta (che, essendo *iure* valida, aveva fatto acquistare la *patria potestas* all'*adrogans*)<sup>(169)</sup>. Più precisamente, i giuristi (verosimilmente anche Sabino) si preoccupavano di correre ai ripari innanzitutto sul piano degli effetti patrimoniali. Se un liberto si era fatto arrogare *per obreptionem* da un *pater familias* diverso dal proprio patrono, i giuristi conservavano a quest'ultimo le aspettative successorie che gli erano riconosciute dall'editto del pretore sul patrimonio del liberto<sup>(170)</sup>.

Occorreva poi scongiurare il rischio che l'adozione conferisse al liberto le altre prerogative dell'*ingenuitas*, quelle per dire così di diritto pubblico e ciò in tutti i casi, ossia tanto nell'ipotesi in cui il *libertus* celando il proprio *status* fosse stato arrogato da un terzo, quanto nell'ipotesi in cui fosse stato arrogato dal proprio *patronus*<sup>(171)</sup>. A venire in gioco erano i diritti politici, in particolare il *ius honorum*, regolato nuovamente dalla recente *lex Visellia*, che escludeva i liberti dalle magistrature e dal decurionato<sup>(172)</sup>.

Ma era soprattutto alla legislazione matrimoniale augustea che, verosimilmente, pensava Sabino, quando s'indignava dei liberti trasformati dall'adozione in *ingenui*. Fra le altre discriminazioni che introduceva, la legge vietava il matrimonio di un liberto con le discendenti di senatori in linea retta maschile entro il terzo grado<sup>(173)</sup>. Il timore che proprio questo divieto fosse aggirato tramite l'*adrogatio* è esplicito (Marcell. 1 *ad legem Iuliam et Papiam* D. 23.2.32): *sciendum est libertinum, qui se ingenuo dedit adro-*

<sup>(169)</sup> Nel caso di *libertus alienus*, se l'*adrogatio* veniva celebrata era perché costui aveva taciuto ai *pontifices* e al magistrato la propria condizione (*per obreptionem*, come s'esprime Paul. 3 *sent.* D. 38.2.49). Che in tal caso l'*adrogatio* non fosse valida è l'opinione rimasta isolata di Bellelli 1936, pp. 78-79, all'interno di uno studio per altri versi (ricorso alle interpolazioni escluso) ancora utile.

<sup>(170)</sup> È quanto si ricava da Ulp. 45 *ed.* D. 37.12.12, Ulp. 5 *ed.* D. 2.4.10.2 e Paul. 3 *sent.* D. 38.2.49 (in tutti i passi si precisa che l'*adrogatio* del *libertus alienus* è avvenuta celando la sua condizione, dunque aggirando il controllo preventivo: vd. n. prec.). Se il liberto si era fatto adottare dal patrono il problema patrimoniale non si poneva, perché il patrono/*adrogans* succedeva *inter vivos* nel patrimonio dell'arrogato.

<sup>(171)</sup> A questo aspetto si riferisce, a mio avviso, Ulp. 5 *op.* D. 1.5.27: *eum, qui se libertinum esse fatetur, nec adoptando patronus ingenuum facere potuit*, la cui formulazione generalizzante ha dato comprensibilmente adito a dubbi (così come il rapporto fra i tempi verbali).

<sup>(172)</sup> Diocl. – Maxim. CI. 9.21: la *lex Visellia* puniva *qui libertinus ... se dicit ingenuum*, cioè l'usurpazione di *status* (cfr. Valens - Gratian. – Valent. CTh. 9.20.1 = CI. 9.31.1.1). Non si può escludere che la *lex* abbia (anche: cfr. Ulp. 3.5) ribadito o rafforzato l'esclusione dei liberti dal *ius honorum* e dal decurionato, che certo era sancita già in precedenza. Sulla *lex* (del 24 d.C. o del 12), vd. Ferrary 2012, p. 583.

<sup>(173)</sup> Paul. 1 *ad l. Iul. Pap.* D. 23.2.44 pr.: Astolfi 1995, pp. 93 ss. Che questo fosse il problema più acuto è ben sottolineato, da ultimo, da Lindsay 2009, p. 133. Il giro di vite riguardo ai liberti andava di pari passo con le restrizioni introdotte da Augusto sulle manomissioni, su cui vd. per tutti López Barja de Quiroga 2008, pp. 219-227.

*gandum, quamvis in eius familia ingenui iura sit consecutus, ut libertinum tamen a senatoriis nuptiis repellendum esse*<sup>(174)</sup>. È dunque probabile che l'invettiva di Sabino contro l'*adrogatio* dei liberti mirasse a proteggere la recente legislazione augustea dall'elusione praticata con gli strumenti apprestati dal diritto, anzi dal diritto più antico e solenne.

Torniamo al suo ragionamento. Dopo avere messo in risalto la contraddizione insita in una procedura che si può compiere *iure*, ma che porta a usurpare *iura* che non spettano, Sabino ricorre alla *reductio ad absurdum*<sup>(175)</sup>. Se si accetta l'adozione dei liberti da parte di *ingenui*, allora – questo è l'argomento – si deve altrettanto tollerare che uno schiavo sia dato in adozione dal proprio padrone tramite la procedura *per praetorem* (e che diventi perciò ingenuo). Infatti, come l'*adrogatio liberti*, così anche questa procedura – ricorda Sabino – era considerata valida da molti autori del diritto antico<sup>(176)</sup>. Un simile salto, addirittura da schiavo a ingenuo<sup>(177)</sup>, era l'assurdo con cui Sabino chiudeva il cerchio del ragionamento, agitando il rischio che si correva a volere conservare vecchie istituzioni giuridiche, valide *iure*, ma ormai inaccettabili nelle conseguenze. L'*adrogatio liberti* è definita da Sabino un'anticaglia (*iuris ista antiquitas*): il dimostrativo *ista* sottolinea il valore dispregiativo del sostantivo nel contesto<sup>(178)</sup>.

<sup>(174)</sup> Con riferimento al quadro giuridico tracciato *supra*, si direbbe che Marcello abbia presente il caso del liberto adottato dal proprio patrono.

<sup>(175)</sup> Qualifica esattamente lo schema argomentativo Watson 1967, pp. 93-94.

<sup>(176)</sup> *Iust.* 1.11.12 rivela l'identità di uno di costoro, cioè Marco Porcio Catone (il Censore o il figlio): *apud Catonem bene scriptum refert antiquitas, servi si a domino adoptati sint, ex hoc ipso posse liberari* (dove *antiquitas* è termine giustiniano per riferirsi in generale ai giuristi del passato). Il fatto che Sabino usi *scripsisse* indica ad ogni modo che si riferiva a giuristi letterari, cioè da Sesto Elio in avanti. Sul testo, vd. Dalla 1995, pp. 172-185.

<sup>(177)</sup> La critica non può attribuirsi a disprezzo di Sabino per gli schiavi. Ne fa fede l'opinione secondo cui lo schiavo liberato e istituito erede di un'*hereditas damnosa* e che perciò subisce la *bonorum venditio* non dovrebbe patire l'*ignominia* prevista dall'editto, *quia non suo vitio, sed necessitate iuris bonorum venditionem pateretur* (Gai 2.154). L'opinione sabiniana è tanto più rivelatrice, in quanto rimase minoritaria (*sed alio iure utimur*). Sulla modica *castigatio* che, secondo Sabino, spetta all'usufruttuario sullo schiavo, purché non lo torturi né lo frusti, vd. Ulp. 17 *Sab.* D. 7.1.23. = *fr. Vat.* 72.1. In *fr. Vat.* 72.2, il giurista esclude poi che l'usufruttuario possa costringere lo schiavo all'opera gladiatoria, benché gli sia lecito fare correre alla nave il rischio della navigazione: *naves enim ad hoc parantur, <ut navigent>; homine autem aliter uti possumus*. In queste ultime decisioni, peraltro, non si può stabilire quanto Sabino conceda al senso dell'umanità e quanto all'interesse del nudo proprietario a ricevere intatta la cosa.

<sup>(178)</sup> «In tono leggermente disprezzante»: Nörr 1981/2003, p. 21. In generale, sull'uso di *iste*, vd. Mamoojee 2003, p. 71: «*Antiquus* becomes depreciatory to mean 'antiquated', 'out of fashion', 'hackneyed' with the aid of a demeaning *iste*, accessories signalling excess (*nimis, nimium, magis*), or derogatory adjuncts (*exoletus, obsoletus*)».

La distanza è ribadita dal modo in cui Sabino definisce gli scrittori che sostenevano la validità dell’*adoptio* dello schiavo: *iuris veteris auctores*<sup>(179)</sup>. Non che, con questo appellativo, volesse biasimarli. Tuttavia, la lunga vita del diritto romano, se per un verso ne rafforzava la legittimazione, per altro verso si manifestava in anacronismi, com’è tipico di un *ius vetus*: è la prima volta che questo aggettivo è applicato da un giurista al diritto privato<sup>(180)</sup>.

Dunque, se furono i giuristi posteriori (forse Nerazio) a individuare con precisione questo tornante della storia, Sabino già aveva maturato (e contribuito a istillare) la coscienza d’assistere e di partecipare a un rinnovamento dei tempi. Dai *iuris veteris auctores* di Sabino ai *veteres* di Nerazio il passo è breve.

Un altro testo dello stesso giurista ci mostra anzi questo passo quasi compiuto. Si tratta di Ulp. 18 *ed. D.* 9.2.27.21, cui abbiamo già accennato<sup>(181)</sup>. Discutendo del caso in cui taluno scuota le monete che un altro teneva in mano, e un terzo se ne impossessi, Sabino sostiene che si deve agire contro il primo per furto, grazie alla formulazione che ricomprendeva il complice (*Si quis de manu mihi nummos excusserit, Sabinus existimat [...] si ad aliquem pervenerunt, ope consilio furtum factum agendum*)<sup>(182)</sup>. Di quest’opinione erano anche i giuristi antichi: *quod et antiquis placuit*<sup>(183)</sup>. Così dicendo, Sabino s’avvicina ancora una volta a prefigurare l’uso di *veteres*. L’aggettivo è diverso (e questo conferma che non è un intervento ulpiano, ma una speci-

<sup>(179)</sup> Naturalmente l’attribuzione a Sabino di questo segmento in *oratio obliqua* è meno sicura di quanto lo sia la paternità del precedente. Gellio, tuttavia, è risoluto nel riferirlo al giurista e, più in generale, è ben verosimile che l’intero brano (almeno nei contenuti) abbia per fonte Sabino.

<sup>(180)</sup> Attestazioni precedenti in autori non giuristi, riferite al diritto pubblico, *supra*, n.109. Più in generale, per la coppia *ius antiquum/vetus*, vd. *supra*, § 5.

<sup>(181)</sup> Vd. *supra*, § 5.

<sup>(182)</sup> Lo conferma Ulp. 37 *ed. D.* 47.2.52.13, con Gai 3.202 (vd. *infra*). Se le monete scosse dalla mano sono invece perite senza entrare in possesso di alcuno, Sabino sostiene (nel seguito di D. 9.2.27.21) che sia applicabile l’*actio legis Aquiliae*. In entrambi le ipotesi, si presuppone il dolo da parte di chi fa cadere le monete. Se invece costui ha agito senza scopo di danneggiare o agevolare il furto, ma solo per gioco mal calcolato (*per lasciviam*, dice nel passo parallelo Gai 3.202), Sabino propone di punirlo con un’azione *in factum*, s’intende *legis Aquiliae*. Per un’esegesi perpicua di D. 9.2.27.21, vd. Cursi 2007, p. 245 n. 43.

<sup>(183)</sup> I nomi degli *antiqui* non sono conservati da altre fonti. Tuttavia, quali fattispecie rientrassero nella nozione di *ope consilio furtum facere* fu questione sicuramente discussa da quei giuristi che, dopo Sabino, saranno chiamati *veteres*: vd., in generale, Paul. 59 *ed. D.* 50.16.53.2 (Labeone) e – sul caso specifico di chi, sventolando un panno rosso, avesse fatto scappare una mandria così da farla intercettare da un terzo – Gai 3.202, che menziona i *veteres* (fattispecie trattata insieme a quella di *qui nummos tibi excussit*). Anche Labeone s’era pronunciato sul caso degli animali messi in fuga con il drappo rosso (Ulp. 37 *ed. D.* 47.2.50.4, su cui vd. *supra*, n. 85). Su queste fattispecie, vd. Desanti 2015, pp. 128-129.



ficità sabiniana)<sup>(184)</sup>; identico è il modo di raggruppare le opinioni dei giuristi precedenti – *antiqui* o *veteres* che fossero – a sostegno della propria.

La sensazione d'assistere a un passaggio d'epoca, fra antico e nuovo, non potrebbe essere più netta di quella che ricaviamo dalle due testimonianze: se nel prendere posizione sui liberti Sabino ha evocato i *veteris iuris auctores*, nel ragionamento sulla complicità nel furto li chiama *antiqui*. Altrettanto evidente è la connessione cronologica e ideologica con il principato augusteo, sulla quale conviene ora conclusivamente soffermarsi<sup>(185)</sup>.

Prima di stringere di nuovo l'esegesi sull'intervento di Sabino a proposito dell'*adrogatio liberti*, di cui s'è visto il nesso con la legislazione matrimoniale, conviene ricordare lo sfondo più generale in cui la generazione di Sabino (biograficamente, il primo giurista interamente augusteo)<sup>(186)</sup> e i giuristi che lo seguirono si trovarono a operare.

Oltre che per il nuovo ruolo assunto nel sistema della produzione del diritto, il nuovo regime interferì con la giurisprudenza anche su altri piani, innanzitutto attraverso il *publice respondendi ius*, conferito (spontaneamente) per primo da Augusto a taluni giuristi selezionati, i cui responsi (così come il diritto che attraverso di essi veniva formulato) acquistavano maggiore credito (*primus divus Augustus, ut maior iuris auctoritas haberetur, constituit, ut ex auctoritate eius responderent*)<sup>(187)</sup>. L'istituto, sorto per dare maggiore certezza, ha peraltro generato irrisolte discussioni fra gli storici del diritto, perché le notizie sono poche e poco chiare, specialmente riguardo al suo funzionamento<sup>(188)</sup>. Fuori di dubbio, ad ogni modo, è la posizione

<sup>(184)</sup> Sabino sembra ricorrere volentieri ad *antiqui/antiquitas*: si vd., pur nella varietà dei contesti e nella incertezza della tradizione, Plin. *n.h.* 28.37: *Masurius palmam lupino adipi dedisse antiquos tradidit*; Serv. in *Aen.* 2.225.11-13 Th.: *Masurius Sabinus: delubrum, effigies, a delibratione corticis: nam antiqui felicitum arborum ramos cortice detractos in effigies deorum formabant*; Paul. 10 *l. Iul. Pap. D.* 50.16.144 pr.: *libro memorialium Masurius scribit pellicem apud antiquos habitam, quae, cum uxor non esset, cum aliquo tamen vivebat*. Per *antiquitas*, vd. Gell. 5.19.13.

<sup>(185)</sup> Per un'altra possibile sintonia, si può confrontare Suet. *Aug.* 45 (*Athletis et conservavit privilegia et ampliavit*) con Ulp. 6 *ed. D.* 3.2.4 pr. (*Athletas ... Sabinus et Cassius responderunt omnino artem ludicram non facere; virtutis enim gratia hoc facere*). Il confronto è individuato da Bremer II.1, 1898, p. 362, nr. 36.

<sup>(186)</sup> La sua data di nascita coincide press'a poco con la votazione delle leggi Giulie su adulterio e matrimonio e con il dibattito che le precedette e seguì (vd. *supra*, n. 121). Quanto al suo rapporto con il potere, Schiavone 2005, p. 199, lo caratterizza efficacemente come giurista che rifiutò qualsiasi coinvolgimento ostile al principato e che fu perciò visto come continuatore del lealismo di Capitone.

<sup>(187)</sup> Pomp. *l.s. ench. D.* 1.2.2.50, che prosegue: *et ex illo tempore peti hoc pro beneficio coepit*.

<sup>(188)</sup> Si vd. per tutti Bretone 1984, pp. 247-254; Brutti 2003; Cannata 2003/2012. Sulla connessione con il rescritto adrianeo relativo all'efficacia giudiziale delle *sententiae* dei giuristi, vd. Stolfi 2012, pp. 315-338; Giunti 2013.

di spicco che riveste anche a tale proposito la figura di Sabino. È al ritratto di questo giurista che Pomponio collega l'*excursus* in cui dà notizia del *publice respondendi ius*. Inoltre, così come Augusto, anche Sabino vanta in questo campo un primato: se è esatta l'interpretazione di un passo turbato da qualche incoerenza, fu il primo membro dell'*ordo equester* a ricevere tale concessione, da Tiberio (*Massurius Sabinus in equestri ordine fuit et publice primus respondit: posteaque hoc coepit beneficium dari, a Tiberio Caesare hoc tamen illi concessum erat*)<sup>(189)</sup>.

Siccome non fu il primo a ricevere da un *princeps* il beneficio di *publice respondere*, non si può stabilire una relazione diretta fra l'introduzione di quest'istituto e la distinzione fra *veteres* (sprovvisti di *ius publice respondendi*) e “nuovi”, come era stato invece suggerito dal Dirksen<sup>(190)</sup>. La concessione del *respondendi ius ex auctoritate principis* è, tuttavia, tappa cruciale nel rapporto fra potere politico e giurisprudenza, di cui modificò la geometria: può anzi ascrivere ai più efficaci esercizi di *soft power* che distinsero l'azione di Augusto e l'edificazione del principato<sup>(191)</sup>.

L'abbraccio con cui Augusto trasse a sé la giurisprudenza si manifestò anche con altri atteggiamenti, meno noti, ma altrettanto avvolgenti. Innan-

<sup>(189)</sup> Pomp. *l.s. ench.* D. 1.2.2.49. Quest'interpretazione implica che *primus* si ricollegli alla notizia immediatamente precedente, cioè che apparteneva all'*ordo equester* (dunque, fu il primo come cavaliere a rispondere *publice*). In tal senso, vd. di recente Stolfi 2012, pp. 301, con discussione delle alternative e riflessioni sulla funzione del *respondendi ius* come rimedio alle crescenti *dissensiones*.

<sup>(190)</sup> Dirksen 1825, pp. 173-174 (vd. già *contra* Krüger 1912, p. 139 n. 3). Lo studioso tentava di rafforzare il collegamento sostenendo che la locuzione *iuris auctor* è utilizzata con riferimento ai giuristi muniti di *publice respondendi ius*, il che non pare tuttavia confortato dalle fonti. Si tratta di un'espressione di registro elevato, senza significato esclusivo, come mostrano Cic. *Phil.* 5.12 e Liv. 1.42.4 (*Numa divini auctor iuris*). In un paio di occasioni l'epiteto è applicato addirittura a giuristi *veteres*: Vell. Pat. 2.26.2 (*Scaevolam etiam, pontificem maximum et divini humanique iuris auctorem celeberrimum*); Gell. 2.10.1 (*Servius Sulpicius, iuris civilis auctor*). Guardando poi agli usi (assai rari, a conferma dell'atecnicità) da parte dei giuristi classici, si riscontra semmai una tendenza a usare il termine con riferimento ai capiscuola: vd. Paul. 17 *ad Plaut.* D. 5.4.3 (dove è riferito a Sabino e Cassio, cfr. Paul. 17 *ad Plaut.* D. 5.1.28.5); Ulp. 11 *ad leg. Iul. et Pap.* D. 37.14.17 (*Proculum, sane non levem iuris auctorem*, dove l'aggettivazione mostra tuttavia che si trattava di una locuzione generica; *ibid. plurimum etiam iuris auctorum, sed et Salvi Iuliani amici nostri clarissimi viri hanc sententiam fuisse*); vd. anche Hygin. *De gen. contr.*, p. 87.12 ss. Th. (*Cassius Longinus, prudentissimus vir, iuris auctor*). Indeterminabile Gord. Cl. 7.18.1.1. Infine, a differenza di quanto sosteneva Dirksen 1825, p. 170 n. 140, *iuris auctores* è usato come sinonimo di *veteres* nel quesito riferito da Mod. 5 *resp.* D. 19.1.39 (*supra*, n. 81) Anche su un altro piano si deve notare che difficilmente la formula *veteres* sarebbe stata idonea a segnalare un cambiamento legato all'introduzione del *publice respondendi ius*, perché non tutti i giuristi “recenti” ne erano muniti.

<sup>(191)</sup> Ricorro alla categoria interpretativa brillantemente proposta da A. Wallace-Hadrill nella sua relazione al presente Convegno. Sull'intervento di Augusto, che privilegiando i più apprezzati giuristi «riconduceva al proprio ambito di influenza la gerarchia così disegnata all'interno di questo ceto», vd. Capogrossi Colognesi 2014, pp. 301-304.

zitutto, l'iniziativa di convocare i *prudentes* per una consultazione, sperimentata a proposito dei fedecommessi, preludio della prassi del *consilium imperiale*<sup>(192)</sup>. Anche l'allestimento di una biblioteca di opere giuridiche presso il tempio di Apollo rivela che la giurisprudenza, come le arti liberali, era entrata nella sfera di patronato del *princeps*<sup>(193)</sup>. Augusto non rimase estraneo nemmeno all'emergere delle *sectae*, alimentate dalla rivalità fra Capitone e Labeone, giacché tentò di far prevalere per via politica Capitone, conferendogli con anticipo il consolato<sup>(194)</sup>. Sono tutte iniziative apparentemente morbide, che predispongono le condizioni per un cambio di stagione.

10. Se, alla luce del nuovo rapporto che andava delineandosi fra potere e diritto, torniamo alla presa di posizione di Sabino sull'*adrogatio liberti*, essa rivela la sua sintonia con l'ideologia augustea – proprio nel rapporto con la *iuris antiquitas* – in un senso anche più profondo rispetto alla sintonia già emersa con la legislazione matrimoniale.

Il filo di testi che, passando per l'opinione di Sabino, conduce ad Augusto ha il suo capo in un'orazione che Tacito attribuisce a Tiberio (*ann.* 4.16)<sup>(195)</sup>. Quando nel 23 d.C. si trattò di nominare un flamine di Giove, in luogo del defunto Servio Maluginese, Tiberio propose di modificare le regole con una *nova lex*. Il regime tradizionale (*vetusto more*) richiedeva che fossero nominati tre candidati patrizi nati da genitori uniti mediante *confarreatio*; candidati mancavano, poiché la pratica della *confarreatio* era sparita o rara anche per la complicazione della cerimonia nuziale; per di più, colui che veniva nominato *flamen Dialis* usciva – se *alieni iuris* – dalla *patria potestas* e mutamento di *status* era destinato anche a chi diventava sua moglie, proprio perché era tenuta a fare la *conventio in manu*. La proposta di Tiberio è di correggere il regime con un decreto del senato o con una *lex*; per giustificare la riforma, il *princeps* fa appello all'esempio di Augusto, che «aveva accomodato all'uso del presente taluni istituti di quella rozza antichità» (Tac.

<sup>(192)</sup> Iust. 2.25 pr.: *dicitur Augustus convocasse prudentes, inter quos Trebatium quoque, cuius tunc auctoritas maxima erat, et quaesisse, an possit hoc recipi nec absonans a iuris ratione codicillorum usus esset*. Su questo «primo segno di un rapporto che diventerà costante» vd. Bretonne 2006, pp. 215-217; Liebs 2010, pp. 18-19.

<sup>(193)</sup> Sch. 2 ad Iuv. 1.128: «*sportula, deinde forum iurisque peritus Apollo*»: *Aut quia iuxta Apollinis templum iuris periti sedebant et tractabant aut quia ibi bibliothecam iuris civilis et liberalium studiorum in templo Apollinis Palatini dedicavit Augustus*; cf. sch. 8. Vd. per tutti Avenarius 2011, p. 38; Tuori 2010, p. 52. Sulla biblioteca del tempio di Apollo, Neudecker 2013, p. 322: «The institution of this library had a strong political flavour».

<sup>(194)</sup> Tac. *ann.* 3.75: *consulatum ei (scil.: Capitoni) adceleraverat Augustus ut Labeonem Antistium isdem artibus praecellentem dignatione eius magistratus anteiret*. Per tutti, vd. Bretonne 1984, pp. 129-146.

<sup>(195)</sup> Sull'episodio, vd. Balbo 2008, pp. 609-618.

ann. 4.16.3): *ita medendum senatus decreto aut lege, sicut Augustus quaedam ex horrida illa antiquitate ad praesentem usum flexisset*<sup>(196)</sup>.

L’orazione tacitiana di Tiberio non esplicita gli esempi della flessibilità di Augusto, che accomoda l’*antiquitas* al presente. Di sicuro ve ne sarà stato più d’uno, forse proprio in materia di costumi sacerdotali<sup>(197)</sup>. Ma una stretta analogia, mi pare, è con l’abolizione delle *legis actiones*, celebrata da Gaio nel noto epitaffio (4.30): *sed istae omnes legis actiones paulatim in odium venerunt. Namque ex nimia subtilitate veterum, qui tunc iura condiderunt, eo res perducta est, ut vel qui minimum errasset, litem perderet; itaque per legem Aebutiam et duas Iulias sublatae sunt istae legis actiones, effectumque est, ut per concepta verba, id est per formulas, litigaremus*<sup>(198)</sup>.

Come nell’orazione di Tiberio, anche nel ricordo di Gaio la riforma incide su un procedimento non solo vetusto, le *actiones quas veteres in usu habuerunt* (Gai 4.10), ma che pure era venuto *in odium*. E quando Gaio scrive che la crescente impopolarità del processo arcaico era dipesa *ex nimia subtilitate veterum, qui tunc iura condiderunt*, formula il medesimo pensiero condensato dal Tiberio tacitiano nell’*horrida antiquitas* e (per antitesi) nel verbo *flectere*. Se per i *flamines* la rigidità consisteva negli effetti potestativi delle arcaiche nozze confarreate, nel processo si rimedia alla rigidità dei *certa verba* con la flessibilità dei *concepta verba*. In entrambi i casi – altro punto di contatto – lo strumento per intervenire è la *lex*<sup>(199)</sup>. S’aggiunga che alla precedente *lex Aebutia* un giurista contemporaneo di

<sup>(196)</sup> La legge che fu allora votata riformò solo la situazione della *flaminica Dialis*; *sacrorum causa* fu considerata *in potestate viri*, mentre sotto ogni altro aspetto partecipava del regime giuridico comune alle altre donne.

<sup>(197)</sup> Possono avere qualche rilevanza, per quanto riguarda i costumi sacerdotali, Gell. 1.12.8: *sed Papiam legem invenimus, qua cavetur, ut pontificis maximi arbitratu virgines e populo viginti legantur sortitioque in contione ex eo numero fiat et, cuius virginis ducta erit, ut eam pontifex maximus capiat eaque Vestae fiat*; Gell. 10.15.17-18: *sine apice sub divo esse licitum non est; sub tecto uti liceret, non pridem a pontificibus constitutum Masurius Sabinus scripsit et alia quaedam remissa, gratiaque aliquot caerimoniarum facta dicitur*.

<sup>(198)</sup> Nel tono, ricorda la critica sarcastica di Cicerone nella *pro Murena*, secondo cui la *legis actio* era un rito probabilmente già ridicolo per i Romani dei tempi antichi (§ 26): *haec iam tum apud illos barbato ridicula, credo, videbantur, homines*. Poiché l’orazione ha lo scopo di sminuire la professione di Servio Sulpicio Rufo (a confronto con l’arte militare), come principali responsabili della depravazione sono additati i giuristi attivi dopo la divulgazione da parte di Gneo Flavio delle azioni e del calendario. Vd. Fantham 2013, pp. 118-122.

<sup>(199)</sup> Che Sabino considerasse la *lex* capace di costruire un *exemplum* (nel senso augusteo) sembra testimoniato anche da Ulp. 56 ed. D. 47.10.5.8: *hac lege (scil. Cornelia) permittitur actori ius iurandum deferre, ut reus iuret iniuriam se non fecisse. Sed Sabinus in adsectorio etiam praetores exemplum legis secuturos ait: et ita res se habet*. La *lex Cornelia de iniuriis* sillana, che prevedeva una *quaestio*, consentiva all’attore di deferire all’imputato un giuramento di non avere commesso il reato. Sabino sostenne che i pretori ne avrebbero seguito l’esempio nel processo privato di *iniuriae*, previsione che, secondo Ulpiano, si avverò.

Gellio, lasciato anonimo (che può ben essere una *persona ficta* attraverso cui parla Gellio stesso, attingendo le sue parole da scritti di giuristi) attribuiva l'effetto, con la parziale abolizione delle *legis actiones*, di avere messo a riposo *omnis illa Duodecim Tabularum antiquitas*<sup>(200)</sup>.

I motivi individuati in Tiberio/Tacito e in Gaio (e che risuonano in Gellio) sono a loro volta già attivi nell'opinione di Sabino, quando parla di *iuris ista antiquitas* (che è confrontabile con *horrida illa antiquitas* nell'orazione di Tiberio) e quando prende le distanze dai *iuris veteris auctores* (che corrispondono ai *veteres, qui tunc iura condiderunt* di Gaio).

Naturalmente non occorre supporre un rapporto diretto fra i testi (ancorché Gaio e Gellio abbiano certamente letto Sabino). Si tratta di motivi che si erano cristallizzati intorno alle riforme augustee, per spiegarne l'orientamento, e le accompagnavano nel discorso pubblico, probabilmente fin dall'origine. Tante corrispondenze, in definitiva, ci riportano ad Augusto e suggeriscono, dal punto di vista degli stessi contemporanei e delle generazioni seguenti, che il suo intervento, per modi e contenuti – nella produzione del diritto, nel rapporto con i giuristi e nella rielaborazione delle istituzioni tradizionali – fu sentito come una cesura, quella di cui Sabino andava prendendo coscienza e che fu più tardi formalizzata definendo *veteres* i giuristi a lui anteriori.

Prima di staccarci da questo viluppo istituzionale e ideologico, un ultimo tema richiama un commento. Anche l'*odium* verso le *legis actiones* di cui parla Gaio rievoca un motivo che ci riporta all'età augustea, al *fastidit et odit* dell'*epistula ad Augustum* di Orazio da cui il nostro discorso ha preso avvio. Se il poeta aveva parlato di un pubblico che disprezzava tutta la letteratura contemporanea, preferendole quella più antica, in Gaio i termini si invertono. La differenza dipende certamente dal diverso metro di giudizio, da una parte i gusti letterari, dall'altra la funzionalità del processo. Ma in questo rovesciamento di ruoli si rispecchia in fondo anche la costante circolarità del rapporto fra i due poli, caratteristica del primo principato. Lo stesso Sabino critico della *antiquitas* giuridica fu squisito cultore di *antiquitates*, che volle raccogliere e spiegare nei *memorialia*: un'archeologia che oltre al senso della distanza, implicava il sentimento della continuità<sup>(201)</sup>. Non diversamente, nei *libri iuris civilis* gli antichi *auctores* sono talvolta

<sup>(200)</sup> Gell. 16.10.8: *sed enim cum ,proletarii' et ,adsidui' et ,sanates' et ,vades' et ,subvades' et ,viginti quinque asses' et ,taliones' furtorumque quaestio ,cum lance et licio' evanuerint omnisque illa duodecim tabularum antiquitas, nisi in legis actionibus centumviralium causarum lege Aebutia lata consopita est, studium scientiamque ego praestare debeo iuris et legum vocumque earum quibus utimur.* Sul contenuto del passo, vd. per tutti Talamanca 1999, pp. 182-188 e per l'accostamento a Sabino (in Gell 5.19.13), già Nörr 1974, p. 103.

<sup>(201)</sup> Vd. d'Ippolito 1996/2000, pp. 63-84. Sui rapporti fra diritto, antiquaria e le riforme augustee, vd. Wallace-Hadrill 2008, pp. 213-258.

evocati da Sabino come costruttori di forme ormai fuori tempo massimo (tale è l'adozione dello schiavo da parte del padrone), ma anche (e più spesso) considerati interlocutori le cui opinioni meritano adesione e in ogni caso un'accurata disamina, che spesso ne garantisce la duratura sopravvivenza fino all'età severiana.

A questo circuito ininterrotto, che caratterizza nelle idee e nei fatti il mondo di Augusto (e di Tiberio), si può in definitiva applicare il pensiero formulato da Servio commentando Virgilio (Serv. *ad Verg. Aen.* 8, 189): *quidam intellegunt proprie esse 'novare' replicando vetera quandam facere novitatem ac per hoc excludere vetustatis iniuriam*<sup>(202)</sup>. «Rinnovare è fare una qualche novità nel replicare le cose vecchie, eliminando in questo modo il danno del tempo».

#### IV. RETROSPETTIVA

11. Nelle fonti, vagliate per epoca, genere letterario e contesto, i giuristi classici attribuiscono un significato costante all'aggettivo sostantivato *veteres* quando lo riferiscono a altri *iuris periti*: con esso designano i giuristi fino a Labeone compreso. Sabino è il primo giurista non incluso nel gruppo.

Si tratta, con ogni probabilità, di una denominazione assegnata retrospettivamente, non di un'etichetta coniata da Sabino stesso o dai giuristi della sua generazione; del resto, non risulta neppure che si servissero di una denominazione collettiva (es. *novi*) per definire se stessi in opposizione ai *veteres*. Nelle fonti giurisprudenziali superstiti, *veteres* riferito ai *iuris periti* appare per la prima volta in Nerazio, alla fine del I sec. d.C. L'emergere di questa distinzione su base cronologica corrisponde ad analoghi ripensamenti che andavano svolgendosi in seno ad altre discipline. Negli stessi anni in cui iniziano a servirsene i giuristi, gli oratori impiegano gli stessi termini per tracciare la storia dell'eloquenza, dividendo i *veteres* dai contemporanei. L'attitudine classicista che ispira la periodizzazione dell'oratoria, la cui parabola è sentita come discendente, sembra rovesciarsi, nella giurisprudenza, in una linea ascendente, senza peraltro disconoscere l'*auctoritas* dei predecessori.

La linea di divisione collocata fra Labeone e Sabino, quale risulta dall'uso del vocabolo, è coerente con alcuni fattori socio-politici, interni ed esterni alla giurisprudenza, che dunque possono considerarsi una conferma dell'accertamento terminologico e ne offrono al contempo una spiegazione

<sup>(202)</sup> Nel contesto virgiliano, *meritos novare honores* si riferisce agli atti di culto che il re Evandro dichiara di ripetere non per *routine*, ma per consapevole gratitudine verso gli dei salvatori. Sul testo serviano, vd. di recente Godin 2015, pp. 40-41.



storica. È corente in primo luogo con l'affermarsi delle *scholae*, che generano nei giuristi una nuova rappresentazione identitaria, legata ai *praeceptores* fondatori dei rispettivi indirizzi, Sabino e Cassio, Nerva e Proculo.

Proprio Sabino sembra distinguersi dai giuristi precedenti (i *veteres*) per molti tratti personali, dalla condizione socio-economica ai modi dell'insegnamento. Anche il suo lavoro viene spesso percepito dai giuristi successivi come la soglia che immette nella contemporaneità, poiché è frequente che sia stato Sabino a passare al vaglio le opinioni dei *veteres*.

Se la tematizzazione di questo passaggio d'epoca e l'uso di *veteres* per designarla sono il frutto di un ripensamento compiutosi, a quanto pare, dopo la piena affermazione delle scuole, alla fine del I secolo, i sintomi di questa consapevolezza sono precedenti e, ancora una volta, ci riconducono a Sabino. La sua presa di distanza da istituzioni giuridiche sentite come relitti (*ista iuris antiquitas*) si manifesta in rapporto a meccanismi del *vetus ius* che entrano in contraddizione con scelte di politica legislativa augustea. È proprio ad Augusto, in primo luogo al suo interventismo legislativo, ma anche ai suoi atteggiamenti di patronato politico e culturale verso i giuristi – come la concessione del *respondendi ius* o l'allestimento di una biblioteca specializzata – che risalgono i prodromi del nuovo tempo della giurisprudenza, al punto che i giuristi precedenti saranno sentiti come *veteres*, e Sabino il primo dei contemporanei.

## BIBLIOGRAFIA

Agamben 2008

G. Agamben, *Che cos'è il contemporaneo?*, Roma 2008, pp. 7-25.

Agnati 2000

U. Agnati, *Ingenuitas. Orazio, Petronio, Marziale e Gaio*, Alessandria 2000.

Astolfi 1995

R. Astolfi, *La lex Iulia et Papia*, Padova 1995.

Astolfi 2001

R. Astolfi, *I libri tres iuris civilis di Sabino*, Padova 2001.

Avenarius 2011

M. Avenarius, *Sabinus und Cassius. Die Konstituierung der sabinianischen Schultradition in der Retrospektive und ihre vermuteten „Gründer“ im Wandel der Wahrnehmung*, in *Römische Jurisprudenz - Dogmatik, Überlieferung, Rezeption. Festschrift für Detlef Liebs zum 75. Geburtstag*, hrsg. von K. Muscheler, Berlin 2011, pp. 33-55.

Balbo 2007

*I frammenti degli oratori romani dell'età augustea e tiberiana. Parte seconda*, a cura di A. Balbo, Alessandria 2007.

Balbo 2008

A. Balbo, *Oratoria, religione e storiografia negli Annales di Tacito: il caso di Servio Maluginense*, «Bollettino di Studi Latini», 38/2 (2008), pp. 609-618.

Battaglia 2012

F. Battaglia, *La parte e il tutto. L'oggetto del furto nel pensiero dei giuristi romani*, Pavia 2012.

Behrends 1977

O. Behrends, *Les «veteres» et la nouvelle jurisprudence à la fin de la République*, “RHD”, 55 (1977), pp. 7-33.

Behrends 1995/2004

O. Behrends, *Gesetz und Sprache. Das römische Gesetz unter dem Einfluß der hellenistischen Philosophie*, in O. Behrends, *Institut und Prinzip. Siedlungsgeschichtliche Grundlagen, philosophische Einflüsse und das Fortwirken der beiden republikanischen Konzeptionen in den kaiserzeitlichen Rechtsschulen. Ausgewählte Aufsätze*, I, hrsg. von M. Avenarius, R. Mayer-Pritzl und C. Möller, Göttingen 2004, pp. 91-224.

Bellelli 1936

C. Bellelli, *L'arrogazione dei libertini*, «Archivio Giuridico», 166 (1936), pp. 65-79.

Bianchi 2009

E. Bianchi, *Per un'indagine sul principio 'conceptus pro iam nato habetur'. Fondamenti arcaici e classici*, Milano 2009.

Biscardi 1966

A. Biscardi, *Postille gaiane. Gaio e i veteres*, in *Gaio nel suo tempo*, Napoli 1966, pp. 16-24.

Bona 1967/2003

F. Bona, *Società universale e società questuaria in diritto romano* (1967), rist. in F. Bona, *Lectio sua. Scritti editi e inediti di diritto romano*, I, Padova 2003, pp. 295-326.

Bremer 1896-1901

F.P. Bremer, *Iurisprudentiae antehadrianae quae supersunt*, I-II.1-2, Lipsiae 1896-1901.

Bretone 1962

M. Bretone, *La nozione romana di usufrutto. I. Dalle origini a Diocleziano*, Napoli 1962.

Bretone 1983/2011

M. Bretone, *Masurio Sabino* (1983), rist. in M. Bretone, *Diritto romano e coscienza moderna. Dalla tradizione alla storia. Scritti nomadi*, Madrid-Barcelona-Buenos Aires 2011, pp. 303-311.

Bretone 1984

M. Bretone, *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*, Napoli 1984<sup>(2)</sup>.

Bretone 2004<sup>2</sup>

M. Bretone, *Diritto e tempo nella tradizione europea*, Roma-Bari 2004<sup>(2)</sup>.

Bretone 2006<sup>15</sup>

M. Bretone, *Storia del diritto romano*, Bari 2006<sup>(15)</sup>.

Bretone 2008

M. Bretone, *'Ius controversum' nella giurisprudenza classica*, «Atti Accademia nazionale dei Lincei, Memorie», s. IX, vol. 23,3, Roma 2008.

Brink 1982

C.O. Brink, *Horace on poetry. 3. Epistles book II. The letters to Augustus and Florus*, Cambridge 1982.

Brissonius 1596

B. Brissonius, *De verborum quae ad ius pertinent significatione libri XIX*, Parisiis apud Sebastianum Nivellium, 1596.

Brutti 1998

M. Brutti, *L'indipendenza dei giuristi (dallo ius controversum all' autorità del principe)*, in *Ius controversum e auctoritas principis. Giuristi, principe e diritto nel primo impero (Copanello, 11-13 giugno 1998)*, a cura di F. Milazzo, Napoli 2003, pp. 403-458.

Brutti 2012

M. Brutti, *Gaio e lo ius controversum*, «AUPA», 55 (2012), pp. 75-124.

Buchwitz 2012

W. Buchwitz, *Servus alienus heres. Die Erbeinsetzung fremder Sklaven im klassischen römischen Recht*, Wien-Köln-Weimar 2012.

Buckland 1908

W.W. Buckland, *The Roman law of slavery. The condition of the slave in private law from Augustus to Justinian*, Cambridge 1908.

Cannata 2003/2012

C.A. Cannata, *Iura condere. Il problema della certezza del diritto fra tradizione giurisprudenziale e auctoritas principis* (2003), rist. in C.A. Cannata, *Scritti scelti di diritto romano*, a cura di L. Vacca, II, Torino 2012, pp. 507-531.

Capogrossi Colognesi 2014

L. Capogrossi Colognesi, *Storia di Roma tra diritto e potere. La formazione di un ordinamento giuridico*, Bologna 2014.

Cavarzere 2012

A. Cavarzere, *Coscienza del progresso e consapevolezza del presente: Cicerone, Brutus 22-23*, in Citroni 2012, pp. 99-115.

Citroni 2005

M. Citroni, *The Concept of the Classical and the Canons of Model Authors in Roman Literature*, in *Classical Pasts: The Classical Traditions of Greece and Rome*, ed. by J. I. Porter, Princeton 2005, pp. 204-234.

Citroni 2012

*Letteratura e civitas. Transizioni dalla Repubblica all'Impero. In ricordo di Emanuele Narducci*, a cura di M. Citroni, Pisa 2012.

Citroni Marchetti 2011

S. Citroni Marchetti, *La scienza della natura per un intellettuale romano. Studi su Plinio il Vecchio*, Pisa-Roma 2011.

Cosentini 1984

C. Cosentini, *Nota minima sui liberti*, in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, III, Napoli 1984, pp. 1345-1352.

Cossa 2013

G. Cossa, *'Regula sabiniana'. Elaborazioni giurisprudenziali in materia di condizioni impossibili*, Milano 2013.

Crawford 1996

*Roman Statutes*, 2 vol., ed. by M.H.C. Crawford, London 1996.

Cuiacius 1559

I. Cuiacius, *Commentarii. Ex libro XLI Digestorum, ad Titulos VIII de usurpationibus et usucapionibus (...)*, Lugduni, Tornaesius, 1559

Cursi 2007

M.F. Cursi, *Dal danno aquiliano al danno extracontrattuale: le radici romanistiche*, in AA.VV., *Itinerari giuridici. Per il quarantennale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Abruzzo*, Milano 2007, pp. 215-257.

d'Alessio 2014

R. d'Alessio, *Note su Gellio, diritto e giurisprudenza*, «Seminarios Complutenses de Derecho Romano», 27 (2014), pp. 447-475.

Dalla 1995

D. Dalla, *L'adoptio servi tra manomissione e adozione nelle norme giustinianee*, in D. Dalla, *Ricerche di diritto delle persone*, Torino 1995, pp. 173-185.

David – Nelson 1960

M. David – H.L.W. Nelson, *Gai Institutionum Commentarii IV*, II, Leiden 1960.

David 2012

J.-M. David, *Crise de l'éloquence, crise de la cité*, in Citroni 2012, pp. 245-267.

Desanti 2015

L. Desanti, *La legge Aquilia. Tra verba legis e interpretazione giurisprudenziale*, Torino 2015.

Desideri 1985

P. Desideri, *Lettura storica del "Dialogus de Oratoribus"*, in *Xenia. Scritti in onore di Piero Treves*, a cura di F. Broilo, Roma 1985, pp. 83-94.

Diliberto 2014

O. Diliberto, *La Legge delle XII Tavole nel Basso Impero*, «Koinonia», 38 (2014), pp. 235-247.

d'Ippolito 1996/2000

F. d'Ippolito, *I Memorialia di Sabino* (1996), in F. d'Ippolito, *Del fare diritto nel mondo romano*, Torino 2000, pp. 63-84.

Dirksen 1825

H.E. Dirksen, *Ueber die technische Bedeutung des Ausdrucks Veteres und einiger anderer verwandter Bezeichnungen im römischen Recht*, in H.E. Dirksen, *Beiträge zur Kunde des Römischen Rechts*, Leipzig 1825, pp. 159-188.

Fantham 2013

*Cicero's Pro L. Murena Oratio*, introduction and commentary by E. Fantham, Oxford 2013.

Fedeli 1997

Q. Orazio Flacco, *Le opere*. II.4. *Le epistole. L'arte poetica*, commento di P. Fedeli, Roma 1997.

Ferrary 2012

J.-L. Ferrary, *La législation augustéenne et les dernières lois comitiales*, in *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana*, a cura di J.-L. Ferrary, Pavia 2012, pp. 569-592.

Finazzi 1997

G. Finazzi, *La sostituzione pupillare*, Napoli 1997.

Fögen 2013

Th. Fögen, *Scholarship and Competitiveness: Pliny the Elder's Attitude towards his Predecessors in the Naturalis Historia*, in *Writing Science. Medical and Mathematical Authorship in Ancient Greece*, ed. by M. Asper, Berlin 2013, pp. 83-107.

Gabba 1995/2007

E. Gabba, *Rileggendo le Res Gestae Divi Augusti* (1995), rist. in E. Gabba, *Riflessioni storiografiche sul mondo antico*, Como 2007, pp. 121-127.

Gebhardt 2009

U.C.J. Gebhardt, *Sermo iuris. Rechtssprache und Recht in der augusteischen Dichtung*, Leiden-Boston 2009.

Giunti 2013

P. Giunti, *Iudex e iurisperitus. Alcune considerazioni sul diritto giurisprudenziale romano e la sua narrazione*, «Iura», 61 (2013), pp. 47-85.

Godin 2015

B. Godin, *Innovation Contested. The Idea of Innovation Over the Centuries*, New York-London 2015.

Goldberg 1999

S. M. Goldberg, *Appreciating Aper: The Defence of Modernity in Tacitus' Dialogus de oratoribus*, «The Classical Quarterly», 49 (1999), pp. 224-237.

Günther 2013

H.Chr. Günther, *The second book of letters*, in *Brill's Companion to Horace*, ed. by H.Chr. Günther, Leiden 2013, pp. 467-498.

Harries 2014

J. Harries, *Lawyers and citizens from republic to empire: Gaius on the Twelve Tables and Antonine Rome*, in *The City in the Classical and Post-Classical World: Changing Contexts of Power and Identity*, ed. by C. Rapp and H. A. Drake, Cambridge 2014, pp. 52-80.

Heldmann 1981

K. Heldmann, *Antike Theorien über Entwicklung und Verfall der Redekunst*, München 1981.

Heumann - Seckel 1907/1958

H. Heumann - E. Seckel, *Handlexikon zu den Quellen des römischen Rechts*, (1907), Graz rist. 1958.

Holford-Strevens 2003

L. Holford-Strevens, *Aulus Gellius. An Antonine scholar and his achievement*, Oxford 2003.

Holford-Strevens (c.d.s.)

L. Holford-Strevens, *Fronto's and Gellius' veteres*, in Rocchi – Mussini (c.d.s.).

Horak 1992

F. Horak, *Wer waren die “veteres”? Zur Terminologie der klassischen römischen Juristen*, in *Vestigia Iuris Romani. Festschrift für Gunter Wesener zum 60. Geburtstag am 3. Juni 1992*, hrsg. von G. Klingenberg, J.M. Rainer und H. Stiegler, Graz 1992, pp. 201-236.

Howley 2013

J.A. Howley, *Why Read the Jurists? Aulus Gellius on Reading Across Disciplines*, in *New Frontiers. Law and Society in the Roman World*, ed. by P. du Plessis, Edinburgh 2013, pp. 9-30.

Huvelin 1915

P. Huvelin, *Études sur le furtum dans le très ancien droit romain*, II, Lyon - Paris 1915.

Jörs 1888

P. Jörs, *Römische Rechtswissenschaft zur Zeit der Republik*, I, Berlin 1888.

Jung 1982

J.H. Jung, *Die Rechtsstellung der römischen Soldaten*, «ANRW», 2.14 (1982), pp. 882-1013.

Krüger 1912

P. Krüger, *Geschichte der Quellen und Litteratur des Römischen Rechts*, München-Leipzig 1912.

Kunkel 2001

W. Kunkel, *Herkunft und Soziale Stellung der römischen Juristen*, mit einem Vorwort von D. Liebs, rist. Köln 2001.

Lamberti 1996

F. Lamberti, *Studi sui “postumi” nell’esperienza giuridica romana*, I, Napoli 1996.

Lamberti 2014

F. Lamberti, *Suggerzioni in tema di praesumptio Muciana*, in F. Lamberti, *La famiglia romana e i suoi volti. Pagine scelte su diritto e persona in Roma antica*, Torino 2014, pp. 133-180.



Lassandro 1996

D. Lassandro, *La condanna di Cassio Severo*, in *Processi e politica nel mondo antico*, a cura di M. Sordi, Milano 1996, pp. 213-218.

Liebs 2010

D. Liebs, *Hofjuristen der römischen Kaiser bis Justinian*, München 2010.

Lindsay 2009

H. Lindsay, *Adoption in the Roman World*, Cambridge 2009.

López Barja de Quiroga 2008

P. López Barja de Quiroga, *Las leyes augusteas sobre manumisión*, in *La fin du statut servile? (Affranchissement, libération, abolition...)* (XXX<sup>e</sup> colloque du GIREA), Besançon 2008, pp. 219-227.

Mamoojee 2003

A.H. Mamoojee, *Antiquus and Vetus: A Study in Latin Synonymy*, «Phoenix», 57 (2003), pp. 67-82.

Mantello 1990/2014

A. Mantello, *I dubbi di Aristone* (1990), rist. in A. Mantello, *Variae*, Lecce 2014, pp. 229-352.

Mantovani 2003

D. Mantovani, *Contardo Ferrini e le opere dei giuristi*, in *Contardo Ferrini nel I centenario della morte. Fede, vita universitaria e studio dei diritti antichi alla fine del XIX secolo*, a cura di D. Mantovani, Milano 2003, pp. 129-170.

Mantovani 2012

D. Mantovani, *Mores, leges, potentia. La storia della legislazione romana secondo Tacito (annales III 25-28)*, in Citroni 2012, pp. 353-404.

Masi Doria 1996

C. Masi Doria, *Bona libertorum. Regimi giuridici e realtà speciali*, Napoli 1996.

Masi Doria 2006

C. Masi Doria, *Un'ipotesi sulla "Masuri rubrica" di Pers. sat. 5.90*, «Index», 34 (2006), pp. 427-438.

Mayer 2001

R. Mayer, *Tacitus. Dialogus de oratoribus*, Cambridge 2001.

Miglietta 2010

M. Miglietta, *"Servius respondit". Studi intorno a metodo e interpretazione nella scuola giuridica serviana. Prolegomena I*, Trento 2010.

Morgera 2007

G. Morgera, *Studi su Masurio Sabino*, Napoli 2007.

Neudecker 2013

R. Neudecker, *Archives, books and sacred space in Rome*, in *Ancient Libraries*, ed. by J. König, K. Oikonomopoulou and G. Woolf, Cambridge 2013, pp. 312-331.

Nogrady 2006

A. Nogrady, *Römisches Strafrecht nach Ulpian. Buch 7 bis 9 De officio proconsulis*, Berlin 2006.

Nörr 1974

D. Nörr, *Rechtskritik in der römischen Antike*, München 1974.

Nörr 1974/2003

D. Nörr, *Pomponius oder “Zum Geschichtsverständnis der römischen Juristen”* (1974), rist. in Nörr 2003, II, pp. 985-1092 (= trad. it. a cura di M. A. Fino e E. Stolfi, «RDR», 2 [2002], pp. 5-88 estr., con postilla di aggiornamento bibliografico).

Nörr 1978/2003

D. Nörr, *Zum Traditionalismus der römischen Juristen* (1978), rist. in Nörr 2003, II, pp. 1119-1156.

Nörr 1981/2003

D. Nörr, *I giuristi romani: tradizionalismo o progresso? Riflessioni su un tema inestabilmente impostato* (1981), rist. in Nörr 2003, II, pp. 1385-1409.

Nörr 1983/2003

D. Nörr, *C. Cassius Longinus: Der Jurist als Rhetor (Bemerkungen zu Tacitus, Ann. 14.42—45)* (1983), rist. in Nörr 2003, III, pp. 1585-1620.

Nörr 1984/2003

D. Nörr, *Zur Biographie des Juristen C. Cassius Longinus* (1984), rist. in Nörr 2003, III, pp. 1653-1674.

Nörr 2003

D. Nörr, *Historiae iuris antiqui. Gesammelte Schriften*, 3 vol., hrsg. v. T.J. Chiusi, W. Kaiser und H.-D. Spengler, Goldbach 2003.

Paricio 2009

J. Paricio, *Sobre la denominación Casianos/Sabinianos*, in *Studi in onore di Remo Martini*, III, Milano 2009, pp. 22-28.

Pernice 1873

A. Pernice, *Marcus Antistius Labeo. Das römische Privatrecht im ersten Jahrhunderte der Kaiserzeit*, I, Halle 1873.

Rocchi 2007

S. Rocchi, *I veteres di Valerio Probo*, in *Dialogando con il passato. Permanenze e innovazioni nella cultura latina di età flavia*, a cura di A. Bonadeo e E. Romano, Firenze 2007, pp. 78-93.

Rocchi (c.d.s.)

S. Rocchi, *The Burden of Antiquity in Horace and in the Dialogus de oratoribus* (c.d.s.), in Rocchi – Mussini (c.d.s.).

Rocchi – Mussini (c.d.s.).

*Imagines Antiquitatis. Receptions of the Past in Roman Antiquity and the Early Renaissance*, ed. by S. Rocchi and C. Mussini, Berlin – Boston (c.d.s.).

Romano 2005

E. Romano, *Effigies antiquitatis. Per una storia della persistenza delle Dodici Tavole nella cultura romana*, in *Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti*, a cura di M. Humbert, Pavia 2005, pp. 451-479.

Romano 2006a

E. Romano, *L'ambiguità del nuovo: res novae e cultura romana*, «Laboratoire italien», 6 (2006 [pubbl. 2011] online), pp. 17-35.

Romano 2006b

E. Romano, *Allontanarsi dall'antico. Novità e cambiamento nell'antica Roma*, «Storica», 12/34 (2006), pp. 7-42.

- Russo Ruggieri 1990  
 C. Russo Ruggieri, *La datio in adoptionem*, I, Milano 1990.
- Sanio 1870  
 F.D. Sanio, *Zur Erinnerung an Heinrich Eduard Dirksen*, Leipzig 1870.
- Scarano Ussani 2012  
 V. Scarano Ussani, *Disciplina iuris e altri saperi. Studi sulla cultura di alcuni giuristi romani fra tarda repubblica e secondo secolo d.C.*, Napoli 2012.
- Scevola 2004  
 R. Scevola, *La responsabilità del 'iudex privatus'*, Milano, 2004.
- Schiavone 2005  
 A. Schiavone, *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*, Torino 2005.
- Schindel 1997  
 U. Schindel, *Neues zur Begriffsgeschichte von Archaismus*, «Hermes», 125 (1997), pp. 249-252.
- Schulz 1968  
 F. Schulz, *Storia della giurisprudenza romana*, trad. it., Firenze 1968.
- Serrano-Vicente 2005  
 M. Serrano-Vicente, *Sobre la pluralidad de significados del término veteres en la jurisprudencia romana*, «Annaeus», 2 (2005), pp. 381-397.
- Sitzia 1999  
 F. Sitzia, *Aqua pluvia e natura agri. Dalle XII Tavole al pensiero di Labeone*, Cagliari 1999.
- Speidel 1994  
 M.A. Speidel, *Scribonius Proculus: curator aedium sacrarum et operum publicorum in Rom oder in Luna?*, «ZPE», 103 (1994) pp. 209-214.
- Stolfi 1997  
 E. Stolfi, *Il modello delle scuole in Pomponio e Gaio*, «SDHI», 63 (1997), 5-106.
- Stolfi 2001a  
 E. Stolfi, *Per uno studio del lessico e delle tecniche di citazione dei giuristi severiani: le 'sententiae prudentium' nella scrittura di Papiniano, Paolo e Ulpiano*, «Rivista di Diritto Romano», 1 (2001), pp. 1-50 (estratto)
- Stolfi 2001b  
 E. Stolfi, *Studi sui Libri ad edictum di Pomponio. 2. Contesti e pensiero*, Milano 2001.
- Stolfi 2007  
 E. Stolfi, *Plurima innovare instituit. Spunti esegetici intorno al confronto tra Labeone e Capitone in D. 1.2.2.47 (Pomp. lib. sing. ench.)*, in *Studi per Giovanni Nicosia*, VIII, Milano 2007, pp. 57-95.
- Stolfi 2008  
 E. Stolfi, *Die Juristenausbildung in der römischen Republik und im Prinzipat*, in *Juristenausbildung in Europa zwischen Tradition und Reform*, hrsg. von C. Baldus, T. Finkenauer und T. Rüfner, Tübingen 2008, pp. 9-29.
- Stolfi 2012  
 E. Stolfi, *Dissensiones prudentium, dispute di scuola e interventi imperiali*, in *Ius controversum e processo fra tarda repubblica ed età dei Severi. Atti del Convegno (Firenze, 21-23 ottobre 2010)*, a cura di V. Marotta ed E. Stolfi, Roma 2012, pp. 287-338.

Strzelecki 1967

C. *Atei Capitonis fragmenta*, edidit W. Strzelecki, Lipsiae 1967.

Talamanca 1999

M. Talamanca, *Il riordinamento augusteo del processo*, in *Gli ordinamenti giudiziari di Roma imperiale. Princeps e procedure dalle leggi giulie ad Adriano (Copanello, 5-8 giugno 1996)*, a cura di F. Milazzo, Napoli 1999, pp. 63-260.

Tamburi 2009

F. Tamburi, *I decreta frontiana di Aristone*, in *Studi in onore di Remo Martini*, III, Milano 2009, pp. 713-758.

Tatti 2015

S. Tatti, *Classico: storia di una parola*, Roma 2015.

Tuori 2010

K. Tuori, *A Place for jurists in the Spaces of Justice*, in F. De Angelis (ed.), *Space of Justice in the Roman World*, Leiden – Boston 2010, pp. 43-65.

Turcan-Verkerk 2003

A.-M. Turcan-Verkerk, *Un poète latin chrétien redécouvert: Latinius Pacatus Drepanius, panégyriste de Théodose*, 2003.

van den Berg 2014

C.S. van den Berg, *The World of Tacitus' Dialogus de Oratoribus. Aesthetics and Empire in Ancient Rome*, Cambridge 2014.

von Harnack 1921

A. von Harnack, *Neue Fragmente des Werks des Porphyrius gegen die Christen. Die Pseudo-Polycarpiana und die Schrift des Rhetors Pacatus gegen Porphyrius (Sitzungsberichte der Preuss. Ak. der Wiss. Philos.-hist. Kl. 1921)*, Berlin 1921.

Wallace-Hadrill 2008

A. Wallace-Hadrill, *Rome's Cultural Revolution*, Cambridge-New York 2008.

Watson 1963/1991

A. Watson, *Some Cases of Distortion by the Past in Classical Roman Law* (1963), rist. in A. Watson, *Legal origins and legal change*, London-Rio Grande 1991, pp. 189-211.

Watson 1967

A. Watson, *The Law of Persons in Later Roman Republic*, Oxford 1967.

Williams 1978

G. Williams, *Change and Decline: Roman Literature in the Early Empire*, Berkeley – Los Angeles – London 1978.